

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il certificato di assicurazione delle Generali Assicurazioni S.p.A. per il ciclomotore cc 50, pari all'importo di lire 120.000, contiene una nota a dir poco sconcertante;

essa specifica espressamente che il certificato è « comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale pari a L. 6.555 »;

la nota, ovviamente, è scritta a caratteri minuscoli;

per tali ragioni, ad avviso dell'interrogante, quest'ultima offre a chi se ne accorge per la prima volta la netta sensazione dell'ennesimo sopruso legalizzato, per giunta redatto in maniera pressoché occulta, da parte dello Stato italiano nei confronti del contribuente che paga onestamente l'assicurazione;

se siano innanzitutto al corrente di questo inspiegabile « contributo »;

da quale data si applichi tale contributo;

quale sia il nesso tra un certificato di assicurazione di un ciclomotore cc 50 ed il Servizio sanitario nazionale;

quali siano i criteri adottati per stabilire l'esatta somma di lire 6.555;

se il « misterioso » contributo in questione sia applicato anche da altre compagnie assicurative;

se il « misterioso » contributo in questione sia applicato solo ai certificati di assicurazione di ciclomotori cc 50, o anche ad altri veicoli ed autoveicoli;

se sia in possesso di specifici dati che attestino il pagamento del certificato di assicurazione del ciclomotore CC 50 in maniera omogenea da parte di tutto il territorio nazionale italiano;

se sia invece al corrente di uno scompenso tra i pagamenti in questione effettuati al nord e quelli del centro e del sud Italia. (4-12443)

RISPOSTA. — *L'articolo 11-bis, inserito dal D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 175, nel testo della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »), prevede espressamente l'applicazione di un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: esso risulta sostitutivo «...delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale nei confronti dell'assicuratore... », ai fini del rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione degli stessi veicoli e natanti.*

Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze, mentre l'assicuratore ha il diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo stesso.

Dal disposto della norma emerge che il contributo rappresenta forfettariamente il corrispettivo che le compagnie di assicurazione devono versare al Servizio sanitario nazionale per le cure prestate dai pubblici presidi di assistenza sanitaria ai danneggiati dalla circolazione e che tale corrispettivo remunera non una specifica tipologia di prestazioni (pronto soccorso o servizi di emergenza), bensì la generalità delle prestazioni erogabili a seguito di infortuni.

Si rammenta, infine, che il contributo in questione è deducibile ai fini I.R.P.E.F. nella stessa misura delle altre spese mediche.

Il Ministro della sanità: Bindi.

BACCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 luglio 1980, n. 319, (con l'adeguamento apportato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 luglio 1988), ha per oggetto i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria —:

se non ritenga necessario ed urgente proporre, come enunciato dall'articolo 10, l'adeguamento, della misura degli onorari di cui all'articoli 2 e 4 della suddetta legge, considerando che i periti e i consulenti in oggetto ad oggi vengono liquidati a vacanza con un compenso di lire dieci mila lorde, pari a circa lire cinquemila nette all'ora. (4-12051)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che questo Ministero ha recentemente predisposto uno schema di decreto recante l'adeguamento, secondo l'indice ISTAT, dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici ai sensi della legge n. 319 del 1980. La relativa procedura è in itinere.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BAMPO e CALZAVARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di completamento della galleria « delle Anime », sulla strada statale n. 346 del passo di San Pellegrino, in prossimità dell'abitato di Cencenighe Agordino, sono nuovamente fermi, nonostante gli stessi siano quasi completati;

a distanza di sette anni dalla consegna dei lavori, in conseguenza delle successive sospensioni, non è stato ancora possibile prevedere un termine certo per il completamento dell'opera, anche se la stessa è stata finanziata e appaltata come opera di somma urgenza;

gli estremi di urgenza non sono cessati, anzi sono semmai aumentati, in quanto continuano a verificarsi smottamenti, soprattutto in coincidenza del disgelo primaverile e di precipitazioni piovose, sottoponendo ad un costante pericolo il transito dei mezzi e delle persone sull'attuale sede stradale;

la strada stradale n. 346 è l'unica via di accesso per i comuni di Vallada Agordina, Canale d'Agordo e Falcade e di collegamento con la provincia di Trento ed è frequentata quotidianamente da migliaia di persone tra lavoratori, studenti e turisti;

già in passato si è provveduto a sollecitare più volte l'Anas per il completamento dei lavori, da ultimo con deliberazione comunale n. 31 del 12 aprile 1996 —:

quali siano i veri motivi dei ritardi verificatisi nel completamento dei lavori della galleria « delle Anime », ritardi che continuano a provocare gravi danni alla viabilità e alla sicurezza delle persone;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per appianare i nuovi problemi sorti e per assicurare l'immediata ripresa e il completamento dei lavori, in particolare per quanto riguarda l'asfalto, l'illuminazione e la ventilazione;

quali siano i tempi certi entro i quali si prevede l'ultimazione dell'opera.

(4-10590)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente che i lavori di costruzione della galleria « delle Anime » presso l'abitato di Cencenighe (BL) non sono stati appaltati come opere di somma urgenza bensì seguendo il normale iter procedurale; la Ditta aggiudicatrice dei lavori BO.CO.GE. spa ha terminato quelli di sua competenza nello scorso mese di marzo.*

In data 4 giugno u.s. l'Ing. Serrini di Roma ha effettuato le prescritte prove di carico del viadotto antistante la galleria di Cencenighe, lato imbocco sud. Il 23 giugno u.s. sono stati anche appaltati i lavori di completamento delle pavimentazioni stra-

dali e successivamente si procederà a porre in opera la segnaletica orizzontale, verticale e marginale.

L'ANAS ha inoltre riferito che è in corso l'affidamento della progettazione degli impianti di illuminazione e ventilazione nella galleria di cui si prevede l'apertura al traffico entro la fine del corrente mese. Qualora non si facesse in tempo ad attivare per tale data, l'impianto di illuminazione definitivo l'Ente assicura che la galleria verrà comunque aperta al traffico ed illuminata in via provvisoria.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

BERGAMO. — Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Cotugno, di quaranta anni, residente a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è stato sottoposto, cinque anni fa, ad intervento chirurgico per l'asportazione di un carcinoma alla tiroide ed è stato riconosciuto invalido al cento per cento, percependo una pensione di 362.000 lire mensili;

la stessa somma riceve la moglie del Cotugno, signora Domenica Elena Russo, trentasettenne, anche lei riconosciuta invalida al cento per cento, per un pemfigo volgare di cui soffre dal 1983;

i coniugi Cotugno sono ormai alla disperazione perché, con le poche risorse economiche di cui vengono beneficiati dallo Stato, non riescono a sopravvivere perché, oltre all'assunzione di farmaci indispensabili, ai controlli ed esami di laboratorio altamente specialistici a cui ambedue devono sottoporsi periodicamente, hanno due figli di quindici e due anni, per cui sono facilmente immaginabili le esigenze e le necessità a cui difficilmente possono far fronte;

il signor Cotugno, nonostante le sue condizioni, è in cerca di lavoro, ma sono ben note le scarse possibilità di lavoro e la

grande percentuale di disoccupati che si registra nel meridione, ed in Calabria in particolare —:

quali siano le loro considerazioni in ordine a tali gravi situazioni;

quali iniziative idonee intendano adottare in ordine ai problemi di questa famiglia che è ormai alle soglie della disperazione. (4-10282)

RISPOSTA. — In merito all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

Da notizie assunte presso la Direzione provinciale del lavoro di Cosenza, il signor Giovanni Cotugno risultava iscritto, come disoccupato, nelle liste del collocamento ordinario, presso la SCICA di Scalea dal 21 giugno 1995 e nella graduatoria ex articolo 16 della legge 56/87 — al 31 dicembre 1996 — occupava il posto n. 1743 con le qualifiche di impiegato d'ordine e di capo squadra.

Attualmente, dagli atti del mio Ufficio legislativo, risulta che il signor Cotugno sia impiegato nella realizzazione di un progetto di lavori socialmente utili e venga retribuito con un compenso mensile di £. 800.000.

Tale progetto è stato avviato dal Comune di Praia a Mare nel quadro delle politiche sociali promosse dal Governo e, di conseguenza, dalle Amministrazioni locali.

Le fasce di popolazione più deboli e a rischio di povertà sono, comunque, all'attenzione costante del Dipartimento da me presieduto e nel disegno di legge collegato alla Finanziaria '98, attualmente all'esame del Parlamento, è stato proposto un ulteriore aumento dell'assegno al nucleo familiare con una spesa di L. 595 miliardi per l'anno 1998 e di L. 618 miliardi per gli anni 1999 e 2000.

Tale incremento (decreto di concerto con Lavoro, Bilancio, Tesoro, Solidarietà sociale) mira soprattutto a favorire i nuclei familiari monoparentali, quelli con soggetti portatori di handicap e quelli in cui sia presente più di un figlio. A quest'ultima fattispecie sembra ricollegarsi la situazione del signor Cotugno.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERRUTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

nel comune di Pino sul lago Maggiore, in provincia di Varese, la strada statale 394 del Verbano orientale, nel tratto che adduce al valico di Zenna dove passa il confine di Stato con la Svizzera, viene chiusa tutte le notti senza motivazioni plausibili dalle ore 1 alle ore 6 nei mesi estivi e per un arco di tempo più lungo nei mesi invernali;

si tratta di una misura del tutto incongrua, in quanto sul predetto valico c'è una caserma della Guardia di finanza ed una dei Carabinieri e sarebbe quindi agevole assicurare una adeguata vigilanza notturna al valico confinario;

tale interruzione danneggia gli oltre mille lavoratori frontalieri, molti dei quali impegnati in lavori notturni, specialmente nel campo alberghiero, della ristorazione e nelle case di cura, e che, a causa della predetta chiusura sono costretti ad effettuare un percorso alternativo per il valico di ponte Tresa con un maggior tempo di percorrenza di oltre un'ora;

il settore alberghiero, della ristorazione e dei locali pubblici nella zona del Luinese viene notevolmente penalizzato in quanto la chiusura notturna del valico di Zenna ostacola le correnti di traffico turistico serale degli escursionisti svizzeri verso l'Italia, con considerevole perdita di introiti da parte degli esercizi pubblici locali;

tale situazione è a dir poco ridicola se si tiene presente che il corrispondente valico sulla sponda piemontese del lago Maggiore è aperto ininterrottamente sino dal 1954 —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile revocare immediatamente l'assurdo blocco notturno del valico di Zenna, per evitare già nell'estate 1996 penalizzazioni alle attività economiche legate al turismo assicurando, nel contempo, con mezzi meno rozzi la necessaria ed opportuna vigilanza di frontiera. (4-01060)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di conoscere se questo Dicastero ritenga opportuno adottare provvedimenti atti a revocare l'ingiustificata chiusura notturna del valico autostradale di Zenna (VA), dalle ore 1.00 alle ore 6.00 nei mesi estivi e per un arco di tempo più lungo nei mesi invernali.*

Ciò al fine di evitare di penalizzare sia gli oltre mille lavoratori frontalieri, costretti ad effettuare un percorso alternativo attraverso il valico di Ponte Tresa con maggior tempo di percorrenza di oltre un'ora, sia le correnti di traffico turistico serale degli escursionisti svizzeri verso l'Italia, con considerevoli perdite di introiti nel settore alberghiero della ristorazione e dei locali pubblici nelle zone del Luinese.

La problematica sollevata dalla S.V. Onorevole è stata già sottoposta all'esame del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 6 agosto 1996, così come riferito dal competente reparto del Corpo della Guardia di finanza.

Nel corso dell'incontro, sollecitato dal Direttore del competente ufficio doganale di Varese, cui hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli Enti interessati, in merito all'apertura ininterrotta (h24) del menzionato valico autostradale, sono state evidenziate le difficoltà afferenti la carenza del personale preposto ad una adeguata vigilanza notturna al valico confinario da parte dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza, nonché l'inadeguatezza delle strutture logistiche atte ad ospitare eventuali rinforzi delle forze di polizia di frontiera.

Al riguardo il Comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato che i lavori di ristrutturazione della Caserma del valico di Zenna, che avevano determinato il temporaneo abbandono dell'immobile dove era allocato il Comando Brigata, si sono conclusi con la consegna dell'immobile avvenuta in data 20 agosto 1997.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha inoltre comunicato che a seguito di un monitoraggio eseguito dalla Brigata di Zenna presso il valico stradale in questione sulle autovetture e sulle persone transitanti (in entrata ed in uscita), dalle ore 24.00 alle

ore 1.00 nel periodo estivo compreso tra l'8 agosto ed il 16 settembre 1996, è emerso che:

nel periodo infrasettimanale, il traffico veicolare è alquanto limitato, mentre si registra un lieve (ma non considerevole) incremento nel fine settimana:

la maggior parte dei transitanti nel fine settimana sono quasi esclusivamente frequentatori di locali notturni in territorio elvetico;

solo il 20 per cento circa delle auto transitate in entrata nello Stato appartiene a frontalieri i quali, peraltro, svolgono una attività lavorativa soggetta a turnazione notturna (panificatori, pasticciere, infermieri) con inizio e fine che comunque non incide sulla fascia oraria ritenuta penalizzante.

In merito a quest'ultimo punto, la competente Direzione Compartimentale di Milano e la Circoscrizione di Varese hanno evidenziato che non sussistono problemi da parte della dogana a soddisfare le esigenze dei frontalieri, eventualmente attraverso il ricorso all'istituto della reperibilità.

Tuttavia la modesta entità del volume di traffico notturno attraverso il valico di che trattasi non è stata ritenuta idonea a giustificare un incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia e la conseguente ristrutturazione delle caserme ove ospitare il personale.

Risulta, infatti, che sulla base di tale considerazione il Prefetto di Varese non abbia ritenuto opportuno disporre il mutamento degli orari di apertura del valico di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOLOGNESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'associazione di volontariato Alfa Victor di Carrara (MS), il 1° gennaio 1995

ottenne il rilascio di concessione per utilizzare frequenze radio a scopo di protezione civile;

in data 30 maggio 1995, veniva installato il ponte ripetitore e si riscontravano immediatamente interferenze spurie generate da altre emittenti (Radio Fiesta e Radio Lunigiana supercuore);

il fatto veniva denunciato al CCTT di Firenze che, in data 9 ottobre 1995, riscontrava ufficialmente le interferenze;

i continui disturbi sul ponte radio hanno ostacolato l'opera di soccorso, che l'associazione di volontariato prestava in occasione del terremoto che nell'ottobre 1995 ha colpito la provincia di Massa Carrara;

nel novembre 1995, il centro di controllo del CCTT non rilevava nessuna interferenza e chiudeva definitivamente la pratica. Dopo 45 giorni riprendevano i disturbi sul ponte radio e l'associazione Victor, tramite il suo ufficio legale notificava alle due emittenti e all'ufficio circondariale della Toscana il persistere dei disturbi, rilevato dal sopralluogo del tecnico dottor ingegner Chelli Riccardo;

ancora oggi si rilevano continue interferenze che impediscono la comunicazione —:

sia a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intenda adottare per far cessare tale situazione che impedisce ad un'organizzazione volontaria operante nel campo della protezione civile di prestare efficacemente le proprie opere. (4-02641)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, al fine di risolvere il problema interferenziale segnalato dall'Associazione Alfa Victor, si è provveduto a sostituire le frequenze 157,450-162.050 MHz, a suo tempo assegnate alla predetta Associazione, con le frequenze 167.350-171.950. MHz.

Successivamente a tale modifica, non sono pervenute segnalazioni di disturbi da parte dell'Associazione di cui trattasi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CAROTTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la caserma nella quale ha sede il comando provinciale dei carabinieri di Rieti è inidonea alle esigenze dell'Arma, essendo tra l'altro ubicata in un'angusta via del centro storico cittadino;

la costruzione di una nuova caserma è stata inserita nel programma quinquennale per la realizzazione di sedi di servizio e relative competenze per l'arma dei carabinieri (legge 6 febbraio 1985, n. 16), con la stipula della convenzione n. 1463 del 24 aprile 1986 e successivi atti aggiuntivi;

nell'adunanza del 21 ottobre 1995 il consiglio superiore dei lavori pubblici, con il voto n. 277, ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto relativo alla nuova caserma dei carabinieri di Rieti, seppure con la prescrizione di alcune modifiche ed integrazioni;

quantunque sollecitata dal provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, la Concessionaria servizi tecnici Spa, non ha provveduto alle integrazioni progettuali prescritte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a fronte di tali ritardi, il comune di Rieti ha approvato l'istanza per la lottizzazione dell'area di sedime della caserma, presentata dal proprietario del terreno —:

quali siano i motivi dei predetti ritardi;

quali iniziative siano state intraprese per porvi rimedio e se si intenda procedere alla realizzazione della caserma dei carabinieri di Rieti. (4-11070)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Servizi Speciali ha fatto presente che il progetto esecutivo del Comando di Gruppo di Rieti relativo alla Caserma dei Carabinieri è stato esaminato dal Consiglio Superiore dei LL.PP., nella*

seduta del 24.10.95 n. 227, che lo ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni.

Con decreto ministeriale n. 1951 del 4.12.96, è stato approvato il progetto esecutivo in questione che è stato oggetto di rilievo da parte della locale Delegazione della Corte dei Conti, in data 20.1.97.

Alla Società Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A. è stato, pertanto, richiesto un aggiornamento degli elaborati progettuali, anche secondo quanto disposto dall'Ing. Designato del N.O.S. di Rieti, nella propria relazione istruttoria del 25.9.96, n. 418/A96.

La predetta Società ha trasmesso i suddetti elaborati alla citata Direzione Generale con nota prot. n. 3683, del 18.6.97.

In data 26.06.97, tale Direzione, in risposta al rilievo di cui sopra, ha inviato gli elaborati progettuali aggiornati alla locale Delegazione della Corte dei Conti ed è ora in attesa di conoscere gli estremi di registrazione del decreto ministeriale approvativo n. 1951 del 4.12.96.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

CIAPUSCI e ANGHINONI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nella risposta all'interrogazione n. 4-04797 si sottolineava che le attuali strutture di gestioni del parco nazionale dello Stelvio « sono improntate alla massima apertura, collaborazione e rispetto dei ruoli » ed ancora « non si ritiene, che si possa paventare una maggiore spesa dello stato conseguente alla istituzione dei coordinamenti territoriali per l'ambiente, ed in particolare per quello del parco dello Stelvio;

va anzi rilevato che la localizzazione della sede del comando stesso all'interno del parco offre il vantaggio di poter operare con grande tempestività di intervento e con la massima riduzione dei costi di trasporto »;

risulta invece all'interrogante che a distanza di oltre un anno dall'insediamento del consorzio composto da regione Lombardia, provincia di Trento e di Bolzano e ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le strutture della ex Asfd, pure avendone espressamente fatta richiesta il Consorzio e datane la disponibilità ex Asfd, non sono ancora state trasferite con gravi conseguenze alla gestione del parco dello Stelvio ed alle strutture stesse che risultano parzialmente abbandonate e parte occupate « illegittimamente » dal Corpo Forestale dello Stato;

questa situazione inoltre ostacola i doveri istituzionali del Parco tra i quali quello molto importante di diffondere la conoscenza e le notizie sul Parco e di sensibilizzare l'opinione pubblica alle problematiche ambientali;

durante l'anno in corso il consorzio ha potuto provvedere alle proprie mansioni grazie alla collaborazione degli enti e delle istituzioni locali;

poiché nella ripartizione dei fondi tra i parchi da parte del ministero delle politiche agricole dell'ambiente, il parco nazionale dello Stelvio viene considerato come parco storico, quindi già dotato di quelle strutture e mezzi necessari alla propria gestione, per cui non si rendono necessari grossi trasferimenti, i finanziamenti sono molti ridotti rispetto ai parchi di nuove istituzioni con drastiche conseguenze tenuto conto che consorzio ha assorbito tutto il personale precedentemente alle dipendenze dell'ex Asfd e più precisamente: ventisei unità operaie a tempo indeterminato, diciotto con rapporto annuale continuativo e novantanove stagionali;

la questione è tanto grave che ha dato inizio ad un contenzioso tra consorzio del parco nazionale dello Stelvio e l'ex Asfd, e la soluzione del contenzioso in corso permetterebbe di stabilire se il parco nazionale dello Stelvio debba considerarsi come nuova istituzione o come continuità storica che ha semplicemente cambiato organismo di gestione —:

se intenda voler predisporre il trasferimento immediato di tutti i beni immobili e mobili e dei servizi tecnici che sono funzionali alla gestione, nell'auspicio che tutto possa essere disposto in tempi brevi così che possa essere ripreso su basi corrette il rapporto di collaborazione necessario tra due strutture dello stesso Stato;

quali siano le ragioni, le inosservanze e le negligenze che hanno impedito di concretizzare gli impegni di trasferimento di tali strutture da parte dell'ex Asfd.

(4-11105)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, si comunica quanto segue. Tutte le strutture dell'ex A.S.F.D. non funzionali al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, sono state consegnate al Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anche in base ad accordi direttamente presi con il Presidente del Consorzio stesso. Sono in via di definizione le modalità di consegna del Centro visitatori con annessa sala proiezioni (Bormio, Via Monte Braulio, 56), della falegnameria (più annessi) nonché dell'officina meccanica di Uzza.

Mentre si assicura che nessun immobile risulta abbandonato, si chiarisce che, eccezion fatta per i fabbricati ed i locali trasferiti o in via di trasferimento, tutti gli altri sono occupati legittimamente dalle strutture e dagli uomini del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, istituito con D.D.G. 29/9/1995. Detta struttura è composta attualmente da 45 unità del Corpo Forestale dello Stato e assicura la sorveglianza nel Parco alle dipendenze funzionali dello stesso.

Il suddetto Coordinamento, infatti, ai sensi dell'articolo 21 della L. 394/91, garantisce tale servizio, compresa l'attività di antibracconaggio diurno e notturno, in modo competente e continuativo.

Esso ha sede centrale a Bormio e sedi operative in Valfurva, Sondalo, Valdidentro, Livigno e Vezza d'Oglio, limitando la propria attività di sorveglianza, ai sensi del D.P.C.M. 26/11/1993, al solo settore lombardo del Parco nazionale.

Nell'anno 1996, come da relazione inviata dal Coordinamento al Parco (prot. n. 379 del 31/1/1997), sono stati effettuati interventi nel campo idrogeologico (n. 23), incendi, flora, caccia e pesca, urbanistica, edilizia e paesaggio, per un numero complessivo di 99.

Gli interventi con verbale amministrativo hanno comportato la notifica di oneri a carico dei contravventori per complessive lire 231.000.000 circa; tali atti sono stati trasmessi ai soggetti istituzionalmente competenti e notificati agli interessati.

L'attività di sorveglianza ha comportato anche il costante controllo e avvistamento della fauna, le cui risultanze sono state recentemente inviate al Consorzio; mentre si è più volte ravvisata la necessità di definire compiutamente le competenze in caso di interventi per il recupero della fauna in difficoltà. In questo settore si auspica una pronta definizione della questione.

Alcune difficoltà si sono riscontrate nella verifica sul territorio delle autorizzazioni rilasciate dal Consorzio a causa della mancata integrazione dei nulla osta inviati al C.T.A. con la documentazione tecnica di riferimento.

Si evidenzia la necessità di una struttura di coordinamento fra i preposti alla sorveglianza nei tre settori del parco nazionale.

In un contesto più generale va sottolineata l'esigenza di addivenire ad un convenzionamento, previsto anche dalla legge regionale lombarda, per regolamentare la collaborazione fra il soggetto di gestione ed il soggetto di sorveglianza sul territorio del parco nazionale, onde valorizzare le rispettive professionalità nell'interesse comune, sia della tutela ambientale che dell'economicità della gestione complessiva dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi fra i Parchi Nazionali si evidenzia che dal 1994, anno di costituzione del Consorzio, la competenza è del Ministero dell'Ambiente.

Il Ministro delle politiche agricole:
Michele Pinto.

COLUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità, dell'in-*

terno, di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante nel precedente atto di sindacato ispettivo del 14 maggio 1997 n. 4-09947, aveva paventato che in corrispondenza del periodo estivo si sarebbe registrato un notevole incremento del flusso veicolare sul tratto autostradale Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Ciò è regolarmente avvenuto e causa interminabili ingorghi quotidiani nelle ore di punta ed in particolare determina una coda costante di circa due chilometri dall'uscita di Fratte fino alla barriera autostradale di Salerno-Canalone che, di domenica, perdura dal pomeriggio fino a notte inoltrata, ripercuotendosi sull'intero sistema viario cittadino collegato a detta barriera autostradale e producendo un preoccupante incremento del tasso di inquinamento atmosferico;

il sottoscritto interrogante, attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nelle precedenti e nell'attuale legislatura, ha ripetutamente sollecitato la soluzione del problema relativo alla delocalizzazione della barriera autostradale di Salerno-Canalone sulla Salerno-Napoli, chiedendo espressamente, nelle more, la liberalizzazione del tratto, al superamento del livello di tollerabilità dell'inquinamento atmosferico derivante da ossido di carbonio;

nel citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante aveva ricordato la risposta all'interrogazione n. 4-02650 del 31 luglio 1996 dell'allora Ministro dei lavori pubblici Antonio Di Pietro, il quale aveva sostanzialmente confermato quanto evidenziato ed espressamente suggerito;

non soltanto gli automobilisti che utilizzano il tratto autostradale de quo, ma anche i numerosi cittadini salernitani, che vivono in prossimità dello svincolo autostradale e del viadotto contiguo, sono esasperati da una situazione in continuo sostanziale peggioramento per la situazione di pericolo sanitario derivante dall'attuale localizzazione della barriera di Canalone;

è da ribadire, pertanto, la necessità ed urgenza, così come suggerito dall'interrogante e confermato dall'ex Ministro dei lavori pubblici, dell'installazione di una centralina per la rilevazione dell'ossido di carbonio (provvedimento già adottato in situazioni analoghe) che, superati i limiti di tollerabilità, faccia scattare il libero transito —:

se, in considerazione della gravità della situazione esposta ed evidenziata, non ritengano di dare sollecito riscontro agli interrogativi già posti nel precedente atto di sindacato ispettivo n. 4-09947 del 14 maggio 1997 dal sottoscritto interrogante, ed in particolare: *a)* se il Ministro *pro-tempore* dei lavori pubblici condivide l'avviso del suo predecessore, esplicitato nella nota di risposta all'atto di sindacato ispettivo del 31 luglio 1996 n. 4-02650; *b)* anche ai fini dell'individuazione delle eventuali responsabilità, quali siano gli organi competenti a provvedere all'installazione delle centraline di rilevamento dell'ossido di carbonio sul piazzale antistante la barriera autostradale di Salerno e quali gli organi competenti, in caso di necessità, a prendere i conseguenti provvedimenti per la liberalizzazione del traffico veicolare; *c)* quali ulteriori provvedimenti intendano adottare con urgenza per porre rimedio alla prospettata situazione di pericolo. (4-11506)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, sulla base di quanto comunicato dalla Società Autostrade Meridionale S.P.A., concessionaria della Napoli-Pompei-Salerno, ha fatto presente che è già stata espletata la gara d'appalto dei lavori di delocalizzazione della barriera di ingresso in direzione Nord della suddetta autostrada e la Regione Campania ha accolto la richiesta di cofinanziamento a valere sui fondi FESR 95/96, presentata dalla suddetta concessionaria.*

Relativamente alla richiesta liberalizzazione della barriera di Salerno, l'Ente rappresenta che una tale soluzione non migliorerebbe la percorribilità dell'autostrada, ma, al contrario, provocherebbe l'aumento

del traffico in entrata e in uscita dai caselli, a scapito anche della sicurezza dell'utenza. Gli ingorghi all'ingresso della barriera attuale sono provocati dalla particolare conformazione della viabilità locale in prossimità degli svincoli di Salerno e di Fratte.

Infine, circa l'opportunità di installare una centralina per la rilevazione delle emissioni di ossido di carbonio, l'Ente assicura che è già in funzione, a cura dell'Ufficio Speciale dell'ANAS di Salerno, un impianto di telecamere per la rilevazione immediata di code e per la conseguente regolazione del traffico all'ingresso della galleria tramite semafori.

Il Sottosegretario di stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

COPERCINI, SANTANDREA e PIT-TINO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che i competenti uffici tecnici stiano procedendo in tutta fretta ed in segreto alla progettazione di alcune tratte della « variante di Valico » autostradale Bologna-Firenze, semplicemente perché le pendenze previste dal progetto esecutivo depositato erano dell'8-10 per cento, ben oltre i limiti massimi ammessi;

verificati i fatti, così come descritti, se non sia il caso di attivare le competenti autorità perché vengano adottati i relativi provvedimenti, anche in considerazione del fatto che, a più riprese, soprattutto recentemente e con fretta sospetta, i cittadini sono stati subissati da messaggi dei media i quali, oltre ad inneggiare all'utilità dell'opera, auspicavano che questa avesse immediata attuazione;

se quanto sopra scritto corrispondesse a verità, se non ritengano che si sia agito, per le varie valutazioni prescritte, con un progetto sbagliato, prevenendo

costi e relativo impegno economico non certi. (4-07067)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha qui comunicato che il progetto esecutivo per l'adeguamento della A1 nel tratto Bologna-Firenze (« variante di valico » sul tratto appenninico), prevede la realizzazione di tratti autostradali con pendenze che non superano un valore massimo pari al 2,39 per cento — in conformità alle indicazioni fornite in merito dalle Norme CNR n.78/80 — per cui non è prevista la costruzione di tratti con pendenze dell'8-10 per cento.*

L'ANAS riferisce inoltre che le pendenze di che trattasi possono essere presenti sulla viabilità di cantiere, prevista dal progetto esecutivo dei cunicoli pilota della galleria di base della variante stessa; infatti il progetto di questo intervento, tuttora in corso, comprende la realizzazione di apposite strade di servizio per i mezzi d'opera e di accesso ai cantieri, con alcune pendenze effettivamente superiori a quelle autostradali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Castello di Felino (Pr), millenario maniero a pianta rettangolare, munito di quattro possenti torri di guardia, militarmente chiamate in linea, ha subito ingiurie da parte del tempo e da parte degli uomini; i milanesi Visconti, ben considerandone la potenza, in occasione di una delle tante guerre contro i Rossi, signori di Parma, preso il castello con l'inganno, fecero demolire la cintura difensiva esterna, variamente articolata, ma rispettarono la struttura e la configurazione del corpo centrale, all'esterno ed all'interno: questo avveniva circa cinquecento anni orsono;

successivamente, fino ai nostri giorni, il tempo e l'incuria degli uomini non sono valsi a cancellarne le austere e maschie caratteristiche architettoniche; la strutturazione interna dei locali, seppur decadenti e bisognosi di restauro, conservavano quella originaria di un fortilizio armato del cinquecento;

il castello, di proprietà privata, ha subito recentemente una ristrutturazione che lo ha trasformato completamente, alterandone le proporzioni e le strutture originarie esterne, distruggendo l'impianto difensivo-abitativo interno: tutto al fine di ricavarne una specie di moderno centro commerciale, visto che, da un paio di giorni, è stato aperto al pubblico in occasione di una mostra antiquaria;

alcuni esempi saranno sufficienti a descrivere lo scempio effettuato: le merlature delle torri e dei camminamenti di ronda sono state abbattute, due torri sono state innalzate di un paio di metri, con strutture posticce ed anacronistiche; il camminamento di ronda del lato nord, che in origine aveva una luce di 1,5 metri al culmine della copertura, assieme al corpo sottostante è stato alzato ben oltre l'altezza delle torri di guardia, al fine di realizzare saloni con finestroni panoramici vetrati, impedendo ogni comunicazione visiva tra le due torri (la qual cosa ha senz'altro esigenze derivanti dalla frequentazione dei locali ricavati, ma è un colossale falso storico); i colatoi sono stati sistematicamente tappati, così come sono state distrutte le rampe per le colubrine di accesso alle torri; le bocche di lupo di una torre sono state ricostruite con forme arrotondate, più simili a quelle del presunto castello di Biancaneve che all'austero stile rossiano, dell'ultimo assetto; una curiosa tettoia è stata costruita a mezza altezza della costruzione; dalle bocche delle cannoniere si intravedono le strutture interne realizzate con largo uso di cemento armato; sugli interni, quasi completamente distrutti (scale con struttura in ferro, protezioni e corrimano in vetro, eccetera), non ci si vuole qui dilungare; completamente alterata la torre armata di comando del

ponte levatoio, lo stesso è stato sostituito da un assito sorretto da due putrelle gigantesche in cemento armato; la rampa di accesso (zona di pseudoparcheggio) risulta lastricata con autobloccanti rosa, come il cortile di una fabbrica o di una villetta moderna (si dice senza regolare licenza, così come l'intera costruzione si paventa non avere ancora la prevista agibilità);

anche tutta la zona antistante la collina sovrastata dal castello, sul lato a monte, sudovest, che doveva far parte dell'area di preparco dei Boschi di Carrega, secondo una direttiva regionale, rischia di essere divorata dalle costruzioni, secondo un progetto comunale che ne prevede l'edificabilità;

occorrerebbe verificare l'esistenza di responsabilità di ogni ordine e grado da parte di chi ha rilasciato le autorizzazioni e di chi doveva sovrintendere per evitare questo scempio e bruttura, e adottare i conseguenti provvedimenti a carico dei responsabili —:

se, accertato lo scempio architettonico operato con il citato restauro il Governo non intenda adottare le misure di sua competenza anche di riduzione in pristino, perché sia assicurata la tutela di un così rilevante bene architettonico nel rispetto della verità tecnico-storica dello stesso. (4-13451)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente gli interventi di ristrutturazione eseguiti nel Castello di Felino, si fa presente che con note del 9 e 10 settembre 1997 il Sig. Sergio Alessandrini, proprietario dell'immobile, comunicava alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna di aver realizzato la pavimentazione in elementi autobloccanti di cemento di « colore cotto » della rampa stradale antistante la cinta muraria dell'ingresso del Castello e dell'adiacente area destinata a parcheggio.*

La Soprintendenza, previa verifica del provvedimento di tutela risalente al 12 luglio 1934, ha constatato che la suddetta rampa stradale e la limitrofa area a par-

cheggio sono escluse dall'attuale perimetro vincolato corrispondente, nel catasto terreni, al solo mappale n. 57 del foglio n. 19.

Sulla base di quanto riscontrato la Soprintendenza, con nota n. 15966 del 9 ottobre 1997, comunicava al proprietario e al Comune di Felino quanto accertato, precisando tuttavia che le caratteristiche orografiche dell'area collinare, ove è situato il Castello, rendevano necessaria la revisione del vecchio decreto di vincolo, allargandone i confini territoriali ai mappali n. 53, 54, 55, 56 e 58 dello stesso foglio n. 19.

Inoltre, nella stessa nota, si faceva rilevare che la pavimentazione realizzata all'esterno della cinta muraria « ... non è pertinente con le caratteristiche delle strutture medioevali del Castello. Infatti altra doveva essere la soluzione da adottare (pavimentazione in ciottoli e/o lastre di pietra lavorate a spacco di cava) ». Infine, nella stessa lettera, la Soprintendenza rimetteva all'Amministrazione comunale la possibilità di sanare i lavori effettuati.

Il Comune di Felino, contemporaneamente, chiedeva alla Soprintendenza di effettuare presso il Castello un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali al fine di verificare la rispondenza dei lavori di restauro appena terminati alle autorizzazioni a suo tempo rilasciate. Dopo avere espletato il sopralluogo in data 23 ottobre 1997, la Soprintendenza comunicava al Comune e al Sig. Alessandrini che « ... per verificare che quanto eseguito risponde agli atti autorizzati è necessario far pervenire elaborati grafici ove siano rappresentati sia i lavori effettivamente eseguiti che quelli non realizzati ».

Infatti il confronto tra la documentazione agli atti della Soprintendenza e quella richiesta agli interessati è indispensabile per chiarire se vi siano state opere di restauro e/o ristrutturazione realizzate in difformità da quanto autorizzato, anche in relazione alle indicazioni e prescrizioni di volta in volta impartite negli stessi atti autorizzativi a partire dal 1979, data in cui si registrano i primi interventi di restauro nel Castello.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

DE LUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in contrada Cascina del Bruno, nel comune di Arcore (Milano), l'amministrazione comunale è intenzionata a dotare tale quartiere di necessarie attrezzature ed indispensabili servizi;

è stato perciò deciso di realizzare, tra l'altro, un grosso centro sportivo che possa riunire tutti i ragazzi del quartiere, aiutandoli a socializzare e spingendoli ad intraprendere un impegno sportivo;

nonostante il comune abbia adempiuto a tutte le prescrizioni di legge in materia ed il progetto sia stato approvato sia dal consiglio comunale che dalla regione Lombardia, in data 10 settembre 1997 la sesta sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere negativo —:

quali siano le motivazioni che hanno spinto il consiglio superiore dei lavori pubblici ad esprimersi negativamente;

se non ritenga opportuno intervenire in tale strana vicenda, esposta in premessa, posto che la realizzazione del centro sportivo in contrada Cascina del Bruno rappresenterebbe, per i ragazzi del luogo, un punto di incontro e di avvio alla pratica sportiva, entrambi importanti elementi per una corretta formazione dell'individuo.

(4-13016)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base di quanto comunicato dalla VI Sezione Consiglio superiore dei LL.PP., si fa presente che per la realizzazione nel Comune di Arcore — frazione Cascina del Bruno — di un impianto sportivo polifunzionale, il suddetto Comune ha chiesto parere al citato Consesso intendendo avvalersi della procedura di appalto-concorso.*

La predetta Sezione, esaminato il progetto e la documentazione trasmessa dal Comune, ha ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per poter ricorrere alla procedura dell'appalto - concorso e ciò ai sensi dell'articolo 20, 4° comma, della legge 216/1995.

Tale istituto risulta applicabile, come espressamente stabilito dalla legge, nei casi particolari di opere speciali o complesse oppure ad elevata tecnologia e sempre che, per tali opere la specialità, la complessità o la rilevanza della componente tecnologica si pongano in stretto rapporto di interazione con gli aspetti tecnologici e costruttivi che richiedono, quindi, peculiari capacità e caratteristiche dell'impresa che ha proposto il progetto.

Nel caso in esame non incorrono le ipotesi sopra menzionate, trattandosi di realizzazione di una tradizionale opera di edilizia sportiva, caratterizzata da una qualche complessità e da una consueta componente tecnologica specialistica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

è stata ampiamente riportata dalla stampa la notizia che, presso l'Asl di Rimini, medicinali di ogni tipo, al di fuori delle fasce imposte dalla Cuf e quindi inclusi quelli della fascia C, da potersi prescrivere solo a pagamento, vengono dati gratuitamente a nomadi ed extracomunitari di ogni etnia e paese;

i ricordati medicinali dovranno essere prescritti su ricettari del servizio sanitario nazionale da medici del consultorio extracomunitario con le ricette non assoggettate né alla quota fissa né a quella percentuale (cioè, in termini poveri, dovranno essere date gratis);

l'iniziativa è stata adottata nel prevalente interesse della comunità perché questi assistiti sono caratterizzati da elevato rischio (quale?) sanitario;

il predetto privilegio di fatto sta diventando un mercato, nei campi nomadi, di vendita di prodotti non prescrivibili —:

se il Ministro non intenda allargare a tutta la nazione la possibilità di dare gratuitamente le medicine a pensionati a bas-

sissimo reddito, a malati di mali irreversibili comunque gravissimi, in accettazione della puerile tesi del responsabile del distretto sanitario cittadino di Rimini dottor Pasini che, con totale candore, afferma essere aumentate (e solo a Rimini?) malattie che si ritenevano scomparse come la Tbc, dimenticando che nel Sud d'Italia per carenze igieniche, deficit di lavoro, mancanza di abitazioni degne di questo nome, si ritrovano malattie, quasi dimenticate (il recente caso di butilismo *docet*) e che cittadini, non rientrando in fasce di reddito idonee a rasentare il ridicolo, non possono neanche pagare la quota fissa sulla spedizione delle ricette incrementando la spesa ospedaliera con ricoveri legati non a necessità clinica, ma ad assoluta indigenza economica. (4-03105)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Emilia-Romagna.

Si è appreso, al riguardo, che la Direzione Sanitaria della Azienda U.s.l. di Rimini sembra non aver ancora intrapreso alcuna iniziativa sul problema, enfatizzato dalla stampa, della esigenza di garantire assistenza sanitaria agli extracomunitari presenti nel territorio riminese.

Tale esigenza, rimanendo ad ogni effetto un'ipotesi tesa a creare una linea di apertura tra soggetti istituzionali e fasce appartenenti all'area dei cittadini extracomunitari (purtroppo non sempre assistiti, come si auspicherebbe, dai servizi sanitari a disposizione), pare non abbia trovato, al momento, un percorso di realizzazione a livello locale, soprattutto per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria e che, pertanto, l'Amministrazione locale non escluda l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel tessuto sociale della Regione, anche attraverso l'utilizzo dei servizi sanitari di cui la comunità emiliano romagnola già dispone.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:*

nel comune di Casoria la locale Asl Na 3 ha individuato quattro zone carenti nell'ambito della medicina generale convenzionate;

l'interrogante è lietissimo che si offrano spazi lavorativi a giovani medici;

il comune di Casoria conta poco più di sessantamila abitanti;

la delibera adottata dall'Asl Na 3 restringe molto stranamente al solo ambito della frazione Arpino la possibilità di utilizzazione delle quattro ricordate carenze;

la frazione Arpino conta poco più di quindicimila abitanti ed è servita abbondantemente da diciassette medici locali, con l'aggravante di infiltrazioni di scelte da parte di operatori dell'Asl Na 1 ed il paradosso che molti assistiti, con una metodologia addebitabile all'Asl Na 3, sarebbero ancora accreditati ad un collega che ha lasciato l'attività convenzionata;

il rapporto ottimale uno su mille è chiaramente coperto nella frazione Arpino;

il motivo della « nascita » delle zone carenti è di genesi demografica, ma su ambito comunale, essendo improponibile un frazionamento per zone;

la sicura presenza di cittadini caricata fuori ambito modifica la procedura per dare realtà al calcolo delle zone carenti;

i cittadini di Casoria vengono puniti non potendo scegliere, con l'aggiunta dei quattro sanitari entranti, il proprio medico nell'ambito di tutti gli operatori sanitari operanti nel comune di Casoria —:

se non intenda intervenire chiedendo alla Asl Na 3 ed all'assessore regionale della sanità, professor Calabrò, di sospendere l'esecutività della delibera, istituendo una commissione del ministero che possa studiare e risolvere il tutto, nella certezza che potrebbero venire a galla, in uno stu-

dio accurato dell'attività della Asl Na 3, altre sicure dissonanze. (4-06646)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha dovuto acquisire dal Commissariato del Governo nella Campania gli indispensabili elementi di valutazione di competenza regionale.*

Dalle notizie di recente pervenute, risulta che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli-3, nel cui ambito territoriale ricade il Comune di Casoria, aveva predisposto un apposito atto deliberativo (n. 686/96) per l'individuazione delle zone carenti di prestazioni mediche professionali di Medicina Generale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Peraltro, l'iter procedurale della Deliberazione n. 686/96 non si è perfezionato, in quanto la Regione Campania, a cui tale atto era stato inviato — come prescritto — per la pubblicazione nel suo Bollettino Ufficiale, non ha ritenuto di provvedervi.

Con successiva Deliberazione n. 117 del 6 marzo 1997, l'A.S.L. NA/3 ha nuovamente assicurato l'individuazione di tali zone carenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613, con cui sono stati approvati, rispettivamente, l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

In questa circostanza, peraltro, a differenza di quanto previsto nel precedente atto deliberativo, per il Comune di Casoria non veniva individuata alcuna carenza di Medicina Generale, stante la presenza in ambito comunale di numerosi medici, cosiddetto « fuori ambito », la cui attività professionale corrisponde alla fattispecie delineata dall'articolo 19, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/96.

Tale norma, infatti, oltre a stabilire che, fatta salva la facoltà delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri di-

versi, definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9 del D. Leg.vo 7 dicembre 1993, n. 517, per ciascun comune o distretto possa venir iscritto soltanto un medico per ogni 1.000 residenti o frazione di 1.000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, consente ai cittadini residenti nel territorio comunale o nel distretto di effettuare la propria scelta a favore di medici iscritti al di fuori di tale ambito.

In tal caso, infatti, il Comitato Consultivo Regionale istituito in ciascuna Regione in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/96, può chiedere alle Aziende-unità sanitarie locali dislocate nel proprio territorio, l'acquisizione dei dati riguardanti i cittadini residenti che abbiano effettuato la libera scelta del medico al di fuori del loro Comune o distretto, al fine di definire, all'interno dei ricordati accordi regionali, i criteri per il calcolo del rapporto ottimale in quello stesso ambito territoriale.

Risulta chiarito, inoltre, che il medico di base cui « sarebbero ancora accreditati » molti assistiti abitanti nella frazione Arpino, di fatto deve considerarsi tuttora in attività a seguito di specifica decisione del T.A.R. della Campania.

In base alla disciplina normativa vigente nel settore in questione, al Ministero della Sanità non è attribuito alcun margine di intervento al di fuori delle precipue e specifiche fattispecie espressamente prestabilite.

A tal proposito, occorre ricordare che l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/96 ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro della Sanità, di un « Osservatorio Consultivo Permanente » con l'incarico, fra l'altro, di rilevare ed esaminare le eventuali problematiche derivanti dall'applicazione dell'Accordo collettivo nazionale e degli Accordi regionali.

Fino ad oggi, tuttavia, non è stato ancora possibile emanare il relativo decreto costitutivo, perché i cinque componenti dell'« Osservatorio », da nominare in rappresentanza dei medici convenzionati di medi-

cina generale, non sono stati eletti dai Comitati Consultivi Regionali.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa ampiamente riferite danno per sicura una carenza assoluta di controlli igienici, legata anche a mancanza di medicinali e vaccini, per quegli albanesi che si avventurano in disagiate traversate per raggiungere l'Italia;

si parla dell'aumento delle malattie infettive; la cosa non suscita eccessiva sorpresa se si considerano le attuali condizioni di quel popolo, registrandosi la comparsa persino di focolai di tubercolosi e di casi, sia pur isolati, di poliomielite —:

se, per dare tranquillità alle popolazioni più particolarmente colpite dalla trasmigrazione, non intenda rafforzare i presidi igienici, facendo in modo che al momento dello sbarco un'accorta profilassi possa tutelare sia gli esuli che gli italiani. (4-09071)

RISPOSTA. — È necessario premettere che, in via di principio, il personale sanitario degli Uffici di Sanità marittima ed aerea di questo Ministero assicura l'applicazione di misure di profilassi internazionale sulle persone in arrivo nel nostro Paese, sia in condizioni ordinarie che in situazioni straordinarie, come quelle che hanno visto a suo tempo l'afflusso, nell'arco di pochi giorni, di oltre 10.000 cittadini albanesi sulle coste pugliesi.

Ciò non è possibile, invece, nel caso dell'immigrazione clandestina vera e propria, che, per definizione, persegue proprio l'obiettivo di evitare ogni controllo suscettibile di determinare l'adozione di eventuali misure restrittive o di rimpatrio.

Non va dimenticato, inoltre, che, con lettera circolare del 20 marzo 1997, non a caso sono state diramate alle Regioni « linee-guida per gli interventi di sanità pub-

blica in caso di massiccio afflusso di popolazioni straniere nel territorio italiano ».

D'altra parte, per quanto riguarda gli albanesi fortunatamente la situazione epidemiologica è meno preoccupante di quanto non si creda comunemente.

Infatti, l'epidemia di poliomielite che ha interessato l'Albania fra la primavera e l'autunno dello scorso anno può considerarsi conclusa già alla fine del mese di novembre 1996, grazie all'attuazione di campagne straordinarie di vaccinazione antipolio, che hanno coinvolto di fatto tutta la popolazione del Paese di età compresa fra 0 e 50 anni.

Quanto alla difterite, la stessa organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha reso ufficialmente noto che in Albania, nel 1996, sono stati registrati soltanto 4 casi della malattia, con un andamento epidemiologico sovrapponibile a quello del 1995 e in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

D'altra parte, il livello di copertura vaccinale dichiarato all'O.M.S. dalle Autorità sanitarie albanesi riguardo a difterite, tetano, pertosse, morbillo e poliomielite, negli ultimi anni è stato più che accettabile, essendo superiore al 90 per cento, e, soprattutto, trova piena rispondenza nei risultati di indagini epidemiologiche condotte su cittadini albanesi giunti in Italia in precedenti occasioni, per quanto concerne difterite, tetano e pertosse.

In merito all'epidemia di poliomielite, che indubbiamente all'epoca generò molto allarme nell'opinione pubblica, va rilevato come essa sia stata imputata alla qualità del vaccino orale in passato utilizzato in Albania nel periodo tra gli anni '70 ed '80 e, soprattutto, al cattivo funzionamento della « catena del freddo », con conseguente deterioramento del vaccino; tali problemi, tuttavia, sono stati da tempo superati e, del resto, ne fanno ampiamente fede i notevoli risultati delle campagne di vaccinazione di massa condotte nel Paese, che hanno fatto cessare l'epidemia.

Comunque, fin dal 13 marzo 1997 questo Ministero aveva ritenuto opportuno diramare istruzioni ai propri Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera ed

agli Assessorati regionali alla sanità per l'attuazione di un'adeguata sorveglianza sanitaria nei « Centri di accoglienza », con trasmissione quotidiana delle segnalazioni di qualsiasi caso sospetto di malattie infettive e diffuse.

Infine, è utile precisare che le già ricordate « linee-guida » inviate in materia alle Regioni in data 20 marzo 1997 comprendono anche indicazioni « mirate » per l'attuazione di misure di immunoprofilassi, misure che — tuttavia — la situazione epidemiologica reale ed aggiornata di continuo non ha fatto reputare diverse da quelle richieste per la popolazione italiana.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante il 9 gennaio 1997 ebbe a presentare un atto ispettivo concernente l'ipotesi di riclassificazione in fascia C (a totale carico del cittadino) di farmaci indispensabili per la cura di molte gravi affezioni croniche;

è intervenuta una proroga di novanta giorni per studiare ed eventualmente sanare il problema prospettato;

ad oggi però, nessuna risposta è giunta per una risoluzione definitiva della vicenda ; occorre considerare che i novanta giorni indicati stanno per scadere e, dati i bassi prezzi dei prodotti ricordati, sarà molto poco probabile che le case farmaceutiche abbassino ulteriormente le cifre di vendita per adattarle al prezzo medio europeo —:

se non intenda rapidamente intervenire per evitare che i prodotti di ampio consumo, utili essenzialmente ad anziani e malati cronici, passino dalla fascia A gratuita alla fascia C a totale pagamento, aggravando il vivere dei tanti pensionati sociali, specie nel sud d'Italia, e favorendo ricoveri ospedalieri che potrebbero essere legati più a carenze economiche che non a reali necessità. (4-09361)

RISPOSTA. — La classificazione dei medicinali viene rigorosamente delimitata dalla normativa in vigore, che ne impone la collocazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nelle classi A, B e C delineate dall'articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994).

Com'è noto, i farmaci collocati nella classe A sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, salvo il pagamento del « ticket » da parte dell'assistito, a cui è imposta, invece, una partecipazione alla spesa nella misura del 50% del prezzo di vendita dei medicinali posti in fascia B.

La norma testé citata attribuisce il compito della classificazione dei medicinali alla Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.), organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità di cui all'articolo 7 del D. Leg.vo 30 giugno 1993, n. 266, tenuta anche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge 20 novembre 1995, n. 490, a verificare la compatibilità dei prezzi di vendita al pubblico, indicati dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e relativi alle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (classi A e B), con i rigidi vincoli di spesa prestabiliti per l'assistenza farmaceutica dalla normativa vigente.

Per l'anno in corso, l'articolo 1, comma 36, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), ha rideterminato in lire 9.600 miliardi l'onere di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, suscettibile di un incremento non superiore al 14% (comma 38) in ragione del reale andamento della spesa farmaceutica (eventuale elevazione del « tetto » stabilito per far fronte alla maggiore spesa farmaceutica determinatasi nel corso dello stesso anno).

Il margine di spesa attribuito ai fini dell'assistenza farmaceutica appare, in effetti, esiguo rispetto alle molteplici esigenze che debbono venir affrontate in tale contesto.

Del resto la C.U.F., fin dalla riclassificazione dei medicinali imposta dalla Legge n. 537/93, ha adottato una serie di « linee guida », tuttora applicate, che prendono in

considerazione precipui criteri idonei ad evidenziare il rilevante interesse terapeutico dei medicinali presi in esame.

Tali criteri prospettano aspetti e condizioni di peculiare rilievo, quali l'incidenza del rapporto benefici-rischi dei farmaci, la loro efficacia ai fini dell'allungamento e del miglioramento della qualità di vita dei pazienti trattati, la riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia etc.

D'altro canto, la C.U.F. è tenuta a verificare la sussistenza e l'incidenza di fattori, quali l'economicità del ciclo terapeutico ed il costo dei medicinali in relazione al conseguimento di apprezzabili e durevoli effetti terapeutici.

Accanto alle disposizioni concernenti la classificazione ed il regime di rimborsabilità dei medicinali, la Legge n. 537/93 ha introdotto il C.D sistema del « prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali », attribuendo al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) il compito di individuare i criteri e le modalità per operarne la scelta del metodo di calcolo.

A tal fine, il C.I.P.E. ha predisposto una serie di deliberazioni, fra cui quella datata 8 agosto 1996, che ha fornito precipue indicazioni per l'adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali rimborsabili al prezzo medio europeo per l'anno 1996.

In base a tale deliberazione, le aziende farmaceutiche hanno comunicato alla segreteria C.I.P.E. i nuovi prezzi al pubblico dei propri prodotti immessi in commercio con classificazione in A o B, calcolati aggiungendo al differenziale annuo del 20% (di cui all'articolo 8, comma 12, della Legge n. 537/193), sommato al prezzo in vigore a ricavo industria dopo gli interventi operati dalla C.U.F. in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni della Legge 8 agosto 1996, n. 425, i margini alla distribuzione (grossisti e farmacisti) e l'aliquota I.V.A.

L'eventuale dissenso comunicato dalle aziende farmaceutiche in merito all'inclusione dei propri prodotti tra i farmaci erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale al prezzo in tal modo determinato,

ha comportato l'automatica classificazione in fascia C degli stessi medicinali.

Le procedure delineate nella Deliberazione C.I.P.E. 8 agosto 1996 sono state ribadite dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Alla luce di quanto finora considerato, appare arduo — se non impraticabile — un intervento del Ministro della Sanità nel senso indicato dalla S.V., anche perché, oltre ai ricordati limiti di natura legislativa e tecnica, occorre rammentare che la permanenza od il trasferimento dei farmaci di una determinata categoria nelle classi per cui è previsto il rimborso, viene « avvertita » simultaneamente da altri medicinali, non meno utili e di ampio consumo, la cui collocazione nelle stesse fasce può venir riconsiderata in senso non favorevole stante i rigorosi limiti di spesa concessi dal Legislatore.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

è ancora irrisolto il problema degli ex assistenti dell'area radiologica non ancora iscritti in alcuna scuola di specializzazione universitaria ed invece autorizzati solo per dieci anni a partire dal marzo 1997 a lavorare utilizzando forti radianti (raggi x, isotopi, eccetera) dal decreto che regola l'attuazione pratica del decreto-legge n. 230 del 1995, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e già firmato dal Ministro;

questi medici, entrambi nel Servizio sanitario nazionale con il sistema dell'accesso nell'area medica senza alcuna qualificazione, con l'avvento dell'obbligo della specializzazione ex decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modifiche e più particolarmente con l'avvento del decreto-legge n. 230 del 1995 e del citato decreto attuativo che ha validità solo per l'area radiologica, hanno l'assoluta sicurezza di perdere il posto di lavoro, la possibilità di

carriera e qualsiasi vantaggio legato al lavoro correttamente prestato per dieci anni ed oltre —:

se non intenda facilitare l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area radiologica specificatamente per gli ex assistenti di quest'area privi di diploma, con l'eliminazione sia della convenzione tra Università ed Aziende, sia del numero chiuso previsto dalla vigente normativa ad evitare un danno reale che avrebbero quei medici dipendenti che entro dieci anni non si specializzassero con ulteriore aumento della disoccupazione medica. (4-09718)

RISPOSTA. — Per una più completa disamina della problematica prospettata nell'atto parlamentare in questione, si rammenta che il D. L.vo 17 marzo 1995, n. 230, nel dare attuazione ad alcune direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, ha disposto, tra l'altro, che con decreti dei Ministri della Sanità e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dovessero venir stabiliti i titoli di studio e le qualificazioni professionali richiesti per l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, nonché per le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista (articolo 110, comma 1).

La norma ora richiamata ha trovato puntuale applicazione con il decreto ministeriale 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1997, n. 74.

Tale decreto ministeriale individua i diplomi di specializzazione che consentono ai laureati in medicina e chirurgia, già abilitati, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, mentre le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, di ausilio al medico chirurgo specialista per l'espletamento della procedura terapeutica specialistica, possono venire svolte dallo stesso sanitario.

L'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 1997, tuttavia, consente, per un periodo limitato a dieci anni decorrente dalla relativa data di entrata in vigore del

Decreto, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, presso le strutture del servizio sanitario nazionale, al personale medico dipendente, ancorché privo di specializzazione, ove questo abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina.

La stessa norma dispone che, nello stesso limite di dieci anni, le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possano venir svolte dal medico che vanta cinque anni di servizio nella disciplina stessa.

In merito alla situazione dei medici dell'« area radiologica », operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ma privi di specifico diploma di specializzazione si precisa che l'articolo 8 del D. L.vo 8 agosto 1991, n. 257, con cui ha avuto attuazione la Direttiva n. 82/76/CEE in tema di formazione dei medici specialisti, ha garantito il completamento degli studi agli specializzandi che risultassero iscritti alla data di entrata in vigore dei decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione delineati dall'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (« Riforma degli ordinamenti didattici universitari »).

Più in generale, stante l'attuale disciplina legislativa per facilitare l'accesso alle scuole di specializzazione di tutti gli ex assistenti medici in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, tuttora privi di diploma di specializzazione per le varie discipline, le rispettive Amministrazioni di appartenenza possono continuare ad avvalersi della deroga contemplata nell'articolo 2, comma 5, del D.P.R 10 marzo 1982, n. 162, espressamente richiamata dall'articolo 2, comma 5, del D. L.vo n.257/91.

In base a tale disposizione, le Università, nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, possono prevedere un numero di posti, non superiore al 30%, in aggiunta a quelli ordinari, di riservare al personale appartenente ai predetti enti pubblici, già operante nel settore in cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione.

Nei casi di determinazione del numero programmato per ciascun anno accademico, devono essere computati anche tali posti riservati.

La medesima deroga è consentita in caso di svolgimento delle convenzioni previste dall'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL MASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

recentemente la suprema Corte di cassazione, con una decisione ineccepibile sul piano rigorosamente formale, ma certamente significativa delle contraddizioni di una normativa probabilmente lacunosa, ha sancito che l'imputato che patteggi la pena ex articolo 444 del codice di procedura penale in ordine alla contestazione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 codice della strada) non può subire la conseguenza della sospensione della patente di guida;

la decisione della Suprema Corte si fonda sulla valutazione, formalmente ineccepibile, del disposto dell'articolo 445 del codice di procedura penale secondo cui le sentenze di patteggiamento non comportano l'applicazione di pene accessorie;

peraltro la situazione determinatasi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione è di intuibile gravità, nel senso che tutti coloro che subiranno procedimento penale per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool sono consapevoli del fatto che, attraverso l'istituto del patteggiamento, sarà loro possibile « conservare » la patente di guida, vanificando in tal modo la pena accessoria che, nel caso di specie, costituiva l'unico serio deterrente, atteso che la pena edittale (arresto sino ad un mese e ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, con la quasi assoluta certezza di ottenere la sospensione condizionale della

pena) non è certamente così spaventevole da garantire la prevenzione del fenomeno —:

se e quali iniziative di propria competenza intenda assumere per far sì che i responsabili del reato di guida sotto l'effetto dell'alcool debbano comunque subire la pena accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da quindici giorni a tre mesi (già fin troppo lieve), senza consentire al meccanismo del patteggiamento di produrre gli effetti aberranti di cui alla sentenza (ancorché formalmente corretta) della suprema Corte di cassazione richiamata in premessa.

(4-08328)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale fa presente che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 184 del 5.6.1997, ha ribadito la qualificazione che il nuovo Codice della Strada fa della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria, disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati tra i quali la guida in stato di ebbrezza.*

Detta configurazione giustifica la diversità di disciplina dettata dall'articolo 445 del codice di procedura penale, che, per quanto riguarda gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'erogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie.

Pertanto la sospensione della patente di guida è da applicare anche in caso di patteggiamento, trattandosi di sanzione rivolta a garantire la sicurezza della circolazione stradale, che priva temporaneamente della possibilità di guidare autoveicoli chi si è reso responsabile di condotte lesive di quell'interesse.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

FABRIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

L'Anpe, Associazione nazionale dei pedagogisti italiani, con sede in Roma,

piazza Ateneo salesiano, 1, in attesa del riconoscimento giuridico, chiesto dal Cnel con una proposta di legge, ha istituito, dal 1994, l'albo professionale provvisorio della professione di pedagoga;

la predetta Associazione ha chiesto al ministero delle finanze l'attribuzione del codice iva per l'esercizio della libera professione di pedagoga;

la mancata attribuzione del codice fa sì che, attualmente, le camere di commercio assegnino i codici più disparati, quali: lettera K numero sub 7484B, o lettera n numero sub 8514D o numero sub 8532B —;

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia messo fine a questa situazione di incertezza e di disordine. (4-10589)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta dell'ANPE, Associazione Nazionale dei pedagogisti italiani di attribuzione di uno specifico codice di attività per la libera professione di pedagoga, il competente Dipartimento delle Entrate ha assicurato che di tale richiesta si terrà debito conto nell'ambito del processo di revisione della classificazione delle attività economiche e professionali che l'Amministrazione finanziaria intende proporre all'apposita Commissione ISTAT per la classificazione delle attività economiche, istituita presso l'Istituto Nazionale di Statistica.*

Il suddetto processo di revisione, che sarà eseguito utilizzando anche i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, non potrà essere effettuato prima che siano pervenute tutte le risposte relative ai suddetti questionari.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 100, comma 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggano, con voto li-

mitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri;

l'articolo 46 del regolamento di contabilità del comune di Podenzano (approvato con delibera del consiglio comunale n. 13 del 22 marzo 1996) prevede che il sindaco inoltri al consiglio comunale una motivata relazione ai fini della conseguente elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

nella relazione resa dal sindaco di Podenzano (Piacenza) al consiglio comunale testualmente si legge « valutati i *curricula* in atti, e ritenuto di dover identificare tre terne in base ai singoli ordini professionali tra i quali individuare un componente di ciascuna, al fine della formazione del collegio, e segnatamente... »; pare all'interrogante che non spettasse al sindaco identificare alcuna terna di candidati, non essendo riservata allo stesso, dalla normativa vigente, alcun potere di preselezione: il sindaco doveva infatti, ai sensi della disposizione regolamentare, rendere al consiglio comunale motivata relazione, utile ad orientare le successive scelte del consiglio comunale stesso;

nelle premesse della delibera n. 23 del 27 maggio 1997 approvata dal consiglio comunale di Podenzano si legge:

« in relazione alle terne sono stati predisposti tre bigliettini di diverso colore (blu per i dottori commercialisti, arancio per i ragionieri commercialisti e giallo per i revisori ufficiali dei conti) contenenti i nomi degli indicati come terna: tali bigliettini verranno inclusi in buste anonime e dopo averle debitamente sigillate si procederà al sorteggio »; ed ancora « ...alla fine del sorteggio, il sindaco dichiara i risultati dell'estrazione per la composizione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 15 giugno 1997-14 giugno 2000 »;

con il citato atto amministrativo il consiglio comunale di Podenzano deliberava: « di prendere atto dei risultati dell'estrazione avvenuta per l'elezione dei componenti il collegio dei revisori dei conti del comune di Podenzano e nomina per il

periodo 15 giugno 1997-14 giugno 2000, i seguenti professionisti... »;

la procedura seguita dal consiglio comunale di Podenzano contrasta e disattende le norme di legge che disciplinano l'elezione del collegio di revisori dei conti come è stato tra l'altro evidenziato dal richiamo rivolto dal capogruppo della maggioranza consiliare. Desta, inoltre, sorpresa l'espressione di « parere favorevole » reso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica del provvedimento adottato;

attualmente è impossibile sollevare e vedere accolta l'eccezione di illegittimità della deliberazione n. 23 del 27 maggio 1997 del comune di Podenzano (Piacenza) — a seguito del venir meno della possibilità di esercitare l'attività di controllo da parte del comitato regionale di controllo —:

stante la gravità delle violazioni di legge, se il Governo non ritenga adottare le conseguenti misure previste dalla normativa vigente;

se risulti pendente procedimento penale in relazione ai fatti esposti. (4-12706)

RISPOSTA. — *La legge riserva al consiglio comunale la competenza alla nomina del collegio dei revisori dei conti. In mancanza di diverse norme regolamentari al riguardo, ogni fase della procedura non può che essere, pertanto, regolata da tale organo.*

La lamentata impossibilità di impugnare la delibera del comune di Podenzano, concernente la nomina del collegio dei revisori per scadenza dei termini, non può essere imputata a nessuno, salvo che ai diretti interessati ed ai consiglieri che non si sono attivati tempestivamente. Il Governo, da parte sua, non può esercitare alcun potere di annullamento non essendo la questione di rilevanza generale nè fondata su precise disposizioni di legge.

Non si ha notizia al momento di procedimenti penali a carico del sindaco di Podenzano.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FRAGALÀ, LO PRESTI, COLA e SIMONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 7 novembre 1995, l'allora Ministro delle finanze, professor Augusto Fantozzi, emanava un decreto atteso dai tabaccai di tutta Italia da ben dieci anni;

tale decreto, registrato presso la Corte dei conti il 27 novembre 1995 al registro n. 1 foglio n.134, e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1995 all'articolo 1 stabiliva che:

«...sono istituiti n. 9450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto... » ed ancora all'articolo 3 «... l'attivazione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1996... »;

la legge finanziaria relativa all'anno 1996, all'articolo 3, capoverso 225 (pag. 70) della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 di venerdì 29 dicembre 1995, riporta la seguente dichiarazione:

« per l'anno 1996... si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto... al fine di conseguire il maggiore gettito erariale di lire 1.500 miliardi »;

il Governo ha, quindi, proposto l'istituzione e l'attivazione di n. 9450 punti di raccolta del gioco del lotto ed il Parlamento, di conseguenza, ha approvato di iscrivere a bilancio 1.500 miliardi, alla voce entrate, dovuti all'ampliamento del numero delle ricevitorie;

a tutt'oggi, non è stata attivata una sola ricevitoria di quelle previste dalla finanziaria e dal decreto emanato dal Ministro Fantozzi;

nel 1996, in Italia esistevano 4.000 ricevitori del gioco del lotto il cui singolo incasso per conto dello Stato è stato di

circa 30 milioni per settimana, quindi, l'erario ha incassato circa 6.000 miliardi presumibilmente così suddivisi:

circa 600 miliardi sotto forma di aggio ai titolari delle ricevitorie;

circa 200 miliardi quale aggio della società Lottomatica che gestisce il lotto meccanizzato e per spese di gestione del servizio;

circa 2.800 miliardi all'erario;

circa 2.400 miliardi distribuiti in vincite;

partendo dal presupposto che nel 1996 avrebbero dovuto essere messi in funzione 9.450 punti lotto da aggiungere a quelli attualmente in funzione, si sarebbe raggiunto il numero di circa 15.000 ricevitorie in tutta Italia

qualora ciò si fosse realizzato e le giocate avessero tenuto il ritmo costante, alla fine dell'anno si sarebbe ottenuto un introito pari circa 16.400 miliardi che avrebbero fruttato all'erario un introito effettivo di circa 7.000 miliardi che è ben oltre i 1.500 ipotizzati dal Governo quali maggiori introiti; ma, anche a volere essere pessimisti e prevedere per i 15.000 punti lotto un introito settimanale dimezzato, si sarebbe ottenuto un incremento di gettito erariale di ben 3.000 miliardi che è largamente superiore a quanto stimato;

a questa cifra, inoltre, va aggiunta e conteggiata una tassa per concessione governativa pari a lire 5.000.000 per ogni macchinetta per la raccolta automatica del gioco del lotto (si sottolinea non 5.000.000 per ogni rivendita, ma per macchinetta;

poiché in certe ricevitorie sarebbe necessario installare più di una macchinetta, si può ipotizzare un ulteriore incasso per l'erario di circa 112 miliardi in aggiunta ai 3.000 precedenti;

nel 1987, il Governo ha deciso di affidare la raccolta del gioco del lotto ai tabaccai e l'interesse per quest'ultimo ha continuato a crescere di anno in anno;

la prima assegnazione ai tabaccai venne fatta dagli intendenti di finanza confortati dal parere di commissioni ove erano inseriti anche sindacalisti dei tabaccai (leggi Fit), ma il risultato delle succitate assegnazioni sarebbe stato che tutti i segretari Fit, i loro amici e parenti ed uomini vicini agli Intendenti di finanza (i cosiddetti ex-lottisti) avrebbero avuto in gestione le ricevitorie;

a seguito di ciò, ai molti che protestarono vivamente fu detto che quella era solo una prima assegnazione cui ne sarebbero seguite altre a breve scadenza e che tutti i tabaccai avrebbero avuto la possibilità di raccogliere le giocate del lotto: a tutt'oggi, trascorsi ben dieci anni, non si è verificato nulla di tutto ciò;

la Fit (Federazione italiana tabaccai), dunque, sarebbe riuscita a bloccare tutto pur dando ai suoi iscritti, apparentemente, l'impressione di darsi un gran da fare per consentire loro di accedere alla raccolta del gioco del lotto;

in questo contesto rientrerebbe la « finta lite » tra il Presidente della Fit ed il direttore generale dei monopoli di Stato, dottor Ernesto Del Gizzo (non si comprenderebbe, altrimenti, come il Ministro delle finanze — e per lui il direttore generale Ernesto Del Gizzo — potrebbe giustificarsi del mancato rilascio delle autorizzazioni ai tabaccai quando le procedure per l'assegnazione agli stessi potrebbero essere fatte in pochi giorni);

inoltre, la Lottomatica (società che gestisce l'automazione del gioco del lotto) ha già pronte le macchine, ma queste ultime non possono essere installate in quanto la direzione generale dei monopoli di Stato non dà il via libera all'installazione stessa;

dal direttore dei monopoli di Stato non sarebbe ancora partito l'ordine per la stipula dei contratti ed ai tabaccai assegnatari non sarebbe stata comunicata la disponibilità alla Telecom per l'attivazione della rete per la trasmissione, dei dati (tutto ciò comporta, inoltre, un altro

enorme danno all'erario: infatti, il Ministro Veltroni ha introdotto nella finanziaria di quest'anno una norma per potere giocare al lotto anche il mercoledì e realizzare, così, ulteriori maggiori introiti) —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

acclarato ciò, quali provvedimenti intendano assumere per accertare le responsabilità e le motivazioni che hanno impedito, a tutt'oggi, di attivare i 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto previsti dal decreto del Ministro delle finanze del 27 novembre 1995 e dalla legge finanziaria per l'anno 1996;

quali opportune iniziative intendano adottare al fine di accelerare il rilascio del nulla osta alla Lottomatica per la installazione e la attivazione dei punti lotto per tutti quei tabaccai che, ove avessero già stipulato il contratto, sarebbero, immediatamente, in grado di operare (come peraltro stabilito dal menzionato decreto del Ministro delle finanze del 27 novembre 1995);

quando intendano avviare l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, facendo finalmente introitare alle casse dello Stato i miliardi già segnati in Bilancio. (4-08251)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, nel lamentare la mancata attivazione dei 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto previsti dal decreto del Ministro delle Finanze del 7 novembre 1995, hanno chiesto di conoscere quali iniziative intenda adottare questa Amministrazione al fine « di accelerare il rilascio del nulla osta alla lottomatica » per l'attivazione dei punti lotto alle rivendite tabacchi nonché di allargare la rete di raccolta del gioco del lotto.*

Al riguardo l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, confermando la complessità dei fatti, ha rappresentato che a fronte del decreto del Ministro delle Finanze del 7 novembre 1995 sono pervenute ben 22.000 domande per cui, stante la mole dei dati da esaminare e, nel contempo, l'esigenza

di ampliare la rete di raccolta del gioco del lotto, si è reso indispensabile suddividere l'espletamento del concorso in fasi progressive.

In una prima fase sono state esaminate le domande relative a quei comuni totalmente sprovvisti di ricevitorie e nei quali il citato decreto del Ministro delle Finanze ha previsto l'assegnazione di un unico punto di raccolta. È stato così possibile assegnare, in tempi relativamente brevi, n. 1.714 nuove ricevitorie.

In una seconda fase sono state prese in considerazione le domande per l'ampliamento della rete di raccolta delle grandi città soggette a ripartizione circoscrizionale cioè Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, Verona e Venezia: tale fase si è conclusa con l'assegnazione di n. 1.973 nuovi punti di raccolta.

Nella terza fase, nella quale rientrano tutti gli altri comuni, si sta procedendo all'attribuzione dei restanti 5.763 punti.

La definizione delle graduatorie relative a questa ultima fase richiede una procedura più complessa e, quindi, dei tempi più lunghi rispetto alle precedenti in quanto è necessario procedere all'esame delle domande gradualmente, suddividendole per ruote di raggruppamento, secondo l'ordine di attivazione della automazione, partendo, quindi, dalla ruota di Cagliari, la prima ad essere attivata, per arrivare a quella, ultima di Palermo.

Si evidenzia, peraltro, che il graduale avvio delle attivazioni delle nuove ricevitorie, con l'illustrazione dei punti di raccolta informatizzati, sarebbe stata possibile a partire già dal mese di maggio 1996.

Tuttavia la società concessionaria (lottomatica) si è trovata nella impossibilità di dare corso ai relativi investimenti per l'ampliamento della rete di raccolta, in attesa della definizione del contenzioso avviato dalla Commissione dell'Unione Europea che aveva impedito all'Amministrazione finanziaria di autorizzare i necessari investimenti.

La risoluzione di tale contenzioso, la cui formalizzazione è prossima alla conclusione consentirà di sbloccare la situazione di

stallo venutasi a creare e in tal senso l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato sta procedendo ad avviare gradualmente l'attivazione delle nuove ricevitorie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FRIGERIO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

nell'esperienza di tutti i giorni sono sempre più frequenti casi in cui i cittadini si scontrano con il disservizio del sistema sanitario nazionale;

tali disservizi sono molte volte causa di lunghe liste di attesa, che possono risultare fatali o comunque peggiorative per le condizioni del paziente;

ad esempio, nella unità sanitaria locale ambito territoriale n. 2 di Gallarate (Varese), le liste di attesa per una visita urologica sono dell'ordine di dieci-dodici mesi;

l'esempio sopra esposto è solo uno dei tanti che quotidianamente ci vengono denunciati;

in altri Paesi europei le liste di attesa non possono andare oltre i tre mesi ed in alcuni è addirittura riconosciuto quale reato punibile la mancata erogazione del servizio nei termini imposti;

è naturale chiedersi quale strana logica possa contribuire a far sì che ciò si verifichi, considerato che comunque il cittadino, quasi sempre con pesanti ripercussioni economiche, si vede costretto a riferirsi alle strutture private che sono sempre disponibili ad effettuare esami celermente —:

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per limitare il grave stato di disagio a cui i cittadini vengono sottoposti a causa delle lunghe liste di attesa;

se non si intenda provvedere a ristabilire uno stato di diritto, riconosciuto costituzionalmente, per il cittadino contribuente, ed evitargli così la « beffa » di un

servizio che deve pagare due volte: uno come contribuente e uno come utente del privato. (4-07847)

RISPOSTA. — Il problema segnalato con l'atto parlamentare cui si risponde presenta, senza dubbio, il massimo rilievo ed è, purtroppo, quanto mai attuale, poiché risulta innegabile presso talune Unità sanitarie locali l'incidenza di lunghi tempi di attesa degli utenti del Servizio sanitario nazionale per poter accedere a prestazioni diagnostiche od a visite specialistiche.

In questo senso è appena il caso di ricordare come l'obiettivo di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie sia costantemente all'attenzione del Governo, e per esso di questo Ministero, che proprio a questo fine ha promosso l'approvazione di diverse disposizioni normative ed ha inserito la riduzione delle c. d. « liste di attesa » fra gli obiettivi prioritari del « Piano sanitario nazionale » per il triennio 1994-1996.

Tra tali disposizioni normative possono citarsi, ad esempio:

l'articolo 4 — comma 1 della legge 28 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 1995), che attribuisce ai Direttori generali delle Aziende-Unità sanitarie locali il potere-dovere, e quindi la responsabilità, di assicurare l'apertura al pubblico dei servizi sanitari per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di « day hospital » e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali, anche avvalendosi dei poteri loro attribuiti per l'articolazione sia dell'orario di servizio sia dell'orario contrattuale di lavoro;

l'articolo 3 — comma 8 della stessa legge, per quanto attiene al diritto di accesso, anche da parte dei cittadini-utenti del Servizio sanitario nazionale, al registro delle prestazioni specialistiche.

A sua volta, il « Piano sanitario nazionale » per il triennio decorso nel paragrafo 2B relativo all'« individuazione dei bisogni di salute e della domanda di prestazioni sanitarie », nel punto 3, individua i valori di riferimento dei « tempi di attesa » per le

attività ambulatoriali, in: 48 ore per le indagini di laboratorio, salvo casi particolari; 5 giorni per la diagnostica per immagini e 7 giorni per le visite specialistiche.

Nello stesso senso, il recente decreto ministeriale 28 febbraio 1997, in materia di attività libero-professionale intramuraria e di incompatibilità, nel proprio articolo 4 — comma 7 prevede che « al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste di attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, il Direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipes i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale ».

Non va dimenticato, infine, che anche nell'ambito dell'attività di sostegno al processo di adozione delle « Carte dei servizi sanitari » nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere — a cura del competente Dipartimento della Programmazione di questo Ministero — viene posta peculiare attenzione affinché in materia di « tempi di attesa » delle prestazioni sanitarie vengano fissati standards congrui e coerenti con le indicazioni del « Piano sanitario nazionale » dianzi richiamate; ed è importante rilevare che, a quanto risulta, fino ad oggi circa la metà delle Aziende sanitarie che hanno adottato tale « Carta dei servizi sanitari » ha adottato, altresì, standards sui « tempi di attesa » per le prestazioni specialistiche.

Per quanto riguarda, poi, il caso specifico segnalato dell'Unità sanitaria n. 2 lombarda di Gallarate, si è appreso dalla Regione che, tenendo conto dell'intensissima attività chirurgica ed ambulatoriale della Divisione di Urologia del locale presidio e della circostanza che ha visto anche l'ultimo medico convenzionato assunto, in ordine di tempo, optare in breve per un incarico ospedaliero, lasciando di nuovo tutta l'attività ambulatoriale a carico dei dirigenti urologi del Presidio, la Direzione generale di quell'Azienda non ha mancato di condurre ricerche adeguate per reperire un altro idoneo specialista, con cui stipulare apposita convenzione per le visite presso gli ambulatori urologici.

Frattanto, comunque, la stessa Direzione aziendale ha già deliberato un progetto

obiettivo espressamente finalizzato a ridurre le liste di attesa per le visite ambulatoriali nella specialità, triplicando il loro numero settimanale sì da ridurre di un terzo i tempi da esse richiesti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GARRA. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il comune di Caltagirone dispone di un bosco demaniale denominato « Santo Pietro », esteso alcune migliaia di ettari, che presenta numerosi esemplari di quercia da sughero, contornati di macchia mediterranea di vasto interesse floristico, bosco che ad ogni primavera-estate vede distrutti da disastrosi incendi alcune centinaia di ettari a causa dell'incuria della regione siciliana, che ne dovrebbe curare la gestione;

con l'approssimarsi dei mesi della calura andrebbero effettuati tutti gli interventi di prevenzione incendi anche con la realizzazione di piste tagliafuoco e con altre idonee misure;

da diverse settimane vi è « stato di agitazione » tra i lavoratori stagionali che svolgono le mansioni di forestali, a causa del mancato avvio al lavoro di quei contingenti di unità da adibire ai predetti indispensabili interventi, con danno per il patrimonio floristico che si accompagna al danno sociale per i lavoratori che rimarranno disoccupati;

l'attesa della competizione elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, indetta per il 16 giugno 1996, non può costituire un « alibi » per l'attuale classe politica al Governo della Sicilia e che pertanto va ridata tranquillità ai tanti cittadini che temono i danni di spaventosi incendi ed ai lavoratori che attendono l'avvio all'occupazione stagionale —:

1) se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interessato;

2) se e quali interventi si intendano attivare per la tutela del patrimonio boschivo e la contestuale soluzione al problema dell'occupazione. (4-00038)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le è stata interessata la Regione Sicilia, competente in materia, la quale ha comunicato quanto segue. Il bosco « San Pietro » occupa una superficie di Ha. 2.050 circa di proprietà del Comune di Caltagirone, di cui Ha. 1.050 sono in atto gestiti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, organo della Regione Siciliana.*

Detto Ufficio ha riferito che ogni anno, al fine di evitare gli incendi o comunque di limitarne al massimo i danni, vengono eseguiti lavori di manutenzione dei viali parafuoco esistenti al limite del demanio ed al suo interno, eliminando la vegetazione per almeno m. 10 di larghezza.

Accanto a quest'opera di prevenzione viene svolto un accurato servizio di sorveglianza e vigilanza da parte del personale di ruolo del Corpo Forestale regionale assegnato al territorio di riferimento.

Detto personale, oltre all'attività di istituto svolta direttamente, svolge altresì compiti di organizzazione e controllo del lavoro degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi, assunti dall'Amministrazione forestale regionale attraverso l'invio agli uffici di collocamento competenti per territorio di richieste numeriche e per qualifiche di manodopera bracciantile.

Da ultimo la L.R. 6/4/96, n. 16, di riordino del settore forestale, ha provveduto a codificare il fabbisogno di manodopera dell'Amministrazione forestale regionale separatamente per il settore silvicolturale e per quello dei servizi antincendio, prevedendo relativamente a quest'ultimo settore di intervento l'utilizzazione di 3.424 addetti alle squadre di pronto intervento, di 996 addetti alla guida di mezzi speciali e di 1.100 addetti alle sale operative ed alle torrette di avvistamento, in tutto il territorio regionale.

Quest'ultima categoria di lavoratori consente di assicurare la presenza continua, nel periodo di svolgimento della campagna antincendio, di vedette poste in punti strategici

(anche nell'area protetta in questione) in grado di poter subito avvistare eventuali focolai e richiedere l'immediato intervento del personale addetto allo spegnimento dell'incendio o, nei casi più gravi, l'intervento di mezzi aerei attivando il centro di coordinamento presso il gruppo Servizio Antincendi Boschivo di Palermo.

Per completezza di informazione si evidenzia che anche negli anni antecedenti l'entrata in vigore della L.R. 16/96 veniva organizzata la campagna antincendio ricorrendo ad analoga organizzazione attuata, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sulla scorta di apposito programma operativo adottato annualmente dall'Amministrazione forestale della Regione.

L'attività di prevenzione e lotta antincendio, infatti, risponde alle primarie esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi ed ha ricevuto, con la predetta L.R. 16/96, una più razionale organizzazione avente come riferimento prioritario il territorio da difendere a mezzo dei soggetti scelti sulla scorta di requisiti di professionalità ed anzianità di servizio.

Va infine rilevato che le aree della zona protetta denominata « Bosco San Pietro » in cui si sono verificati principalmente gli incendi sono quelle gestite in atto dal Comune di Caltagirone; su dette aree compete a quest'ultima Amministrazione il compito di effettuare i lavori di prevenzione, mentre compete all'Amministrazione forestale regionale esclusivamente l'attività di vigilanza, controllo e lotta antincendio.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge n. 580 del 29 dicembre 1993;

tale legge stabilisce che le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

sempre secondo tale legge, per il raggiungimento dei propri scopi sociali le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi ed a società;

sempre secondo la stessa normativa, le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e possono altresì promuovere apposita azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;

le camere di commercio non hanno mai esercitato tale facoltà, a loro demandata, permettendo inoltre alla Cerved spa, società informatica operativa su tutto il territorio nazionale e il cui azionariato è per il 75 per cento detenuto dalle camere di commercio, di operare in maniera difforme dai suoi compiti istituzionali ed in aperta violazione delle leggi dello Stato, in particolare della stessa legge n. 580 e della legge n. 287 del 1990;

l'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi ed a società anche a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle camere di commercio e delle « categorie economiche »;

l'unioncamere non si è mai attivata nell'interesse e, pertanto, nella tutela della categoria degli investigatori privati, legittimati alla loro attività dal rilascio della apposita autorizzazione di polizia ai sensi degli articoli 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, permettendo che la Cerved spa operasse nel passato e continui tutt'oggi ad operare indisturbata ai danni di una intera « categoria economica »;

nel rispetto della legge n. 580, la vigilanza sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati ed ai programmi attuati;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha mai esercitato il compito di vigilanza sulle camere di commercio e sulle loro unioni, in riferimento agli interventi ed ai programmi attuati, consentendo che la Cerved operasse tranquillamente al di fuori delle competenze e dei compiti a lei assegnati dalla legge n. 580 del 1993;

successivamente alla presentazione in Parlamento della relazione annuale ad opera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nessun provvedimento è stato mai adottato, a tutela della categoria degli investigatori privati, in relazione alle attività espletate dalle camere di commercio tramite la società Cerved;

a norma del regolamento di esecuzione della stessa legge n. 580 ed ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, le camere di commercio hanno il solo compito della tenuta del registro delle imprese, secondo tecniche informatiche e, pertanto, sono esclusivamente tenute al rilascio dei dati, secondo visure e certificati inerenti alle iscrizioni ed alle annotazioni nel registro delle ditte, delle imprese contenute nei propri archivi;

a tutt'oggi, le camere di commercio, tramite la società Cerved e le altre società dello stesso gruppo, hanno orientato e indirizzato la loro attività non per i fini istituzionali alle stesse assegnati dalla legge, ma verso un mercato non proveniente dalle camere di commercio, come certificato dallo studio Adonnino Ascoli di Roma per conto della stessa Cerved, giacché secondo quanto contenuto in esso oltre il 50 per cento del fatturato 1993 risulta non proveniente dalle camere di commercio e per servizi non di competenza delle stesse;

successivamente al 1993 a tutt'oggi, tale fatturato non proveniente dalle camere di commercio è notevolmente aumentato;

anche per i servizi di stretta competenza delle camere di commercio, la società Cerved ha da sempre penalizzato la categoria degli investigatori privati e, in funzione di ciò, è stata già condannata e successivamente censurata dalla autorità garante della concorrenza;

nonostante la condanna e la censura ricevute, tale penalizzazione prosegue indisturbata —:

quali siano i criteri in virtù dei quali venga rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riferimento alle agenzie per la raccolta di informazioni commerciali a scopo di divulgazione mediante bollettini e altri mezzi similari, quali la Cerved spa titolare di licenza del questore ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e quali controlli vengano espletati nel rispetto della normativa suddetta;

se rientri nei limiti, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attività di chi, come Cerved spa, disponendo di un rapporto privilegiato con le camere di commercio, che partecipano al suo stesso capitale sociale per il tramite di Cerved holding spa, dispone e commercializza su supporto informatico i « dati delle Cciao », sempre aggiornati a

cura delle stesse camere, rielaborati eventualmente alla luce delle ulteriori banche dati, anche non basate su dati camerati (fogli annunci legali, protesti cambiari, procedure concorsuali, conservatorie dei registri immobiliari), delle quali la stessa Cerved dispone;

se possa essere qualificata attività di « raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri simili mezzi » quell'attività che non si limita a consultare, ma commercializza con continuità su base informatica dati sempre aggiornati, e se quest'ultima rientri negli stretti limiti territoriali nei quali lo stesso articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delimita la validità della licenza (locali indicati nella stessa licenza);

se sia lecito esercitare tale attività anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 258 regolamento testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che prevede che gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non possono eseguire investigazioni o « ricerche » ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se non si ravvisino nei fatti denunciati responsabilità, omissioni e favoreggiamenti penalmente perseguibili compiuti da enti istituzionalmente riconosciuti, perché espressioni delle leggi dello Stato, e ciò nonostante in aperta violazione con le leggi dello Stato stesso; e se altresì non si ravvisi un evidente abuso di posizione dominante nell'ambito del mercato, con illecito arricchimento delle camere di commercio stesse, istituite senza alcun fine di lucro.
(4-07699)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico deputati a svolgere funzioni di interesse generale per il

sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 580 del 1993.

Inoltre, le Camere di commercio sono deputate a svolgere funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, anche al fine di una migliore garanzia di pubblicità e conoscenza di fatti di sicuro interesse per il mercato; comma 1, articolo 2, legge 580/1993.

Per il raggiungimento dei propri scopi le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e a società; comma 2, articolo 2, legge 580/93.

L'autonomia delle Camere di commercio, esplicitamente enunciata dalla legge di riordino n. 580/93, ricomprende anche l'esercizio della potestà statutaria. Gli ambiti dell'autonomia delle Camere di commercio trovano conferma nella legge in parola in ragione dell'avvenuta revisione della natura propria della vigilanza ministeriale che assume, attualmente, fatto salvo quanto previsto per alcuni atti di particolare rilievo ancora soggetti ad un controllo diretto, la connotazione del controllo sulla gestione dell'intero « sistema » delle Camere di commercio.

In particolare, la legge n. 580/93 limita l'intervento ministeriale all'esame degli atti concernenti i bilanci preventivi e loro variazioni, i bilanci consuntivi, le dotazioni organiche nonché la costituzione delle Aziende speciali; non sono compresi i provvedimenti con i quali le Camere di commercio assumono partecipazioni in società o enti.

In base all'articolo 27 della legge 317/1991 le Camere di commercio non sono più sottoposte all'obbligo di partecipare in forma maggioritaria con altri enti pubblici a società ed enti aventi scopi rientranti nei propri compiti istituzionali. Pertanto, nes-

sun controllo è esercitato su tali organismi partecipati dalle Camere di commercio se non all'atto della prima partecipazione.

Tale verifica avviene, indirettamente, in occasione dell'esame dei documenti di bilancio e si sostanzia nel riscontro dell'esistenza di un interesse della Camera di commercio stessa e dell'economia della propria circoscrizione.

In tale fattispecie rientra la CERVED, società per azioni regolata dalle norme del Codice civile, costituita con la partecipazione non soltanto delle Camere di commercio, ma anche di altri soci prevalentemente privati, che attraverso tale partecipazione perseguono il fine di agevolare l'accesso alle proprie banche dati al più alto numero possibile di operatori economici e di soggetti comunque interessati.

Peraltro, la CERVED S.p.A., ad oggi, non è più l'unico soggetto abilitato a fornire liberamente sul mercato i servizi necessari ad accedere alle predette banche dati, in quanto risulta che gli stessi possono essere distribuiti anche da altri soggetti.

Tale situazione è stata favorita dal nuovo contratto di accesso per i distributori dei dati informatici, predisposto dalla INFOCAMERE che è, come è noto, una società consortile di informatica delle Camere di Commercio, alla quale è demandato il compito di gestire per conto delle medesime in un unico sistema nazionale gli archivi camerali, curandone sia la realizzazione sia la fornitura delle informazioni in essi contenute alle stesse Camere di Commercio, alla Pubblica Amministrazione e all'utenza privata.

Tale nuovo contratto prevede, infatti, la eliminazione di alcuni ostacoli che in passato avevano reso difficile l'accesso alle banche dati gestite dalla Società INFOCAMERE da parte dei distributori terzi.

Quanto sopra è stato riconosciuto dall'Autorità garante del mercato con una delibera del 6 novembre 1997, emessa a seguito di una istruttoria avviata nel 1996 dalla stessa nei confronti delle Camere di Commercio, della INFOCAMERE e della CERVED, con la quale si configurava nei confronti delle suddette organizzazioni

un'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 287 del 1990.

Con detta delibera, l'Autorità dopo aver riconosciuto gli aspetti favorevoli alla liberazione del mercato derivanti dal citato nuovo contratto della INFOCAMERE, ha sostenuto che il comportamento delle Camere di Commercio, volto a centralizzare la diffusione dei dati camerali, non risulta espressione di una strategia finalizzata a favorire un operatore — INFOCAMERE, CERVED — a danno di concorrenti di quest'ultimo e non appare idoneo in quanto tale a produrre un effetto restrittivo della concorrenza.

Di conseguenza, l'intesa ipotizzata non risulta avere per oggetto o per effetto una ingiustificata restrizione della concorrenza nei mercati interessati.

Tale centralizzazione dei dati da parte delle Camere di Commercio si è resa necessaria in quanto la cennata attività richiede una gestione non pubblicistica e tenuto conto, al contrario, che una gestione diretta dei dati da parte delle suddette Camere di Commercio richiederebbe, tra l'altro, costi più alti per gli utenti.

Per quanto concerne in modo più puntuale l'attività della CERVED S.p.A., si ritiene di poter ulteriormente rilevare come la stessa rientri tra quelle di diretto interesse delle Camere di commercio (diffusione di dati e notizie a valenza economica tratti dai propri archivi banche dati) e rientri, pertanto, nei limiti di cui all'articolo 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza che prevede la titolarità della licenza del questore — come di fatto è per la società in argomento — e non di quella del prefetto prevista dall'articolo 134 del sopra citato T.U. per le attività di investigazione a favore di privati, aventi per oggetto, come noto, anche notizie, informazioni e dati di carattere personale e riservato.

Per quanto riguarda, infine, l'UNION-CAMERE, non risulta che tale organismo abbia alcun interesse diretto nella CERVED S.p.A. e tanto meno un compito di vigilanza sulla stessa che, come precisato, risponde soltanto alle regole del Codice civile e del mercato.

Pertanto, nessuna specifica responsabilità, omissione e favoreggiamento, tanto meno di interesse del Codice penale, risultano stati compiuti dalle Camere di commercio e dai loro organismi associativi e/o partecipati con riferimento agli argomenti denunciati nel testo dell'interrogazione.

Inoltre è importante rilevare come la capacità organizzativa e l'efficienza del sistema camerale consenta oggi, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato ed in particolare della legge n. 580/93, di fornire al cittadino-utente una serie di servizi, anche altamente sofisticati e di valore aggiunto arricchito, che nessun'altra pubblica amministrazione risulta ancora essere in grado di fornire.

Tale risultato è stato raggiunto dalle Camere di commercio anche grazie alla citata legge n. 580/93 che, secondo gli orientamenti più attuali della disciplina dell'organizzazione amministrativa, individuano nel sistema delle partecipazioni in strutture a capitale misto, il mezzo più idoneo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di diretto interesse di un'utenza diffusa come la fornitura di servizi a domanda individuale.

Con particolare riferimento al Registro delle imprese, ovvero ad altri istituti, quale, ad esempio, l'Elenco ufficiale dei protesti cambiari, si rileva come sia stata proprio la volontà del legislatore a voler pervenire, attraverso l'istituzione di registri informatici, ad un sistema che, oltre ad assicurare a determinati fatti, eventi e circostanze, la pubblicità formale, realizza anche la completezza e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale trasformando il concetto di pubblicità, giuridicamente considerato, in un concetto di più ampia portata ricomprendente anche la cognizione della reale diffusione, a tutti i potenziali interessati, dei fatti, degli eventi e delle circostanze per la cui pubblicità, i registri e gli elenchi stessi sono istituiti.

Ne discende ineluttabilmente che, venendo nel tempo a ridursi gli spazi di inefficienza o di parziale efficacia delle pubbliche amministrazioni, vengano contemporaneamente a ridursi gli spazi altrimenti disponibili per attività di intermediazione a favore dei soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, attività sorte per agevolare i rap-

porti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni ad opera di agenti ed intermediari, sostanzialmente sopperendo le carenze tecnico-amministrative di queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

GASPERONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso che la società Autostrade spa sarebbe intenzionata a realizzare consistenti lavori di ampliamento del casello autostradale di Pesaro sulla A14, che è effettivamente insufficiente per un così ampio bacino di utenza;

l'attuale casello è situato a nord della città, funzionale ai soli collegamenti verso nord, mentre coloro che sono diretti a sud, e sono la grande maggioranza, in quanto il capoluogo di regione (Ancona) è sito a sud, sono costretti, per evitare di allungare il percorso di quindici chilometri su sessanta che separano la città di Pesaro da Ancona, a servirsi del casello di Fano, che dista venti chilometri;

è utile ricordare che questa scelta « obbligatoria » costringe a percorrere quindici chilometri della strada statale « Adriatica », ipercongestionata dal traffico, e all'attraversamento di tutta la città di Fano, su un percorso obbligato e dalle condizioni di percorribilità proibitive;

non vi sono scelte alternative: l'intero percorso da Pesaro al casello di Fano è l'unico possibile, con la conseguenza che oltre a tutti i disagi che si provocano al traffico locale, alle esigenze turistiche e all'aumento dell'inquinamento sulla città di Fano, si impiegano dai trenta ai quaranta minuti a fronte dei venti minuti di tempo occorrenti per percorrere il tratto autostradale Fano-Ancona;

i costi economici e sociali di tale situazione stanno diventando enormi;

va inoltre considerato che l'ubicazione dell'attuale casello di Pesaro era fun-

zionale al collegamento con la città di Urbino, che non a caso fu realizzato sulla strada che collegava le due città, mentre oggi la strada di collegamento veloce sta nella parte sud di Pesaro —:

se, in ragione di tutte queste motivazioni, non consideri utile e doveroso adoperarsi affinché la società Autostrade ripensi l'idea di ampliare l'attuale casello e di progettare invece un nuovo casello per Pesaro sud così come peraltro ha sollecitato il sindaco di Pesaro;

se non intenda comunque intervenire per risolvere la questione in maniera più rispondente alle esigenze effettive di utilizzo dell'autostrada per le comunità interessate. (4-10832)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che gli incrementi dei transiti registrati negli ultimi anni al Casello della A/14, nonché il maggior utilizzo del pagamento automatizzato dei pedaggi, hanno reso inevitabile la programmazione, da parte della concessionaria Società Autostrade S.p.A., dell'adeguamento della stazione all'entità e alle esigenze dell'utenza.*

Infatti, entro il prossimo anno il numero delle piste e degli automatismi saranno potenziati nell'ambito del più ampio ed articolato intervento di ampliamento delle strutture di stazione.

Quindi, il problema di accessibilità territoriale e di funzionalità del nodo autostradale in argomento, potrà trovare adeguata soluzione con intervento anzidetto.

Non risulta che l'attuale posizionamento del casello possa penalizzare il traffico verso Sud, che sarebbe costretto ad utilizzare il successivo casello di Fano, con problemi di attraversamento dell'abitato e della già « ipercongestionata » SS. 16. Le analisi svolte dalla Società Concessionaria sulle origini/destinazioni sia dei veicoli leggeri che di quelli pesanti in transito per i caselli di Fano e Pesaro, mostrano, invece, la prevalenza degli scambi con il Nord (Area romagnola).

Negli attuali programmi societari non rientra la realizzazione di un nuovo svin-

colo a sud di Pesaro, né in sostituzione dell'attuale casello (sito a Nord), né in alternativa ad esso.

A parere dell'ANAS, comunque, una nuova stazione a Pesaro non risulterebbe realizzabile sia per gli ingenti investimenti che comporterebbe sia perché non risolverebbe il problema, dato che il sistema viario lungo la direttrice adriatica riguarda prevalentemente la funzionalità delle strade statali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata di trasporto pubblico del comune di Roma, di Grottarossa, situato a Roma sulla via Flaminia, in una sede che fu di una fabbrica della Fiat, è costituito da capannoni di notevoli dimensioni (metri quadrati 100 per 20), i cui tetti a spiovente sono ricoperti con pannelli realizzati con fibre d'amianto;

a detta del personale impiegato nel deposito, la copertura, oltre ad essere vecchia di venticinque anni, è anche molto bassa, visto che i capannoni erano progettati per ospitare le auto prodotte dalla vecchia fabbrica Fiat;

ciò provocherebbe una notevole presenza nociva di polveri di amianto, che verrebbero quotidianamente respirate dai lavoratori impiegati nei capannoni;

l'azienda Atac, nonostante le numerose denunce in proposito, non è mai intervenuta per modificare le suddette coperture in amianto;

tutto ciò sembra contrastare apertamente con quanto stabilito dalle direttive Cee 477/83 e 387/91, relative alle limitazioni della presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, direttive che, tra l'altro,

sembrano essere state recepite dall'ordinamento italiano con diversi provvedimenti tra cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la legge n. 833 del 1978, il decreto legislativo n. 277 del 1991;

non si comprende per quali motivi l'azienda Atac non ha ancora provveduto a rimuovere la suddetta struttura che, stando a quanto esposto, non fa altro che arrecare danno alla salute del personale dipendente dell'azienda stessa ed a quanti si trovano a respirare le polveri d'amianto —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per far sì che l'Azienda Atac di Grottarossa rimuova le strutture nocive, adeguandosi così alle direttive comunitarie, e consentendo al personale dell'azienda di svolgere la propria attività lavorativa senza subire danni alla salute. (4-07788)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame questo Ministero deve rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessariamente in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, che la competente Azienda U.S.L. RM/E ha richiesto alla Azienda A.T.A.C. la documentazione attestante l'adempimento, per il deposito di Grottarossa, degli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo n. 277/91, dalla Legge 257/92, dai Decreti ministeriali 679/94 e 1475/96, in relazione al controllo ed alla riduzione dei fattori di rischio legati all'amianto. Sembra che tale documentazione, messa a disposizione della A.U.S.L. competente, abbia dimostrato una situazione di regolare ottemperanza delle norme vigenti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base alla circolare ministeriale secondo cui ai detenuti politici si riducono al

minimo indispensabile i contatti col mondo esterno, impedendo loro, tra l'altro, di portare in cella libri rilegati, al carcerato Adriano Sofri è stato negato il permesso (richiesto con apposita domanda scritta) di leggere un libro sull'« affare Dreyfus »;

le disposizioni della predetta circolare erano state emanate per far fronte all'emergenza terrorismo di destra e di sinistra —:

quali provvedimenti intendano adottare perché, nel rispetto dei diritti umani, sia modificata la circolare di cui trattasi. (4-10580)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che le disposizioni relative al divieto di introdurre libri rilegati con copertine a dorso rigido vennero impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in vigore dell'articolo 90 dell'Ordinamento Penitenziario.*

Abrogata tale norma, con l'entrata in vigore della c.d. legge Gozzini, il divieto continuò ad essere osservato nei confronti di tutte le categorie di detenuti, in ossequio alla normativa generale che non consente l'introduzione e la detenzione di oggetti che possano compromettere l'ordine e la sicurezza interna.

Infatti, come l'esperienza ha nel tempo dimostrato, la rilegatura rigida di libri consente di occultare con facilità piccole lame (« capelli d'angelo ») o piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, in considerazione delle avanzate apparecchiature tecnologiche attualmente in grado di individuare oggetti anche di piccole dimensioni, l'Amministrazione ha recentemente ritenuto opportuno rivedere le disposizioni impartite in materia e ha diramato una lettera circolare con la quale è stato autorizzato l'ingresso di libri rilegati con dorso e copertina rigidi, sia se portati dai familiari in occasione dei colloqui, che se spediti al detenuto a mezzo posta.

Tali oggetti saranno, naturalmente, sottoposti agli adeguati controlli.

Per i detenuti sottoposti al regime speciale ex articolo 41-bis, 2 comma O.P. ri-

mangono in vigore le disposizioni impartite in materia nel passato.

Si comunica, infine, che i detenuti hanno la possibilità di utilizzare personal computers nelle sale adibite alla c.d. socialità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

la percentuale delle opere pubbliche programmate per gli anni 1996-2000 in Sicilia rispetto a quella relativa alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna;

quali siano le somme stanziare per ogni regione sopra evidenziata per il quinquennio citato. (4-10288)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Servizi Speciali ha comunicato i dati relativi alle opere pubbliche programmate per il triennio 1996-1998 ai sensi dell'articolo 14 della L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti Regioni:*

Anno 1996:

*Sicilia — 10.120;
Lombardia — 18.500;
Piemonte — 10.150;
Veneto — 5.750;
Liguria — 4.930;
Emilia-Romagna — 12.130.*

Anno 1997:

*Sicilia — 18.000;
Lombardia — 21.180;
Piemonte — 20.300;
Veneto — 11.300;
Liguria — 8.900;
Emilia-Romagna — 15.800.*

Totale miliardi:

Sicilia — 28.120;

Lombardia — 39.680;

Piemonte — 30.450;

Veneto — 17.050;

Liguria — 13.830;

Emilia-Romagna — 27.930.

I predetti dati sono calcolati in relazione alle somme stanziare sui capitoli 8405 - 8419 e 4501 dello stato di previsione del bilancio di questo Ministero.

Per quel che concerne le opere da programmare per l'anno 1998, si presume che le somme che saranno stanziare permetteranno di mantenere lo stesso livello di finanziamento del decorso esercizio.

La citata Direzione ha inoltre precisato che per la Regione Sicilia sono stati finanziati 8 interventi, per un importo pari a L. 145.756.744.530, con riguardo al piano di intervento comunitario per le risorse idriche-aree depresse.

Nell'ambito del Piano Triennale 1997-1999, di recente approvazione, l'ANAS ha previsto per la Regione Sicilia l'assegnazione di L. 930. mld., così suddivisi:

L. 410 mld (Piano Triennale 1997/1999)

L. 100 mld (Unione Europea - Quadro Comunitario di Sostegno)

L. 420 mld (C.I.P.E.).

Per le altre Regioni di cui si fa cenno nell'atto ispettivo, sono state previste le seguenti assegnazioni, tutte comprese nel Piano Triennale 1997-1999:

Lombardia — L. 1.119 mld;

Piemonte — L. 668 mld;

Emilia-Romagna — L. 621 mld;

Veneto — L. 379 mld;

Liguria — L. 249 mld.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano i motivi per cui vengano finanziati consistentemente giornali facenti capo a grossi gruppi industriali e finanziari, mentre nessun finanziamento viene erogato a quelli piccoli, che non hanno interessi di parte, ma che assolvono seriamente ad un ruolo di libero pensiero e di libertà, ed i motivi per cui vengano finanziati organi di stampa di partiti ormai inesistenti, che non hanno una rappresentanza parlamentare;

quale sia il costo dei finanziamenti degli ultimi tre anni ai grossi giornali, nonché a quelli di partito;

se risultino ancora finanziati i quotidiani *Avanti!*, *La Voce repubblicana* e *L'Umanità* e per quali importi e come si concili il finanziamento con la pratica inesistenza di rappresentanza parlamentare, trattandosi di partiti che costituiscono ad avviso dell'interrogante, ormai solo un ricordo. (4-12695)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in merito all'erogazione di contributi ad alcuni giornali, si fa presente quanto segue.*

È necessario precisare, in via preliminare, che non esiste per l'Amministrazione la possibilità di scelta delle imprese editrici alle quali vengono attribuiti i contributi, in quanto è la stessa Legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, a delineare le imprese che possono accedere ai contributi previsti dalla medesima legge.

In particolare si tratta di imprese editrici di giornali quotidiani costituite come cooperative giornalistiche o come società di capitali a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro.

Hanno titolo al contributo, inoltre, le imprese editrici di quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena, e tedesca delle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e Trentino-Alto Adige, oltre che

le imprese editrici di periodici costituite come cooperative giornalistiche e le imprese che editano giornali quotidiani all'estero.

Possono, altresì, accedere ai contributi anche le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da società di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro.

Contributi sono, infine, previsti dalla Legge 14 agosto 1991, n. 278, che reca modifiche ed integrazioni alla già citata Legge 250/90, anche alle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici che siano organi di forze politiche e che abbiano riportata in testata l'esplicita menzione della forza politica di cui sono organi.

Per quanto concerne poi i motivi secondo i quali vengono finanziati organi di stampa di partiti ormai scarsamente rappresentati in Parlamento, si precisa che per poter accedere al contributo, come stabilisce la legge, basta che la forza politica abbia anche solo due rappresentanti eletti nelle Camere ovvero uno nelle Camere ed uno nel Parlamento Europeo. Tale requisito è provato da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza da parte dei parlamentari interessati, certificata dalle Camere di cui fanno parte. Si spiega, in tal modo, la possibilità di fruizione dei contributi anche da parte di partiti attualmente scarsamente rappresentati in Parlamento.

Si evince, pertanto, che non esiste alcuna possibilità per l'Amministrazione di scegliere il tipo di impresa, piccola o grande che sia, a cui erogare i contributi. È la legge stessa, infatti, a far nascere un diritto soggettivo all'ottenimento dei contributi stessi in capo alle imprese in possesso dei requisiti previsti.

Per quanto riguarda il costo dei finanziamenti ai giornali di movimenti politici, si fa presente che ammonta a L. 40.383.739.000 per l'anno 1993, a L. 40.825.183.000 per l'anno 1994 e a L. 42.207.462.820 per l'anno 1995.

In merito all'ultimo quesito posto dalla S.V. On.le circa l'ammontare dei contributi erogati ad alcune testate si precisa che:

— l'impresa editrice della testata « L'Avanti » ha ricevuto contributi solo fino all'anno 1991;

— l'impresa editrice della testata « L'Umanità » ha ricevuto contributi per l'anno 1992 nella misura di L. 1.533.990.000, per l'anno 1993 nella misura di L. 1.758.328.000 e per l'anno 1994 nella misura di L. 1.667.259.000, mentre per l'anno 1995 non ha ricevuto contributi non avendone fatto domanda;

— l'impresa editrice della testata « La Voce Repubblicana » infine ha ricevuto contributi per l'anno 1993 per L. 4.435.510.000, per l'anno 1994 per L. 4.132.563.000 e per l'anno 1995 per L. 2.526.137.660.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

MANTOVANO. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

fra le voci che compongono la somma complessiva da versare a titolo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli vi è il contributo al servizio sanitario nazionale, pari al 6,5 per cento della tariffa base dell'assicurazione. Si tratta di una tassa anomala, sia perché, a differenza della « tassa sulla salute » versata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è deducibile dal modello 740 (o 730), sia perché è su di essa si calcola il contributo al Servizio sanitario, pari all'imposta del 12,5 per cento sulle assicurazioni — si realizza così una « tassa sulla tassa » —, sia perché secondo taluni commentatori, intervenuti in proposito sulla stampa di settore, la ragione della sua imposizione andrebbe individuata nel risarcimento delle spese di pronto soccorso per incidenti causati da chi guida: non si comprende perché analoga imposizione non riguarda tante altre attività a rischio di sinistri;

peraltro i servizi di pronto soccorso non appaiono sempre in grado di garantire la tempestività necessaria a evitare eventi letali; poche regioni, per esempio, dispongono di un efficace servizio di eliambulanza, che pure, riducendo i ritardi nell'avvio delle terapie di salvezza, consente la contrazione delle somme erogate per il risarcimento delle vittime decedute, o interessate da lesioni gravissime. Non è chiara la ragione per la quale, a seguito di un accordo fra i ministeri competenti e le compagnie di assicurazione, il contributo del 6,5 per cento non venga destinato, fra l'altro, per allestire in ogni regione un adeguato servizio di eliambulanza —

quali siano le ragioni della presenza, fra le voci che compongono la somma complessiva da versare a titolo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli, del contributo al servizio sanitario nazionale, pari al 6,5 per cento della tariffa base dell'assicurazione;

quali iniziative intendano adottare per garantire per tutte le regioni un efficace servizio di eliambulanza, se necessario attingendo dal fondo costituito dall'accumulo delle ritenute nella predetta misura del 6,5 per cento. (4-08871)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'articolo 11-bis, inserito dal D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 175, nel testo della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »), prevede espressamente l'applicazione di un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: esso risulta sostitutivo «delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale nei confronti dell'assicuratore.... », ai fini del rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione degli stessi veicoli e natanti.

Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze, mentre l'assicuratore ha il diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo stesso.

Dal disposto della norma emerge che il contributo rappresenta forfettariamente il corrispettivo che le compagnie di assicurazione devono versare al Servizio Sanitario Nazionale per le cure prestate dai pubblici Presidi di assistenza sanitaria ai danneggiati dalla circolazione che tale corrispettivo remunera non una specifica tipologia di prestazioni (pronto soccorso o servizi di emergenza), bensì la generalità delle prestazioni erogabili a seguito di infortuni.

Occorre ricordare, inoltre, che, diversamente da quanto affermato nell'atto in esame, la deducibilità del contributo in questione ai fini IRPEF spetta nella stessa misura delle altre spese mediche.

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di destinare le somme versate dalle compagnie di assicurazione all'allestimento di un « adeguato servizio di eliambulanza » in ciascuna Regione, si precisa che tali somme confluiscono in forma indistinta nel Fondo Sanitario Nazionale e che ogni decisione in merito al relativo utilizzo viene assunta dalle stesse Regioni.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MARTUSCIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

la 13° Commissione permanente del Senato sta svolgendo un'indagine conoscitiva sullo stato del sottosuolo napoletano, in seguito ai noti ultimi eventi, anche dolorosi, verificatisi nei mesi scorsi;

dalle audizioni è emersa una completa mancanza di coordinamento tra il centro e la periferia, che continua a ritardare una strategia complessiva ed unica delle importanti problematiche connesse;

i Ministri auditi hanno dichiarato di voler predisporre un piano di interventi economico-finanziari per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

è necessario intervenire per il disinquinamento dell'intero Golfo di Napoli;

la rete fognaria di Napoli, con uno sviluppo di circa cento chilometri, in buona parte risale ancora all'epoca borbonica, per la particolare conformazione orografica della città si sviluppa su tre livelli: 1) la zona alta ad una quota superiore a metri 12,50 sul livello del mare, il cui « collettore alto » parte da Piazza Carlo III ed arriva a Piedigrotta, dove prende la denominazione di emissario di Cuma; 2) la zona media, ad una quota tra metri 4,50 e 12,50, il cui « collettore medio » parte da piazza Garibaldi e giunge a Piedigrotta in apposita vasca, dove le elettropompe sollevano le acque sversandole nell'emissario di Cuma; 3) la zona bassa, ad una quota tra metri 2,00 e 4,50, servita da due collettori, uno ad oriente e l'altro ad occidente: il collettore basso orientale, che ha origine in via Marina, arriva all'inizio di via B. Brin e presso piazza Duca degli Abruzzi, sversa a mare le acque; il collettore basso occidentale è costituito da due rami che portano le acque luride in una vasca sottoposta al fabbricato dell'impianto di sollevamento ubicato nella villa comunale;

nel progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli (P.S. 3) era previsto il comprensorio n. 2, relativo all'area Napoli est; tale comprensorio prevedeva la costruzione di un megaimpianto di depurazione nell'area di San Giovanni a Teduccio;

la ex Cassa prevedeva di costruire questo impianto per il trattamento di sette metri cubi al secondo circa di portata nera e trentacinque metri cubi al secondo circa di portata di pioggia, con il compito di depurare i liquami provenienti dalla zona orientale di Napoli e dai comuni vesuviani di Portici, Ercolano e Torre del Greco;

una volta costruito l'impianto di Napoli est, quest'ultimo avrebbe gradual-

mente sostituito il piccolo ed allora obsoleto impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio, costruito, per altro, vicino alla costa ed in luogo densamente abitato (all'attualità tale impianto è stato riammodernato dal commissariato straordinario del comune di Napoli con i fondi post terremoto);

la Casmez, nel 1990, ha trasferito parte dei collettori già costruiti e l'area dell'impianto di depurazione di Napoli est alla regione Campania, che ha avviato la costruzione dell'impianto ed il completamento di alcuni collettori;

allo stato, per la fine del 1997, l'impianto di depurazione con l'emissario a mare e le condotte sottomarine verrà completato in una prima linea funzionale e funzionante;

occorrerà, nel seguito, prevedere il completamento di una seconda linea ed il finanziamento per l'adeguamento alla nuova normativa europea (n. 217 del 1991);

della rete dei collettori è già completato il collettore alto orientale per la raccolta dei liquami della zona orientale di Napoli, mentre il collettore basso orientale, in parte finanziato con i fondi europei « Pop », e che in parte deve essere finanziato con nuovi fondi, deve essere ancora realizzato;

nel progetto del basso orientale è prevista anche una modifica funzionale del collettore medio orientale, che consentirà la raccolta di tutti i liquami del centro di Napoli per inviarli all'impianto di depurazione di Napoli ovest-Cuma;

il secondo collettore già realizzato è il collettore vesuviano, che parte dalla stazione di Bagno Nuovo in Portici per arrivare all'impianto di Napoli est. Era previsto inoltre l'allaccio di ulteriori tre tronchi di collettori in testa al predetto collettore vesuviano: Torre del Greco, primo lotto; Torre del Greco, secondo lotto; Napoli sud, collettore litoraneo Portici;

il primo lavoro - Torre del Greco, primo lotto - serve la parte alta di Portici ed Ercolano ed è in corso di realizzazione da parte della regione Campania (finanziato con la prima annualità della legge n. 64 del 1986);

il secondo lavoro - Torre del Greco, secondo lotto - (finanziato con la seconda annualità della legge n. 64 del 1986) si congiunge al primo lotto e serve Torre del Greco ed Ercolano (nel finanziamento era prevista anche la Stazione di sollevamento del macello che solleva i liquami di Ercolano e li invia nel primo lotto di Torre del Greco);

il terzo lavoro - collettore litoraneo Napoli sud - a servizio del comune di Portici, era in corso di esecuzione da parte della regione Campania. Il comune di Portici e la sovrintendenza hanno tardato ad esprimere un parere ed a concedere la relativa autorizzazione;

l'impianto di depurazione di Cuma ha vissuto circostanze che ne hanno condizionato il funzionamento e ne hanno determinato un peggioramento d'impatto ambientale;

a seguito dei fenomeni tellurici e del bradisismo che hanno interessato tutta la fascia flegrea, si sono verificati dal 1984 al 1989 fenomeni consequenziali di dissesto in alcuni punti del collettore borbonico che porta le acque fecali all'impianto di Cuma attraverso un percorso di 17 chilometri circa (vedi voragini verificatesi in occasione di « Italia '90 » nel Parco San Paolo) e frane che hanno interessato anche il collettore di Monte Ruscello. Le sabbie che si sono accumulate provenienti dal collettore borbonico, che per effetto del bradisismo si è deformato, hanno invaso tutti i settori di trattamento ed hanno favorito la sedimentazione delle acque fecali più del necessario, provocando maggiori immissioni di idrogeno solforato -:

se quanto sopra risponda a verità;

se intendano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, anche mediante apposite conferenze di servizio:

a) avviare la realizzazione con urgenza del collettore basso orientale, anche per eliminare l'inquinamento della darsena Marinella del porto di Napoli;

b) rifinanziare l'intervento revocato con delibera Cipe dell'ottobre 1993 del secondo lotto Torre del Greco;

c) in ordine al collettore litoraneo Napoli sud, rifinanziare il lavoro revocato recentemente dal Cipe. Si precisa che tale collettore, posizionato a fianco della ferrovia, risolverebbe tutti i problemi fognari di Portici, in quanto le fogne comunali, per caduta quindi senza alcun sollevamento, avrebbero potuto allacciarsi al collettore litoraneo, in tal modo i liquami sollevati nella stazione di Bagno Nuova (nel progetto), avrebbero così raggiunto, attraverso il collettore vesuviano (già costruito), l'impianto di depurazione di Napoli est. Si tiene a precisare che, in assenza della realizzazione di tutti i collettori sopra citati, non possono arrivare tutti i liquami previsti all'impianto di depurazione di Napoli est, vanificando, di fatto, tutte le opere costruite prima della ex Casmez e completate poi dalla regione Campania, nel disegno progettuale complessivo per il disinquinamento della zona orientale di Napoli;

d) finanziare la regione attraverso il piano triennale 1994-1996, così come più volte richiesto dalla stessa regione per la ristrutturazione del collettore borbonico, per un importo di trentaquattro miliardi di lire;

e) riassegnare i centotrentatré miliardi (o quanti rideterminati) ai sensi della legge n. 64 del 1986 che il ministero, con delibera Cipe del 31 dicembre 1992, revocò e che erano necessari per il completamento dell'impianto di Cuma, nonostante alcune opere fossero già state iniziate dalla regione; le opere revocate avrebbero anche consentito: 1) autoproduzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto (cogenerazione); 2) insonorizzazione acustica di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, che avrebbe consentito l'azzeramento dell'impatto acustico; 3) trattamento termico dei fanghi, che

avrebbe consentito la realizzazione del novanta per cento della produzione dei fanghi con conseguente risparmio di numerosi miliardi per il conferimento in discarica dei fanghi e riduzione al minimo dell'impatto ambientale; 4) condotte sottomarine, che avrebbero salvaguardato le spiagge litorali; 5) automazione e telecontrollo dell'impianto di depurazione.

(4-08559)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'ufficio periferico ex Agensud di Napoli ha fatto presente quanto segue:*

L'impianto di depurazione di Cuma (Prog. PS 3/45) è stato realizzato dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e consegnato alla Regione Campania, con verbale in data 23.02.89, che è succeduta in tutte le competenze già precedentemente esercitate dalla citata Cassa;

il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione e rete di collettori di Napoli-Est (Prog. PS 3/145) è stato realizzato solo in parte dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno. Il completamento delle opere, tuttora in corso, è a cura della regione Campania alla quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 64/86 — Delibera 157/84, il progetto è stato trasferito.

La possibilità di finanziamento di nuove opere, pertanto, rientra nella competenza regionale.

Sulle opere di cui trattasi — costruzione collettori, rete fognaria ed impianti di depurazione — nel caso interessino aree demaniali marittime, all'ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Napoli possono essere richiesti pareri, ai sensi dell'articolo 12 del Reg.to C. di navigazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

MOLINARI e PITTELLA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con deliberazione n. 463 del 13 marzo 1989 della Usl n. 2 di Potenza, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento della gestione provvisoria delle farmacie uniche rurali site nei comuni di Abriola e Baragiano;

con deliberazione n. 807 del 12 maggio 1989 della Usl n. 2 di Potenza veniva approvata la graduatoria dei concorrenti di cui al suddetto avviso pubblico, e veniva quindi affidata al dottor Antonio Coiro, nato a Cerreto Sannita (Benevento) il 27 aprile 1935, primo classificato nella graduatoria, la gestione della farmacia unica rurale sita nel comune di Baragiano a decorrere dal 12 giugno 1989;

successivamente la regione Basilicata, con delibera n. 9139 del 30 dicembre 1996 bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nei comuni della provincia di Potenza, compreso Baragiano;

a suddetto concorso non poté partecipare il Coiro Antonino, poiché il ministero della sanità ha adottato un provvedimento che pone il limite di sessanta anni, limite inesistente nel 1989 —

quali iniziative intendano assumere per sanare i diritti acquisiti del Coiro, ma anche di altri soggetti che si trovano nella identica situazione. (4-09120)

RISPOSTA. — *In riferimento alle problematiche sollevate nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno ricordare che, in base alla normativa oggi in vigore (Legge 2 aprile 1968, n. 475; Legge 8 novembre 1991, n. 362; D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298), viene attribuita agli Enti locali la predisposizione e la revisione periodica della pianta organica delle sedi farmaceutiche, l'autorizzazione ad aprire una farmacia, l'espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.*

Peraltro, nel caso del Dott. Antonio Coiro, nato il 27 aprile 1935, non ammesso a partecipare al concorso pubblico per il

conferimento di sedi farmaceutiche bandito dalla Regione Basilicata con delibera n. 9139 del 30 dicembre 1996, non è stato applicato un provvedimento del Ministero della Sanità, bensì l'articolo 4, comma 2, della citata Legge n. 362/1991, che ha stabilito la partecipazione al concorso provinciale per titoli ed esami, bandito dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, di tutti i cittadini di uno Stato membro della Comunità Europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici ed iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

i negozi del centro storico di Bologna, con la loro tradizione e storia, rischiano di chiudersi;

fino ad oggi, purtroppo, non vi è stato un piano dell'amministrazione comunale atto a tutelare un patrimonio storico che viene così quotidianamente sacrificato da iniziative messe in atto da società private che, naturalmente, perseguono, per loro stessa vocazione, fini che spesso contrastano con gli interessi generali;

nel 1989, infatti, gli immobili tra via Marchesana, de' Musei, angolo via Clavatura, sono stati venduti dal Credito romagnolo alla società Ciosso;

da allora ad oggi gli inquilini sono stati in gran parte sfrattati e gli avvisi di sfratto sono stati recapitati anche ai negozi che da sempre rendono l'isolato caratteristico e pieno di vita;

sin dall'inizio i negozianti hanno cercato di trattare con la società senza tuttavia avere alcuna risposta —:

quali valutazioni intenda esprimere sulla vicenda esposta;

se non intenda attivare tempestivamente ogni iniziativa di competenza del Governo al fine di salvaguardare un patrimonio artistico e culturale di tutti i cittadini bolognesi, tutelando così anche i negozi storici della città ed evitando che il centro cittadino venga snaturato con la costruzione di garage e banche, facendo scomparire una tradizione multisecolare, rendendo Bologna città senza anima e privandola della propria storia e cultura;

se non ritenga necessario, tutelando così il lavoro di tanti commercianti, preservare gli stabili in questione, per lo più riconosciuti beni storici dal ministero dei beni culturali e ambientali, su proposta della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici dell'Emilia, coniugando in tal modo le esigenze della collettività e dei privati. (4-13290)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto si riferisce ad un complesso architettonico situato nel cuore del centro storico bolognese, nel cosiddetto « quadrilatero » caratterizzato dalla presenza di numerose e talora antiche attività commerciali, sviluppatasi attorno al tradizionale mercato alimentare del centro storico cittadino (il « Mercato di mezzo »).*

Più precisamente l'oggetto dell'interrogazione riguarda due fabbricati adiacenti di antica origine, rimaneggiati negli anni 1928-30 e denominati Palazzo Salimbeni, posto tra le vie Clavature, Marchesana, De' Musei e piazzetta della Vita e Palazzo Mainetti — Sanmarchi, situato accanto al primo, tra le vie Clavature, Marchesana, De' Toschi e De' Foscherari.

Per quanto concerne la tutela architettonica si fa presente che entrambi gli immobili sono sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — articolo 71, per vincoli emessi ai sensi della legge n. 364 del 1909, con notifiche del 23 giugno 1920 (Palazzo Salimbeni) e del 22 settembre 1920 (Palazzo Mainetti-Sanmarchi).

Ciò premesso, posto che tali provvedimenti consentono naturalmente la salva-

guardia delle caratteristiche architettoniche dei due fabbricati, ma non delle attività commerciali in essi svolte, con l'interrogazione in questione si chiede una tutela specifica per gli esercizi storici, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 2 della suddetta legge n. 1089 del 1939.

A tale proposito si precisa che, nell'ambito della normale attività di tutela del patrimonio storico bolognese, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna ha predisposto, specialmente negli ultimi anni, alcuni provvedimenti di tutela di negozi storici, ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Ne sono esempi i provvedimenti emessi relativamente alle librerie storiche « Veronese » (decreto ministeriale 5.6.1992) e « Nanni » (decreto ministeriale 16.6.1995) e alla cartoleria « Al Palombo » (decreto ministeriale 6.7.1995), locali questi situati all'interno del « quadrilatero » ed anzi posti nelle immediate vicinanze dei due fabbricati oggetto della presente interrogazione.

Nel caso in esame si ritiene che il problema - considerato nella più ampia prospettiva di una complessiva salvaguardia della vocazione commerciale del comparto - possa essere ad oggi affrontato di concerto con l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento all'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Nel contempo la predetta Soprintendenza, da parte sua, ha assicurato che, in linea con l'attività vincolistica perseguita da tempo, valuterà l'opportunità di sottoporre alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939 - articolo 2 - quei locali storici che presentano i requisiti di specifico interesse per la storia e la cultura della città.

Si segnala infine che questo Ministero si è fatto promotore del disegno di legge concernente « Norme per le città storiche » (A.C. 4015), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, che contiene anche disposizioni a tutela di locali luogo di tradizionali attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

NARDINI e DE CESARIS. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nel 1992, senza alcun preavviso e senza autorizzazione da parte degli enti locali, una ditta procedeva all'abbattimento di un querceto secolare per iniziare i lavori di costruzione di una nuova stazione dell'arma dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Trieste;

contro questa costruzione prevista all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni e cioè in una della parti ambientalmente e culturalmente più preziose della città di Trieste si era mobilitata l'opinione pubblica triestina riuscendo a bloccare temporaneamente i lavori;

la realizzazione di una caserma in quel sito risulta non solo in contrasto con tutte le norme urbanistiche e con il codice della strada ma con lo stesso buon senso poiché viene collocata in una strada stretta e dagli accessi spesso impediti;

il parco dell'ex ospedale psichiatrico, sede della nascita e dello sviluppo della riforma basaliana, deve essere oggi restituito integro alla città;

improvvisamente sono ripresi i lavori di sbancamento di parte del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico triestino per realizzarvi la stazione dell'arma dei carabinieri;

tutta la popolazione del rione di San Giovanni in cui ha sede il parco si sta mobilitando per impedire la distruzione di un parco che, come si è detto, ha un altissimo valore ambientale e paesaggistico;

tale costruzione, iniziata secondo le procedure speciali che consentono all'Arma di edificare senza nessun vincolo urbanistico, risulta contrastante con le previsioni del piano regolatore appena approvato dal comune di Trieste;

l'edificato insiste in un'area vincolata dalle belle arti ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

i lavori di sbancamento hanno già portato alla demolizione del muro di cinta del comprensorio anch'esso tutelato dalle belle arti;

tale progetto contrasta con il piano di riqualificazione del parco e con la viabilità approvati nel piano regolatore comunale e con le ipotesi di valorizzazione dell'area prospettate dalla Fondazione Benetton e su cui hanno concordato sia il comune che le forze dell'ambientalismo triestino;

i cittadini non sono contrari alla presenza dell'arma ed anzi hanno fatto presente che nel quartiere esistono numerosi altri siti alternativi, tra cui anche caserme dismesse ed edifici pubblici inutilizzati, dove collocare la stazione;

la stazione verrebbe collocata su di una strada stretta e nei pressi di una curva e risulta quindi del tutto inadatta alla sistemazione delle automobili dell'arma ed in contrasto netto con le previsioni del codice della strada in merito ai parcheggi;

per maggiore scandalo risulta non si tratti di una stazione operativa ma di una foresteria e che proprio per questo viene collocata in mezzo ad alberi secolari;

la collocazione di una zona militare nel parco impedirebbe l'uso dello stesso alla popolazione;

risulta all'interrogante che il comando locale dell'arma sia disponibile ad una collocazione alternativa poiché tale localizzazione sarebbe stata determinata da una commissione nord-est dell'arma senza interpellare i comandi di Trieste —

se siano a conoscenza dei fatti;

se intendano intervenire al più presto per bloccare i lavori di sbancamento del parco;

se intendano contattare gli enti locali per stabilire di comune accordo un sito alternativo;

se intendano verificare per quale motivo il sovrintendente alle belle arti non sia intervenuto a tutela di un bene vincolato.

(4-11155)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si risponde alla luce delle notizie fornite dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli-Venezia Giulia.

In data 6.12.1985 a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ing. Capo dell'ufficio del Genio Civile di Trieste unitamente al Comandante Provinciale dei Carabinieri pro tempore è stato redatto un verbale dal quale è risultata l'idoneità dell'area individuata per la costruzione della Stazione dei Carabinieri nel Quartiere di S. Giovanni in Trieste.

Tale area inizialmente destinata dal Piano Regolatore Comunale all'Unità Sanitaria Locale n. 1 triestina, è stata da quest'ultima valutata favorevolmente con nota del 28.04.87.

Successivamente in data 25.05.90 il Comune di Trieste ha dichiarato che l'area di cui trattasi è ubicata in zona per servizi e attrezzature, di interesse generale, tra cui la Difesa e Pubblica Sicurezza.

Pertanto, essendo la caserma equiparata alla Difesa Militare, in data 26.09.89 il Comitato Misto Paritetico, composto da Organi dello Stato e della Regione Autonoma, ha espresso parere favorevole al progetto in questione.

Con Decreto Provveditoriale n. 5818 dell'11.10.91 è stato approvato il progetto esecutivo di detta opera per l'importo complessivo di Lire 3.607.601.000, confermando l'esecuzione, in concessione alla EdilPro S.p.A. ora Servizi Tecnici S.p.A di Roma, dei relativi lavori.

Il Comune di Trieste con nota del 6.8.1992 a seguito del nulla osta concesso per l'area in data 18.9.89, ha precisato che nella zona non sussistono vincoli né di natura ambientale-paesaggistica né idrologica-forestale.

È stato inoltre riferito che l'area prescelta, come specificato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota 20.02.1992, ricade in zona di verde urbano che non può essere considerata bosco ai sensi della legge n. 431/91.

La Concessionaria dell'opera, a seguito di gara esperita ha affidato i lavori all'Impresa Marin di Remanzacco che, in data

30.07.92 ha iniziato gli stessi procedendo all'abbattimento di alcuni alberi a basso fusto.

Tale ditta è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza n. 3851 del 7.11.1992.

Di conseguenza la Società Concessionaria con nota del 20.09.1994 ha comunicato al Provveditorato OO.PP. di Trieste di aver risolto il negozio giuridico con la fallita Impresa Marini.

Successivamente con D.P. n. 7741 dd. 14.09.1995 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi nell'importo complessivo di Lire 4.000.000.000 dichiarando gli stessi urgenti ed indifferibili.

In data 27.8.1996 la Servizi Tecnici S.p.A. ha comunicato di aver affidato i lavori all'Impresa CAEC da Comiso (RG) che in data 8.4.1997 ha dato inizio ai lavori con opere di sbancamento.

Il Provveditorato stesso comunica che attualmente è in corso il pagamento dell'anticipazione contrattuale e del 1° Stato di Avanzamento Lavori corrispondente a circa il 15 per cento dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

OLIVIERI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

non è una novità che la strada statale 43 della Val di Non, in Trentino, presenta gravi ed urgenti problemi che l'hanno resa nota sulle cronache dei giornali locali ed oggetto di interrogazioni parlamentari;

oramai da anni i cittadini costretti a transitare su quella strada corrono gravi rischi oltre che subire quotidianamente disagi dovuti al non completamento dei lavori;

in seguito alle torrenziali piogge delle scorse settimane vi sono state frane che non solo hanno aggravato la situazione compromettendo il transito, ma hanno esposto i viaggiatori a seri e fondati pericoli;

vi sono sul tratto Sabino-Rocchetta condizioni di stabilità del manto stradale del tutto insufficienti e non garanti della minima sicurezza agli automobilisti e soprattutto al traffico pesante;

il rischio di cedimento sottostradale della strada statale 43, nel tratto Sabino-Rocchetta, è molto più pericoloso della semplice frana che ostruisce la carreggiata;

la strada, oltre al traffico normale dei residenti e dei pendolari, sarà percorsa nel periodo estivo da numerosi turisti diretti nelle località di villeggiatura e quindi numerosissimi saranno i cittadini messi in serio pericolo dalle precarie condizioni di sicurezza e stabilità;

se non ritenga che debba, con ogni strumento utile, essere garantita la sicurezza ai cittadini;

se non reputi che sia necessario ed urgente intervenire tempestivamente per risolvere la situazione che, oltre a causare disagi, rappresenta di fatto un rischio grave per l'incolumità dei cittadini;

se non ritenga che debbano al più presto essere decisi ed attuati interventi adeguati e definitivi per rendere sicura la percorribilità del tratto di strada suddetto con adeguate opere di consolidamento e rinforzo della scarpata e delle banchine.

(4-12075)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che i lavori per rimuovere gli inconvenienti segnalati nell'atto ispettivo sono stati ultimati in data 6 agosto u.s., con due giorni di anticipo sul tempo previsto e che il competente Compartimento della viabilità dell'Anas, in stretta collaborazione con la Provincia di Trento, ha sempre garantito agli utenti stradali condizioni di percorribilità in piena sicurezza. Attualmente stanno per iniziare, lungo la statale n. 43 « della Val di Non », le opere di completamento del tratto Rocchetta-Mollaro con affidamento da parte dell'ANAS del tratto terminale « Crescino-Mollaro ».

L'Ente, infine, precisa che sono stati realizzati numerosi interventi di consolidamento e prevenzione in occasione ed in conseguenza dei recenti danni alluvionali subiti dalla stessa strada statale alla fine del trascorso mese di giugno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

con l'entrata in vigore della legge n. 32 del 1992 sono state indicate le priorità nell'erogare le somme di anno in anno stanziare per la ricostruzione post-terremoto ai sensi della legge n. 219 del 1981;

sovente succede che la ricostruzione degli immobili rientranti nelle priorità A) e B) della predetta legge n. 32 del 1992 non può avvenire se non con il coinvolgimento di immobili non rientranti nelle priorità e per i quali non sarebbe possibile erogare contributi per espresso divieto imposto dalla predetta legge n. 32, e ciò almeno fino a quando non sarà completata la ricostruzione degli immobili in priorità;

il Cipe, con deliberazione dell'11 ottobre 1994, al punto 2.3 stabilisce che va in ogni caso finanziata la spesa per gli ineludibili vincoli tecnici riferiti alle opere strutturali necessarie a rendere funzionale la ricostruzione o la riparazione delle unità abitative oggetto di finanziamento. Vale a dire che vanno finanziate tutte quelle opere che possono anche non essere riferite direttamente all'unità abitativa rientrante nella priorità ed oggetto di finanziamento;

le unità abitative non rientranti nella priorità ma facenti parte di complessi immobiliari nell'ambito dei quali sono comprese unità abitative in priorità, in ossequio a quanto specificato dalla predetta delibera Cipe, devono essere finanziate almeno con riferimento alle opere strutturali;

tale principio, però, nei comuni della provincia di Potenza viene applicato in maniera difforme, risultando dubbio se le opere strutturali relative alle unità abitative non in priorità (i cosiddetti trascinati) siano finanziabili al cento per cento oppure nei limiti del 30 per cento previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del testo unico n. 76/90, e se ai fini del calcolo del contributo erogabile, per le opere strutturali dei trascinati, si debba prendere in considerazione il contributo massimo ammissibile in generale o così come decurtato per le seconde case —:

come ritenga debba essere interpretata la normativa di riferimento con riguardo al finanziamento delle opere strutturali delle unità abitative non in priorità ma facenti parte di unità di intervento nelle quali sono presenti porzioni di immobili rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) della legge n. 32 del 1992 e se ai fini del calcolo del buono contributo per dette opere si debba tenere conto del contributo massimo ammissibile determinato secondo i criteri generali ovvero già ridotto al trenta per cento secondo quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del testo unico n. 76 del 1990. (4-12623)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del C.E.R., sulla base di quanto disposto dalla delibera CIPE 11.10.94, ha precisato che la spesa per le strutture condominiali, derivanti da ineludibili vincoli tecnici connessi con le unità abitative rientranti nelle priorità a e b della legge 219/1981, può essere finanziata nei limiti del contributo ammissibile, come approvato dalla Commissione ex articolo 14 legge n. 219/81 in base alla normativa recata dal T.V. n.16/1990. Solo nei limiti di tale contributo anche i privati non rientranti nelle priorità a e b previste dalla citata legge (i cosiddetti trascinati) hanno una aspettativa di diritto meritevole di tutela nell'ambito di un progetto condominiale in cui sono presenti cittadini in priorità a e b.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in previsione delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, i rappresentanti della federazione dei verdi del comune di Spoltore (Pescara) si recavano sabato 18 ottobre 1997 presso l'ufficio del segretario comunale del succitato comune per depositare la lista dei candidati verdi al consiglio comunale;

mentre i rappresentanti di lista si accingevano al deposito della stessa, con qualche minuto di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il segretario comunale, davanti a numerosi testimoni, lasciava il suo ufficio, dicendo che i tempi era ormai scaduti e non intendeva procedere all'accettazione della lista;

le istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature, impartite dal ministero dell'interno agli uffici comunali sono chiarissime in proposito, tant'è che il paragrafo 11 della pubblicazione ministeriale n. 5 recita testualmente: « — opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione »;

l'atteggiamento inspiegabile del pubblico funzionario crea un danno gravissimo ai Verdi, esclusi così dalla competizione elettorale, e cancella, di fatto, i più elementari diritti di rappresentanza di una forza politica —

quali siano le sue valutazioni sui fatti testé rappresentati;

quali iniziative intenda assumere nei confronti del segretario comunale del comune di Spoltore;

quali provvedimenti intenda porre in atto, nell'immediato, per assicurare un corretto svolgimento delle elezioni e il diritto dei Verdi alla competizione elettorale.

(4-13220)

RISPOSTA. — *Quanto affermato dalla S.V. ha trovato riscontro negli accertamenti effettuati. La lista presentata dalla Federazione dei Verdi, in vista delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Spoltore non è stata, infatti, accettata dal segretario comunale perché presentata oltre le ore dodici di sabato 18 ottobre 1997.*

Per affermazione dello stesso funzionario, le operazioni sarebbero state chiuse allo scadere di tale termine, con rifiuto, nonostante le rimostranze degli interessati, di accettazione di ogni documentazione.

Tale comportamento non appare certamente conforme alle istruzioni diramate da questo Ministero con le consuete, apposite pubblicazioni, nelle quali, sulla scorta di decisioni giurisprudenziali, viene espressamente affermato che il segretario comunale non può esimersi dall'accettare, anche se fuori termine, la lista, in quanto allo stesso è affidato soltanto il compito di rilasciare ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e di rimmetterli immediatamente alla competente commissione circondariale.

Poiché in materia elettorale non è consentita l'adozione di alcun provvedimento di natura giustiziale, l'unico rimedio esperibile nella circostanza è costituito da un tempestivo ricorso agli organi di giustizia amministrativa.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PAROLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 giugno 1997 il Ministro dell'interno, rispondendo all'interrogazione presentata in data 28 gennaio 1997, ha reso noto che il prefetto di Lecco ha a disposizione un alloggio di servizio composto da tre unità immobiliari rispettivamente di metri quadrati 630, metri quadrati 86, oltre a metri quadrati 86 di autorimessa e metri quadrati 850 di giardino;

il canone per il suddetto alloggio di servizio ammonta a 152 milioni di lire più Iva;

le spese di manutenzione ordinaria, oltre alle forniture di luce, acqua e riscaldamento sono a carico dello Stato;

il Ministro afferma che l'alloggio è stato assegnato secondo il « regolamento di contabilità dello Stato per la locazione degli immobili destinati ad un servizio dell'Amministrazione statale »;

secondo il suddetto regolamento, tutti i prefetti in servizio nel territorio dello Stato italiano potrebbero godere degli stessi privilegi riservati al prefetto di Lecco —:

quanti siano i prefetti in servizio nel territorio italiano;

se esistono altri casi di assegnazione di alloggi simili per costi a carico dei cittadini pari a quello assegnato al prefetto di Lecco;

a quanto ammonti la spesa totale per gli alloggi di servizio per i prefetti su tutto il territorio italiano;

a quanto ammonti la spesa totale per la manutenzione ordinaria e la fornitura dei servizi quali elettricità, acqua e riscaldamento;

se non ritenga il Ministro interrogato che in un periodo di forti sacrifici dovrebbero essere rivisti regolamenti anacronistici che consentono a funzionari ministeriali di godere di privilegi e prerogative assurde ed ingiuste. (4-11345)

RISPOSTA. — *I Prefetti, titolari di prefetture in servizio nelle varie province, sono 100. Inoltre, due Prefetti svolgono le funzioni di Commissari del Governo di Trento e Bolzano.*

La spesa complessiva per l'assunzione in locazione di immobili adibiti a sedi degli uffici delle prefetture e ad alloggi di rappresentanza dei prefetti ammonta, annualmente, a £. 26.847.609.885. La somma suddetta è comprensiva della spesa per fornitura di acqua negli immobili acquisiti in locazione. Viceversa, per quelli demaniali, la spesa sostenuta nel 1996 per fornitura di acqua ammonta a £. 158.522.540.

Sempre con riguardo all'anno 1996, la spesa per la fornitura di energia elettrica alle prefetture ammonta a 4.792.961.210, mentre quelle per il riscaldamento a £. 5.175.073.700.

È utile precisare che le spese indicate sono riferite a tutti i locali delle Prefetture, compresi gli uffici, gli archivi, i locali di rappresentanza e gli alloggi prefettizi.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PISCITELLO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Bronte (ventimila abitanti) c'è un unico ufficio postale, che presenta gravi carenze strutturali;

i cittadini sono costretti a subire gravissimi disservizi provocati dalle croniche carenze di organico;

gli undici dipendenti devono garantire, nei due turni giornalieri, la gestione di diecimila movimenti mensili in conti correnti, oltre ai tremila pagamenti delle pensioni ed ai vari servizi, il tutto con l'ausilio di soli tre sportelli, suddivisi uno per il servizio raccomandate e gli altri per il servizio banco-posta;

i sopraccitati dipendenti non usufruiscono dal 26 novembre 1996, con l'ultimo contratto, del contributo della scorta di personale pari al 20 per cento, e spesso vengono per le stesse esigenze assegnati agli uffici postali dei vicini comuni di Malletto e Maniace;

le attrezzature sono insufficienti, il sistema dei computer è privo del gruppo di continuità e quindi, quasi elettrica, va in tilt, con conseguenze gravissime per tutti i cittadini, ed in particolar modo per gli anziani, costretti a rimanere in piedi ad attendere lunghe ed interminabili file, con il rischio oltretutto di essere fatti oggetto di atti criminosi;

l'ufficio, in data 9 giugno 1992, 13 settembre 1995, ha subito tre rapine ed

ancora oggi, dopo le diverse richieste, l'ufficio rimane privo di vigilanza, anche perché la stazione locale dei Carabinieri è a corto anch'essa di personale: cinque soli carabinieri per un territorio che per l'estensione è il secondo della provincia di Catania;

l'ufficio non è accessibile ai portatori di *handicap*, in quanto si attende ancora l'abbattimento delle barriere architettoniche;

l'ufficio a breve vedrà un incremento dei servizi Bancomat, titoli, prestiti, Bot, Cct —

se si intenda operare perché da subito si dia corso ad un potenziamento dell'organico;

se non si ritenga opportuno intervenire anche con una maggiore vigilanza, viste le precedenti rapine;

quale sia il motivo per il quale nonostante le ripetute richieste del direttore dell'ufficio, a tutt'oggi non si sia ancora provveduto alla sistemazione di un gruppo di continuità e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

quali siano le concrete prospettive per la realizzazione di un nuovo e adeguato sportello decentrato. (4-08416)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che il personale assegnato all'agenzia di base di Bronte, costituito da 11 unità dell'area operativa, risponde alle esigenze del servizio.*

Il predetto ufficio, che è stato oggetto, dal 1991 al 1995, di tre rapine nonché di un tentativo di rapina lo scorso mese di maggio, è sottoposto a vigilanza da parte dei carabinieri in servizio presso la locale stazione.

La competente filiale di Catania, nel precisare che è stata avviata la procedura per lo svolgimento della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, ha riferito di aver disposto l'esperimento di una indagine conoscitiva tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti ritenuti idonei a giustificare l'apertura di ulteriori punti di servi-

zio, quali la consistenza demografica della zona, l'eventuale presenza di attività economiche, la distanza dall'ufficio vicinioro, la prevedibile entità del traffico postale.

Se tali indagini daranno esito positivo è intendimento dell'ente procedere all'attivazione di una agenzia postale alla periferia di Bronte, atteso anche che il comune interessato si è dichiarato disponibile a cedere in uso dei locali in cui ubicare l'ufficio medesimo.

Nel frattempo il direttore dell'agenzia di coordinamento competente per territorio è stato sensibilizzato affinché ponga in essere qualsiasi iniziativa idonea a migliorare l'efficienza del servizio offerto alla locale clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PREVITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, via della Crescenza rappresenta un'importante collegamento viario tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti, in un tracciato ideale che dal grande raccordo anulare muove in direzione della Basilica di San Pietro;

via della Crescenza è una strada molto pericolosa in cui si formano, durante le ore di punta, lunghe file anche a causa di uno stretto ponte che impedisce il passaggio contemporaneo di autoveicoli procedenti in senso contrario —

se e quali iniziative intendano assumere per includere la ricostruzione del tracciato di via della Crescenza tra le opere pubbliche che saranno realizzate per il Giubileo dell'anno 2000. (4-05530)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale — Presidenza del Consiglio dei Ministri —, sulla base degli elementi forniti dal Comune di Roma, ha comunicato che la sistemazione e rettificazione del tracciato di via dei Due Ponti pur essendo stato individuato come un intervento ne-*

nessario al fine di perseguire un collegamento viario importante tra la zona Grottarossa-Vejo e Due Ponti-Cassia Flaminia non è stato inserito nelle proposte del Comune di Roma per problemi di disponibilità dei fondi.

Inoltre, l'Ente Nazionale per le Strade — interpellato al riguardo —, ha riferito che la strada che congiunge Via Due Ponti con Via Grottarossa, denominata Via della Crescenza, è comunale; pertanto lo stesso non ha su di essa alcuna competenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

PREVITI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

attualmente il tratto del grande raccordo anulare di Roma compreso tra le strade consolari Cassia e Flaminia è in molte ore del giorno intasato a causa del traffico intenso, e soprattutto a causa del fatto che questo tratto è ancora incredibilmente a due sole corsie per ogni senso di marcia, così come pure il ponte sul Tevere;

tale situazione determina ingorghi e file anche sulle due strade consolari in questione e in quelle limitrofe, causando problemi alla viabilità in buona parte della zona nord di Roma;

sembrerebbe che il progetto per la realizzazione della terza corsia del Gra in tale tratto, di competenza dell'Anas, non sia stato ancora neanche finanziato, a differenza di altri tratti forse meno importanti per la viabilità;

l'attuale situazione sembra essere non più oggettivamente tollerabile, anche alla luce dell'imminente celebrazione dell'Anno Santo che condurrà a Roma milioni di pellegrini —:

se non si ritenga opportuno assumere le dovute iniziative per accelerare la realizzazione, in tempi brevi, della terza cor-

sia del grande raccordo anulare nel tratto in questione e sul ponte sul Tevere.

(4-08468)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, con nota n. 1206 del 20.5.1997 ha comunicato che il progressivo adeguamento a sei corsie del Grande Raccordo Anulare è stato pesantemente condizionato dalla continua necessità di ottenere pareri da parte degli Enti territorialmente preposti e dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali.

Pertanto, è stato possibile procedere all'adeguamento per lotti forzatamente non contigui tra di loro, il che ha causato le lamentate turbative della normale viabilità.

Nell'ambito delle opere previste per il Giubileo 2000, si è ritenuto di dover procedere prioritariamente alla saldatura dei suddetti lotti in corrispondenza delle strettoie più impegnative.

Riguardo al tratto del G.R.A. di cui trattasi l'Amministrazione suindicata ha rappresentato che i progetti dei lavori di ampliamento, redatti dagli Uffici Tecnici del Compartimento ANAS di Roma in anticipo rispetto all'entrata in vigore della legge 109/94 (« legge Merloni »), non conseguirono i previsti pareri per i seguenti motivi:

Lotto 4° (tratto S.S.2 Cassia - S.S.3 Flaminia)

Interferenze di tipo archeologico in prossimità dello svincolo con la S.S.2

Lotto 6° (attraversamento del Tevere a Castel Giubileo).

Difficoltà di carattere approvativo causate dalle inconciliabili esigenze manifestate da associazioni ambientaliste, per le quali sarebbe opportuno un abbassamento del ponte progettato, e dall'Ufficio del Genio Civile per il Tevere, che ha già stabilito la quota al di sotto della quale è impossibile collocare il manufatto.

La necessità di conciliare esigenze diverse, e talora opposte, non ha tuttavia impedito di dare avvio alle procedure necessarie alla riprogettazione delle opere in argomento, alla luce delle osservazioni finora raccolte e delle sopraggiunte disposi-

zioni del Ministero dell'ambiente che rendono necessario sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale anche gli ampliamenti in situ delle strutture autostradali.

Pertanto, l'ANAS ha provveduto all'aggiornamento della cartografia esistente con i più recenti rilievi aerofotogrammetrici, all'esecuzione di indagini archeologiche preventive, alla predisposizione di sondaggi geotecnici, all'affidamento a liberi professionisti dell'incarico di progettazione di massima e di studio di V.I.A. (a seguito di gare di appalto di progettazione) del previsto ponte sul Tevere a Castel Giubileo.

Alla luce di quanto sopra esposto, appaiono manifeste le oggettive difficoltà nella realizzazione di grandi opere, difficoltà connesse alle procedure approvative che a loro volta sono rese complesse dalla normativa vigente, tanto più quando i lavori attraversano zone a caratterizzazione archeologica ed ambientale, anche se, nel caso di specie, si interviene su opere già esistenti.

Infine, allo stato attuale, all'Amministrazione in parola, non risultano stanziamenti di fondi destinati alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

PREVITI. — Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

dovrebbe essere prossima l'attivazione di alcuni importanti servizi nel nuovo ospedale oncologico Sant'Andrea dell'IFI, nel comune di Roma;

è prevista l'entrata in funzione completa di tale struttura nel 1998 ed è facile prevedere un afflusso notevole di pazienti, personale sanitario e familiari dei pazienti;

per collegare tale ospedale con il trasporto pubblico, è necessario adeguare l'attuale rete viaria, decisamente insufficiente;

è inoltre prevista la realizzazione di uno svincolo che colleghi il grande raccordo anulare di Roma al Sant'Andrea;

detto svincolo è indispensabile per il collegamento viario con il nuovo ospedale;

semberebbe inoltre che i lavori per detta opera non siano stati ancora finanziati —:

se non si ritenga opportuno e doveroso assumere le dovute iniziative per consentire che il nuovo ospedale Sant'Andrea possa essere adeguatamente e sollecitamente collegato con il trasporto pubblico e con il grande raccordo anulare. (4-08470)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei Lavori Pubblici, necessariamente sulla sola base degli elementi di valutazione in sua vece espressi dall'Ente Nazionale per le Strade e di quelli pervenuti, per diretta competenza, dalla Regione Lazio.

Da quest'ultima si sono avute conferme che lo stato di avanzamento dei lavori, tuttora in corso per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche, dovrebbe senz'altro consentire l'attivazione di una prima « Unità di degenza » del Presidio ospedaliero « Sant'Andrea » degli « Istituti Fisioterapici Ospitalieri - I.F.O. » di Roma entro il termine prefissato dell'11 maggio 1998.

Frattanto, a quanto risulta, la stessa Regione, con Delibera di Giunta regionale in data 31 luglio 1996, ha approvato un progetto espressamente finalizzato all'acquisto di arredi e di attrezzature ospedaliere, per il quale l'Amministrazione degli « I.F.O. » sta predisponendo apposita gara di appalto.

Più complessa, peraltro, appare la soluzione del concreto problema di corretto collegamento viario prospettata nell'interrogazione, sebbene il competente Assessorato regionale per la Salvaguardia e Cura della Salute non abbia mancato di interessare per tempo, al riguardo, il Comune di Roma, per l'attivazione di tutte le necessarie procedure di competenza.

Infatti, dall'Ente nazionale per le Strade si è dovuto apprendere che il progetto di collegamento tra lo svincolo del « Grande raccordo anulare » ed il nuovo Presidio ospedaliero « Sant'Andrea » era stato predisposto secondo la normativa vigente anteriormente alla legge n. 109 del 1994 e che,

quindi, non ha potuto conseguire i pareri « necessari » da questa ora prescritti.

Il progetto in materia presentato dal Comparto della Viabilità per il Lazio aveva individuato nella via di Quarto Annunziata il luogo ideale per la realizzazione dello svincolo di collegamento del Presidio con il « Raccordo anulare », ma poi, di fatto, tale studio non ha potuto aver seguito ed è stato accantonato, per due obiezioni di fondo, risultate al momento insuperabili per l'Ente: il Comune di Roma non ha ritenuto di poter condividere la soluzione proposta, senza peraltro opporre alcuna alternativa, mentre i responsabili del Presidio ospedaliero si sono addirittura espressi contro l'opportunità di tale raccordo viario, nella considerazione che l'ospedale non possiede un Servizio di Pronto Soccorso.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

PROCACCI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

i casi di intossicazione di ragazzi e bambini a causa della cattiva gestione delle mense scolastiche non riguardano soltanto Torino: purtroppo, si tratta di fatti episodici che si sono verificati anche in altre scuole di altre città —:

quali siano attualmente le modalità dei controlli delle mense scolastiche da parte degli uffici di igiene;

con quale frequenza vengano effettuati e se non vi sia necessità di un più attento e capillare piano di verifica delle mense su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga necessario un ferreo controllo sia sui cibi — per quanto riguarda provenienza, freschezza, mantenimento della catena del freddo e quant'altro — sia sul personale, che deve rispettare tutta una serie di norme igieniche, anche nella preparazione delle pietanze, sia sullo stato stesso di pulizia dei locali dove i ragazzi consumano il pasto;

se infine non ritenga utile esaminare la possibilità di introdurre cibi biologici

che, oltre a fare bene alla salute dei bambini, fanno ormai parte della dieta di molti alunni. (4-10256)

RISPOSTA. — In base a quanto riferito dalle competenti Autorità sanitarie del Piemonte per il tramite di quel Commissariato del Governo, la tossinfezione alimentare verificatasi in Piemonte nei giorni 21 e 22 maggio 1997, a seguito del consumo di pasti somministrati presso Mense scolastiche e presso la mensa universitaria di Torino, ha avuto dimensioni notevoli, poiché ha coinvolto circa 1.300 soggetti, di cui: circa 1.000 bambini che avevano consumato il pasto di mezzogiorno del 20 maggio presso le scuole del Comune di Moncalieri; circa 300 bambini fruitori del pranzo dello stesso giorno presso le scuole del Comune di Giaverno e 24 studenti ospiti della Mensa del Collegio universitario di Torino per la cena dello stesso 20 maggio.

Tutti i giovani intossicati hanno dovuto avere necessari contatti con i presidi sanitari e parte di essi è stata trattenuta e ricoverata presso vari Ospedali della zona, per sintomi tipici di quel quadro tossinfettivo che — in prevalenza — erano: febbre, nausea/vomito; astenia/sonnolenza; dolori addominali e, più sporadicamente diarrea.

Nell'esercizio delle proprie specifiche attribuzioni inerenti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, in base alla delega dello Stato disposta dall'articolo 7 della legge n. 833/1978 sul Servizio Sanitario Nazionale, l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte si è allora immediatamente attivato, in stretto raccordo operativo con i Servizi d'Igiene Pubblica delle Unità sanitarie territorialmente interessate.

Previa intese con l'Assessore alla Sanità della Regione, il Ministero della Sanità inviava due funzionari medici, incaricati di collaborare nella ricerca delle cause responsabili dell'evento morboso e di acquisire ogni utile elemento.

Tutti i pasti « collegati » alla tossinfezione risultavano preparati e forniti dall'Azienda « SOGERCO » di Borgaro Torinese, appaltatrice dei servizi di ristorazione delle scuole coinvolte e della Mensa del Collegio universitario di Torino.

Vagliata la composizione dei pasti così somministrati, gli alimenti che accomunavano i soggetti colpiti dalla patologia tossinfettiva venivano individuati nel tonno e nel mais; tuttavia, considerato che di fatto il tonno risultava consumato soltanto dai bambini, le indagini analitiche erano orientate soprattutto verso il mais.

Le inchieste epidemiologiche condotte dalle due Unità Sanitarie di Moncalieri e di Giaverno hanno fatto desumere un periodo di latenza della tossinfezione compreso fra le 18 e le 24 ore dall'ingestione del cibo.

Tutte le coproculture eseguite hanno dato esito negativo per germi patogeni quali enterobatteriacee, clostridi e stafilococchi, mentre l'accertata stabilità degli enzimi epatici induceva ad escludere la presenza di tossine epatotossiche, quali — ad esempio — le aflatossine.

Tale conclusione risultava poi confermata in sede analitica, anche per le ocratossine.

Quanto agli accertamenti doverosamente condotti sui campioni di alimenti, va detto che gli esami di laboratorio effettuati su una residua parte di cibo reperita presso l'impresa « SOGERCO » relativa a tonno ed a mais, a cura del Presidio dell'Agenzia regionale per l'Ambiente hanno tutti dato esito negativo per i batteri patogeni, per gli enterovirus, per le aflatossine, micotossine ed ocratossine nel mais — essendo queste le tossine più comunemente ricercate in caso di episodi tossinfettivi — e per alcuni pesticidi. A questo riguardo è stato anche possibile escludere la contaminazione accidentale del mais da sostanze altamente tossiche presenti nello stabilimento quali i « rodenticidi », le cui caratteristiche e le relative azioni cliniche, soprattutto ad effetto anti-coagulante, non sarebbero state compatibili con i quadri clinici effettivamente osservati nei soggetti vittime della tossinfezione.

Alcuni campioni di mais in scatola sono stati inviati anche all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino per la ricerca di tossine specifiche — « tricoteceni » — di difficile rilevamento e per la relativa prova biologica su topini.

L'esito del test « Elisa » sul campione di estratto metanolico di mais esaminato per la

ricerca dell'acido desossinivalenolo, più noto come « vomitina » è stato anch'esso negativo, come pure la relativa prova biologica allestita con quattro gruppi di topini (rispettivamente alimentati con solo mais, con mais mescolato a mangime, con mangime inumidito con il liquido di governo del mais), più un gruppo di controllo.

È invece, apparso assai significativo che le analisi effettuate sui campioni biologici prelevati dai vari pazienti ricoverati abbiano dato, in particolare, risultati che così possono riassumersi:

esito negativo le varie coproculture per la ricerca di germi patogeni, quali salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, stafilococchi, etc.;

risultato negativo le indagini analitiche per la ricerca di astrovirus e adenovirus;

accertata presenza di *Listeria Monocytogenes* nell'80 per cento circa degli esami compiuti sulle feci di bambini ricoverati presso l'Ospedale « Regina Margherita » di Torino e presso l'Ospedale di Moncalieri;

accertata presenza di *Listeria Monocytogenes* in un'emocultura.

Traendo le conclusioni da tutto il merito e rapido complesso di indagini coordinate dall'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, l'elaborazione delle cartelle cliniche di 202 bambini vittime della tossinfezione, tenendo conto del periodo d'incubazione, della prevalenza dei sintomi e della distribuzione dei valori di febbre, dei granulociti neutrofili e della « Proteina C reattiva »=P.C.R., ha dato precise indicazioni per un episodio di sepsi acuta.

Inoltre, l'esame batteriologico delle feci di pazienti ricoverati ha fornito una positività accertata per *Listeria Monocytogenes* nell'87 per cento dei casi, contro una media normale di « portatori sani » del 5 per cento circa, a bassa concentrazione.

Se ne è tratta, quindi, la conclusione che vi sia stata, nella fattispecie, un'intossicazione alimentare, appunto, da *Listeria Monocytogenes*, per la quale, tuttavia, sulla base

dei pur approfonditi dati acquisiti, non è risultato possibile stabilire una concreta correlazione con gli alimenti somministrati, comuni a tutti gli intossicati e, cioè, con il mais.

A quanto si è appreso, con deliberazione del 22 maggio 1997 la Giunta comunale di Moncalieri ha revocato il proprio precedente atto n. 545/1995, relativo all'aggiudicazione alla « SOGERCO SpA » di Borgaro Torinese della fornitura giornaliera di pasti caldi preconfezionati nella scuole materne, elementari e medie del Comune.

Frattanto, con determinazione dirigenziale del 1° giugno 1997, lo stesso Comune ha provveduto ad affidare a trattativa privata alle aziende « CAMST » di Moncalieri e « R.B » di Orbassano il servizio di refezione scolastica per le scuole materne, limitatamente al periodo 2-30 giugno 1997 e per « Estate ragazzi » dal 23 giugno al 25 luglio 1997.

Riguardo alle iniziative d'ordine generale a carattere normativo ed amministrativo, a cura del Ministero, inerenti a questo delicato settore, va detto che esse sono state numerose e di particolare rilievo, soprattutto negli anni più recenti, con specifico riferimento ai problemi della ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense ospedaliere, mense di istituti di ricovero per anziani o di assistenza per l'infanzia, etc.), nell'intento di assicurare che tutte le diverse operazioni di manipolazione, preparazione e movimentazione sia degli alimenti impiegati sia dei cibi pronti ottenuti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari, conformemente alle procedure dell'analisi dei rischi e dell'individuazione dei « punti critici », per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione dei prodotti e, quindi, di insorgenza di episodi di tossinfezione alimentare.

In ordine cronologico tali provvedimenti possono così richiamarsi:

il D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della Direttiva comunitaria 89/397 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare nell'articolo 6 relativo ad « infezioni ed intossicazioni alimentari », impone alle A.S.L. in cui si sia verificato un episodio tossinfettivo uno spe-

cifico obbligo di pronta comunicazione alla propria Regione, per l'attuazione di tutte le misure reputate indispensabili alla salvaguardia della pubblica salute, e di monitorare l'andamento della patologia denunciata.

Questo spiega, tra l'altro, nella fattispecie considerata l'immediato ed efficace attivarsi dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 « atto di indirizzo alle Regioni e Province autonome per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande », con il quale sono stati fissati ed emanati criteri uniformi per l'elaborazione e la predisposizione da parte delle stesse Regioni di appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli da effettuarsi regolarmente, in attuazione del già ricordato D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, nelle fasi della produzione, del confezionamento, della somministrazione e della commercializzazione degli alimenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la somministrazione, il relativo articolo 5 raccomanda, quali frequenze minime delle visite ispettive: 6 mesi per le mense degli istituti di ricovero per anziani, degli istituti di assistenza per l'infanzia e simili; 9 mesi per le mense scolastiche, ospedaliere e di solidarietà; 12 mesi per gli esercizi di pubblico ristoro, quali alberghi, ristoranti o trattorie, pizzerie, etc.

A questo proposito appare assai significativo che nel caso di specie, in attuazione di tali indicazioni, l'azienda fornitrice « SOGERCO » di Borgaro Torinese — secondo quanto attestato dalla competente Unità sanitaria — risulti in realtà sottoposta a controlli sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di origine animale con cadenza settimanale e che, quindi, l'ultimo prelievo di campioni da essa subito prima dei casi di intossicazione alimentare in esame sia stato effettuato, con esito favorevole, appena il 13 maggio 1997.

Inoltre, a quanto attestato dall'Unità sanitaria competente, la stessa azienda

avrebbe sviluppato un piano di autocontrollo, consistente:

nel controllo delle temperature nelle materie prime in arrivo, durante la cottura e nell'abbattimento del prodotto finito, nel confezionamento, nello stoccaggio e nel trasporto;

nel controllo delle condizioni sanitarie e igieniche del personale, dei locali, delle attrezzature e degli utensili impiegati;

nel controllo dell'efficacia dei metodi di sanificazione adottati, mediante « tamponi » ambientali, e nei periodici accertamenti batteriologici riferiti sia alle materie prime sia ai prodotti finiti.

Non a caso, proprio sotto questo profilo l'articolo 5 dello stesso il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 fornisce precise indicazioni sulle priorità con cui attuare il prelievo di campioni, privilegiando: i piatti a maggior diffusione, specie se preparati a distanza di tempo dal consumo; quelli che comportino ulteriori manipolazioni dopo la cottura (quali roast-beef, bolliti e arrostiti); quelli cui si debbano aggiungere salse od altri ingredienti facilmente deperibili, quali insalate miste di vario tipo, carni con salse, e piatti a base di uovo.

Fondamentale, da ultimo, il D. Leg.vo 26 maggio 1997, n. 155, pubblicato nel S.O. n. 118 della G.U. 13 giugno 1997, strumento normativo di attuazione delle Direttive europee 93/43, già citata e 96/3, sull'igiene dei prodotti alimentari.

In esso sono previste le norme minime di igiene da rispettare nelle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione, trasporto, distribuzione e somministrazione delle sostanze alimentari, per assicurarne salubrità e sicurezza d'impiego.

È importante rilevare come, sotto tale profilo, questo Decreto preveda e fissi in modo più aggiornato, e adeguato alle esigenze di settori in rapidissima evoluzione proprio nell'ultimo decennio, prescrizioni d'ordine igienico-sanitario già contenute nella legge-quadro sugli alimenti di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 e nel relativo

regolamento d'esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che pure sono valsi a qualificare per anni il nostro Paese fra quelli all'avanguardia in questo delicato settore.

Il suo articolo 3, relativo all'« autocontrollo », in particolare, ha introdotto un'innovazione di grande rilievo, vincolando ogni operatore ad attuare in modo autonomo un sistema continuo di controllo-verifica delle reali condizioni igieniche in cui si svolge — a seconda dei casi — il proprio processo di produzione, trasformazione, manipolazione somministrazione, etc., ponendo peculiare attenzione ad ogni fase potenzialmente suscettibile di rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti. Nello stesso senso ogni operatore è tenuto a garantire che risultino individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le procedure di sicurezza più adeguate, avvalendosi dei criteri su cui si fonda il c.d. « sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici ».

In tal senso il responsabile dell'industria deve tenere a disposizione delle Autorità sanitarie competenti, preposte ai controlli d'istituto, tutte le informazioni sulla natura, sulla frequenza e sui risultati dell'applicazione di questa procedura.

Inoltre, quando attraverso l'« autocontrollo » constati che i suoi prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute dei consumatori, il responsabile dell'industria è tenuto a ritirarli dal commercio insieme a quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, dandone adeguata informazione alle autorità competenti, alla cui sorveglianza e responsabilità resterà affidato il prodotto ritirato dal commercio.

A questo proposito è importante ricordare come il Ministero della Sanità abbia provveduto per tempo a diramare, assicurandone la pubblicazione nella G.U. 10 agosto 1995, n. 186, la Circolare 28 luglio 1995, n. 21, recante « linee - guida » fondamentali per l'elaborazione dei c.d. « manuali volontari di corretta prassi igienica » in materia di sostanze alimentari, intesi come documenti ad adozione volontaria, da elaborarsi a cura delle organizzazioni di categoria dei vari operatori del settore alimentare e destinati all'impiego da parte dei

loro associati quale utile sussidio per porsi in condizione di garantire l'osservanza delle condizioni imposte dalle Direttive europee sull'igiene dei prodotti alimentari.

Infine, l'articolo 5 dello stesso Decreto Legislativo n. 5 del 1997 disciplina le modalità del controllo ufficiale per assicurare che gli operatori industriali del settore alimentare osservino le prescrizioni vincolanti sull'« autocontrollo », rinviando alle più dettagliate norme, già citate, dal D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123 ed imponendo agli incaricati del controllo di compiere, caso per caso, una valutazione generale dei rischi potenziali che caratterizzano le operazioni considerate.

Per quanto riguarda il caso di specie oggetto dell'interrogazione, si è potuto apprendere in un secondo tempo che la Giunta comunale di Moncalieri (TO), considerata l'esigenza di un'adeguata riattivazione del servizio di refezione in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, a suo tempo, con deliberazione dell'8 luglio 1997, ha approvato un progetto inerente all'impostazione di un sistema di garanzia della qualità all'interno di tale servizio, comprensivo — fra l'altro — dell'elaborazione del relativo « Capitolato d'appalto », allegato alla deliberazione come sua parte integrante, affidandone la gestione al Laboratorio di Analisi della Camera di Commercio di Torino per una spesa complessiva di lire 83.890.000 + I.V.A. Con tale iniziativa il Comune ha inteso perseguire l'obiettivo di poter meglio garantire ai giovani utenti un servizio-mensa di qualità e in grado di minimizzare i rischi legati al consumo di alimenti, attraverso la costituzione di un sistema basato proprio sui principi dell'autocontrollo all'interno dello stesso servizio di refezione.

Tale progetto — che si ritiene utile allegare in copia per diretta cognizione — prevede un tempo di realizzazione di diciotto mesi dall'impostazione e comporta anche la parallela elaborazione di un piano di controlli sull'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della aziende erogatrici, gestito direttamente dall'Amm.ne Com.le.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

ROTUNDO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Lecce è stata privata della sezione staccata della commissione tributaria regionale;

è di tutta evidenza il grave danno che tale evento negativo determina per l'intera comunità provinciale; ne deriva infatti un consistente aumento dei costi ed una conseguente difficoltà nell'esercizio della difesa tecnica obbligatoria, anche in considerazione della conformazione geografica del Salento;

Lecce è sede di Corte d'appello, del tribunale amministrativo regionale (Tar), del tribunale per i minorenni, nonché sede dell'avvocatura distrettuale dello Stato e pertanto Foro erariale; Lecce, quindi, ha tutti i titoli perché rimanga sede naturale della commissione tributaria di appello, sia per tradizione giuridica, sia per esistenza di ampi e spaziosi locali demaniali a costo zero (quelli dell'ex Palazzo di giustizia), sia infine per il notevole carico di pendenze tributarie iscritte a ruolo (addirittura superiori al carico della provincia di Bari);

già sin dal 1988 i locali attualmente adibiti in Bari a sede della commissione tributaria di secondo grado sono stati dichiarati inidonei a sopportare ulteriori carichi, pena il cedimento dei solai, e che lo stesso dirigente della direzione regionale delle entrate per la Puglia dottor Stefano Caruso, all'assemblea del collegio dei ragionieri svoltasi a Lecce nell'aprile del 1997, ha pubblicamente dichiarato l'assoluta mancanza di locali in Bari per il venire meno di un'intesa con un imprenditore privato, e quindi una indisponibilità per lunghissimi tempi;

nell'attuale quadro normativo e di fatto, esistono precisamente le condizioni (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) per poter procedere all'istituzione in Lecce di sezione staccata della commissione tributaria regionale;

è assoluta la necessità che si dia attuazione a quanto espressamente previsto

dal già citato articolo 1, decreto legislativo n. 545 del 1992, ricorrendo tutti gli estremi di legge, con le modalità e i tempi ivi previsti —:

se non ritenga di dover riconsiderare le scelte compiute e procedere all'istituzione in Lecce della sezione staccata della commissione tributaria regionale.

(4-08862)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha rappresentato la necessità e l'urgenza di modificare la disciplina recata dalla riforma del processo tributario del 1992 al fine di prevedere che le commissioni tributarie regionali abbiano sede anche nelle città capoluogo di provincia, già sedi di Corte di Appello. Ad avviso della S.V. Onorevole ciò costituirebbe un valido strumento per la soluzione dei molteplici e rilevanti problemi organizzativi e di gestione del contenzioso tributario venutisi a configurare, in seno a numerose commissioni tributarie regionali a seguito della soppressione delle preesistenti commissioni tributarie di secondo grado.

In particolare, la S.V. Onorevole auspica l'istituzione nella città di Lecce di una sede di Commissione tributaria di appello, attesa l'ingente mole di lavoro che dalle commissioni di secondo grado, già operanti nella regione Puglia, è confluita nella commissione tributaria regionale di Bari, creando in seno a quest'ultima una situazione di grave difficoltà, che ostacola il sollecito e regolare svolgersi della giustizia tributaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale di Bari, insediata, al pari di tutte le altre, in data 1° aprile 1996, con Decreto del Ministro delle Finanze del 26 gennaio 1996, si rileva che detto organo giurisdizionale ha iniziato ad operare, sia pure con alcune difficoltà dovute alle ordinanze di sospensione dei provvedimenti di nomina dei giudici tributari, emanate a seguito di impugnazione dei predetti provvedimenti di nomina.

Tuttavia al fine di individuare ed esaminare i problemi che ritardano od ostacolano il funzionamento della predetta commissione, il Presidente del Consiglio di Pre-

sidenza della Giustizia Tributaria ha comunicato che una propria delegazione, composta dallo stesso Presidente, Dr. Michele CANTILLO, e dal Cons. Giovanni FARGNOLI, si è recata presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

In tale occasione, è stata accertata la assoluta inadeguatezza dei locali attualmente occupati dalla predetta Commissione Regionale e sono state adottate le opportune iniziative volte ad acquisire locali idonei all'uso ed ubicati in zona centrale.

Il medesimo Consiglio, inoltre, ha deliberato l'urgente copertura del posto di Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bari, ed a tal fine è stato emanato un apposito decreto del Ministro delle Finanze (pubblicato in G.U. dell'11 ottobre 1997, n. 238) concernente le modalità e i termini di presentazione della relativa domanda.

Si ritiene, pertanto, che quanto prima potranno essere rimossi gli ostacoli e gli inconvenienti che non hanno consentito il regolare funzionamento del predetto organo di giustizia tributaria.

Per quanto concerne i problemi venutisi a creare in molte altre regioni a seguito della soppressione delle commissioni tributarie di secondo grado, si osserva che successivamente all'attivazione dei nuovi organi di giustizia tributaria era stata prevista (articolo 69, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) la possibilità dell'istituzione di sezioni distaccate delle nuove Commissioni tributarie esclusivamente, però, per ragioni logistiche, cioè per l'impossibilità di reperire i locali occorrenti nei capoluoghi regionali o provinciali e comunque con durata fino al 31 dicembre 1996.

Atteso, tuttavia il perdurare delle gravi difficoltà operative di numerose Commissioni tributarie, la questione segnalata ha formato oggetto di approfondito esame da parte di una apposita Commissione di studio, istituita presso il Ministero delle Finanze, presieduta dal Sottosegretario di Stato On.le Marongiu.

Si assicura, pertanto, che, nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema del

contenzioso tributario, mediante la presentazione di un apposito disegno di legge che il Governo intende presentare al più presto in Parlamento, sarà in particolar modo valutata la possibilità di istituire, in città non capoluoghi di Regione, sezioni staccate delle attuali commissioni regionali, ivi compresa quella di Bari.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAIA. — *Ai Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premezzo che:

nel comune di Teramo si registra il caso disperato di un malato di mente, Di Federico Pepe Roberto, di anni 43, il quale soffre dalla nascita di una grave patologia mentale che, a causa del comportamento aggressivo e violento, ha reso impossibile la convivenza con gli anziani genitori;

il suo comportamento lo ha indotto spesso a commettere atti illegali, per cui è stato condannato varie volte, conoscendo gli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino, Castiglione delle Stiviere, Napoli ed Aversa. Ogni volta che veniva dimesso, si è trattato di inserirlo in nuove strutture o comunità, tipo Casalena e Teramo, Atri, Villa Serena, eccetera;

quando veniva dimesso dagli ospedali, il paziente ha vissuto sempre da solo ed allo sbando, reietto dalla società e senza un minimo di controllo e di assistenza socio-sanitaria;

impiantò una tenda ai margini del fiume Tordino alla fine dell'estate 1996 perché voleva vivere da solo, lontano da tutti, ma si ammalò gravemente di leptospirosi a causa dell'acqua inquinata del fiume;

dimesso dall'ospedale fu inviato, con l'aiuto della regione, nella clinica « Villa Serena » di Città Sant'Angelo, ma dopo una settimana scappò via. Tornato a Teramo, impiantò un'altra tenda nelle adiacenze del piazzale San Francesco e lì ha subito,

all'addiaccio, le forti nevicate del dicembre 1996 e le gelide temperature notturne;

è stato sostenuto, sempre per le sue continue necessità, dai genitori, da alcuni compagni, dal Cim e dal qualche medico psichiatra. Gli è stato sempre fornito un pasto caldo giornaliero da asporto dall'Ospedale Psichiatrico di Teramo;

del caso del malato sotto la tenda, sempre vestito da militare, con comportamenti da « Rambo » in varie occasioni si sono interessate la stampa e Rai 3. Tutte le autorità ne erano a conoscenza. Infine, su proposta di alcuni consiglieri, l'Amministrazione comunale, tramite una Associazione benefica, dopo tante lungaggini burocratiche gli ha comperato una piccola *roulotte* usata;

attualmente vive in tale *roulotte* nell'area dell'ospedale Casalena, lontano dai reparti e isolato da tutti, ma senza riscaldamento e bagno, con una lampadina da venti Watt, lontano dal centro e lontano dal pasto caldo che molte volte non prende perché sbandato, disorganizzato e senza controllo; spesso arriva tardi e rimane senza cibo;

attualmente sta peggiorando progressivamente e girovaga senza orientamento spazio-temporale —;

per quali motivi le autorità competenti non prendano provvedimenti per risolvere in modo dignitoso ed umano la condizione del giovane Di Federico Pepe Roberto;

quali iniziative siano state sin qui assunte e quali saranno adottate in futuro da parte delle autorità competenti;

cosa intendano fare per far luce sull'intera vicenda e per far sì che le suddette autorità mettano in atto i provvedimenti necessari ad assicurare al giovane malato di poter essere adeguatamente sistemato, assistito e curato. (4-08532)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere,*

necessariamente in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Abruzzi.

Da quanto riferito dalla competente U.S.L. di Teramo sul caso del Sig. Roberto Di Federico Pepe segnalato nell'interrogazione, risulta che il paziente sia affetto da un disturbo antisociale di personalità con sporadiche manifestazioni dissociative e che proprio tale patologia avrebbe già fatto constatare l'inutilità di qualunque tentativo di suo inserimento in una struttura abitativa di tipo comunitario, in teoria adeguata alla fattispecie clinica, ma in realtà contrastante con la reale personalità del paziente.

Questi, infatti, dopo diversi contrasti sorti nell'ambiente della Comunità di Teramo, in cui si era tentato di inserirlo, è stato ricoverato presso la clinica privata « Villa Serena » di Pescara, da cui sarebbe fuggito.

A seguito di ciò, risulta che il Sindaco di Teramo abbia proposto ed attuato la sistemazione, in via transitoria, del Sig. Roberto Di Federico Pepe in una roulotte acquistata e collocata nei pressi delle strutture sanitarie in grado di prestargli la necessaria assistenza, per evitarne — se possibile — una condizione di vagabondaggio, che potrebbe risultare quantomai rischiosa per il paziente e per gli altri, tenuto conto dei frequenti impulsi aggressivi che, sembra, ne caratterizzano il comportamento, tanto da renderlo un pericolo per l'altrui incolumità.

V'è stato anche il diretto interessamento al caso del Prefetto di Teramo e, da ultimo, del settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Regione che, con nota del 15 gennaio 1997, ha investito il Direttore Generale dell'U.S.L. di Teramo per la ricerca di una soluzione idonea e definitiva, anche alla luce dell'avanzata fase di attuazione del « Piano Sanitario Regionale » e dei correlati adempimenti in materia di assistenza psichiatrica.

Allo stato attuale, non risulta ancora individuata alcuna ipotesi di sistemazione adeguata per il paziente, come comproverebbe la mancata risposta dell'Unità sanitaria di Teramo alla Regione, fino a tutto il mese di giugno scorso.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA, MAURA COSSUTTA e VALPIANA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

per quale motivo la metoclopramide, nella confezione in compresse, sia stata trasferita dalla fascia A del prontuario farmaceutico nazionale alla fascia C, a totale carico dei pazienti;

se non ritenga che tale provvedimento sia iniquo e sbagliato in quanto: a) consentirà all'azienda produttrice di aumentare liberamente il prezzo; b) potrebbe danneggiare i soggetti malati, costretti ad acquistarlo ad un prezzo prevedibilmente molto più alto; c) danneggerà anche lo Stato, in quanto è possibile che verranno prescritti farmaci alternativi, collocati in fascia A o B, molto più costosi e quindi più onerosi per il Fondo sanitario nazionale; quale valutazione dia di tale situazione e quali iniziative intenda assumere in merito. (4-10531)

RISPOSTA. — La riclassificazione dei medicinali a base di « metoclopramideli è stata effettuata dalla Commissione unica del farmaco (C.U.F.), di cui all'articolo 7 del D. Leg.vo 30 giugno 1993, n. 266, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica », convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425.

Tale normativa, infatti, ha limitato la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale soltanto ai medicinali — fra quelli collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e caratterizzati, oltre che dal medesimo principio attivo, da uguale via di somministrazione e da forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, — posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso in vigore al 1° giugno 1996, in relazione ai prezzi dei farmaci aventi le identiche caratteristiche.

Inoltre, la C.U.F. ha dovuto effettuare una nuova classificazione dei medicinali in commercio « secondo i criteri adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993 », in modo tale da assicurare — sulla base dei consumi farmaceutici del 1995 — un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale di lire 200 miliardi per il 1996.

Quanto stabilito dal Legislatore è stato realizzato dalla C.U.F. con una serie di provvedimenti, di cui il primo è datato 9 luglio 1996.

In esito a tali provvedimenti, talune confezioni di specialità medicinali a base di « metoclopramide » sono state trasferite in classe c), a totale carico dei cittadini.

Permangono in classe a) le specialità medicinali « Clopan » (nella confezione 5 fiale 2 ml.) e « Plasil » (in iv 5 fiale 2 ml. 10 mg.); mentre sono tuttora in fascia b) il « Clopan » (gocce BB 20 ml. 0,4 per cento), il « Metoclopramide Recordati » (24 capsule 10 mg.) ed il « Plasil » (1 flac. sciroppo 120 ml. 0,1 per cento).

In particolare, quindi, rimane in classe b), con prezzo di vendita al pubblico per il 50 per cento a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la confezione contenente 30 compresse da 10 mg. della specialità medicinale « Viscal ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole . — Per sapere — premesso che:*

il fermo biologico disposto in Adriatico impone il fermo dell'attività a tutti i pescatori abruzzesi;

avviene però che nel mare Adriatico prospiciente le coste abruzzesi continuano regolarmente ad esercitare la loro attività pescatori provenienti da altre regioni;

ciò comporta che il fermo biologico non darà i risultati sperati e che dal punto di vista economico aumenterà i danni e svantaggi ai soli pescatori abruzzesi —:

come il Governo intenda risolvere il problema;

se non ritenga opportuno e giusto che, ove sia necessario attuare il fermo biologico in Adriatico, esso venga esteso a tutta la marineria da pesca e non solo a quella abruzzese onde evitare che tale provvedimento sia inefficace e ingiustamente penalizzante per i pescatori abruzzesi;

se non ritengano opportuno durante i periodi di fermo biologico adottare ulteriori misure a sostegno dei pescatori abruzzesi che subiscono evidenti danni economici alla loro attività da tale fermo, che tuttavia appare necessario per il riequilibrio della fauna marina. (4-12409)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La S.V. On.le lamenta il fatto che, durante il periodo del fermo di pesca biologico disposto per l'Adriatico, nel tratto di mare prospiciente le coste abruzzesi pescatori provenienti da altre regioni avrebbero continuato ad esercitare la pesca.

Si rammenta in proposito che l'articolo 5 della legge 16 luglio 1997, n. 228, di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, oltre a vietare l'esercizio della pesca, durante il fermo biologico, con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque dell'Adriatico anche ad unità provenienti da altri Compartimenti Marittimi, prevede altresì, in caso di violazione di tale divieto, la sospensione della licenza di pesca per trenta giorni.

Sono state pertanto interessate le Capitanerie di Porto di Pescara e di San Benedetto del Tronto, le quali hanno riferito che nelle acque dei rispettivi Compartimenti Marittimi, nel corso delle previste operazioni di polizia marittima, non sono state riscontrate le violazioni lamentate.

Si rappresenta infine l'impossibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno a favore dei pescatori abruzzesi in conseguenza del fermo biologico, oltre a quelle previste in via generale dalla normativa in materia di fermo di pesca.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

SANZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'ospedale Sandro Pertini di Pietralata, e il Policlinico Umberto I di Roma non riescono a far fronte alle numerose richieste degli utenti relative al centro di diabetologia;

i cittadini della quinta e della settima circoscrizione hanno chiesto la istituzione di un autonomo centro di diabetologia;

la popolazione della quinta e della settima circoscrizione superano i trecentomila abitanti;

esistono ampi spazi utilizzabili, presso villa Tiburtina;

se non ritengano opportuno creare un apposito centro di diabetologia, presso le strutture della ASL RmB, site in via Casal de Pazzi 10 (villa Tiburtina). (4-05133)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con fatto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Si è appreso, al riguardo, stando a quanto riferito dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Roma B, che, tenuto conto del rapporto costo-beneficio, nonché delle prestazioni fornite dai centri di diabetologia, presenti nel territorio di pertinenza rispetto alla necessità degli utenti, risulterebbe superfluo, oltreché dispendioso, attivare un nuovo centro antidiabete nel primo Distretto presso il poliambulatorio di Villa Tiburtina, tantopiù che sarebbe previsto, in un futuro prossimo un ulteriore potenziamento del centro già esistente nel primo Distretto, ad integrazione operativa con l'ospedale « S. Pertini ».

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

fin dal Medioevo gli statuti corporativi e/o municipali resero distinte le attività mediche da quelle farmaceutiche perché fu percepita, da parte delle autorità, la necessità di proteggere i cittadini contro gli eventuali abusi o sofisticazioni degli specialisti da una parte, e contro la ciarlataneria e la magia dall'altra;

già nel 1220 Federico II, Imperatore e re delle due sicilie, fece pubblicare un ricettario e antidotario controllato e approvato dalle autorità;

da allora, fino ad oggi, l'evoluzione della legislazione sanitaria ha sempre cercato di tutelare la salute dei cittadini attraverso la garanzia della buona conservazione dei prodotti farmaceutici;

tale garanzia si è estesa anche alle normative sui rifiuti, perché i preparati farmaceutici sono stati considerati nell'elenco delle sostanze tossico-nocive;

fin dalla sua nascita, il Regno d'Italia era dotato di un Codice d'igiene; di questo, il titolo 2° (Esercizio delle professioni sanitarie ed affini), all'articolo 29, così recita: « Sono puniti con la pena pecuniaria sino a lire 100 (del 1880 !) e con la sospensione dell'esercizio i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti guasti o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500 o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni »;

all'articolo 69: « Contravvengono all'articolo 29 della legge quei farmacisti che non conservano i medicinali in recipienti di tale materia da escludere ogni dubbio che non possano essere in qualche modo alterati o inquinati; e che non sono provvisti di bilance, pesi e vasi a tenore dei campioni legali, in modo da somministrare medicinali corrispondenti in quantità alle mediche ordinazioni »;

per quanto riguarda la « Vigilanza sul servizio farmaceutico », tale vigilanza era ed è attualmente prevista, con conseguenze molto gravi se vengono riscontrate negli-

genze e irregolarità, fino alla decadenza dell'autorizzazione;

per quanto riguarda « il deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici, deve essere diretto da un laureato in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari » ... « Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del medico provinciale è definitivo ». « - vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. - pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina ... »;

il Code international pharmaceutique del 1960, all'articolo 12, così recita: « La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués *secundum artem* »; all'articolo 13: « Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus »; all'articolo 18: « toute publicité auprès du Corps médical et pharmaceutique doit être véridique ed loyale »;

i concetti suesposti sono stati resi più attuali e più completi in una serie di decreti legislativi che hanno costituito recepimento di corrispondenti direttive del Consiglio d'Europa tese a uniformare le normative di tutti gli Stati aderenti: trattasi dei decreti legislativi nn. 538, 539, 540, 541 del 30 dicembre 1992;

il decreto legislativo n. 541, che riguarda la pubblicità sui farmaci ad uso umano, dall'articolo 9 in poi, stabilisce le norme relative alla informazione scientifica sui farmaci ed all'attività degli informatori scientifici-farmacologi;

in questo decreto è stabilita l'obbligatorietà per le aziende farmaceutiche di

assumere per tale posizione lavorativa laureati in chimica, Ctf, farmacia, scienze biologiche, medicina e veterinaria; pertanto la professione di informatore scientifico-farmacologo va considerata professione sanitaria e quindi sottoposta alla conseguente vigilanza;

il codice di autodisciplina pubblicitaria prevede, per i prodotti medicinali e trattamenti curativi (articolo 25) che: la pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità. Tale pubblicità deve richiamare l'attenzione del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell'uso dei prodotti e comunque non deve indurre ad un loro uso incontrollato;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), all'articolo 31 (pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci) recita: « Il ministero della sanità ... predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le USL e le imprese di cui al comma primo, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del ministero della sanità. Il programma per l'informazione scientifica deve altresì prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci »;

l'articolo 28 della Costituzione prevede che « i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici »;

la tesi n. 70 del programma politico della coalizione vincente alle ultime elezioni (Ulivo) si intitola: « Riorganizzare le

professioni - evitare le corporazioni », ed in esso sono espressi questi propositi: « Quasi tutti i paesi hanno introdotto schemi di controllo basati su una selezione all'entrata, in modo che i consumatori abbiano almeno una informazione di base relativa al fatto che chi è ammesso a fornire i servizi è in grado di farlo ad un livello qualitativo accettabile »; « Regolare i livelli qualitativi *ex post*, stimolando l'adozione di codici di autodisciplina ed evitando la fissazione di prezzi minimi che rischiano di diventare strumento per accordi di cartello »; « Operare per una riduzione dei casi in cui la delega di funzioni pubbliche avviene in condizioni di monopolio, aumentando il numero di organizzazioni professionali abilitate »;

il decreto legislativo n. 538 del 30 dicembre 1992, che detta le regole della buona conservazione dei farmaci per uso umano, stabilisce, all'articolo 2 quanto segue: « Ai fini del presente decreto, per distribuzione all'ingrosso di medicinali si intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti »;

gli informatori scientifici (circa 20.000 in Italia) vengono riforniti, dalle aziende farmaceutiche da cui dipendono, di ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali, da consegnare *brevi manu*, all'atto della visita, ai medici che contattano;

le stesse aziende non forniscono agli informatori attrezzature idonee (previste dalle leggi vigenti come la farmacopea ufficiale, le leggi regionali, le disposizioni delle unità sanitarie locali) per la corretta conservazione e per il corretto trasporto di questi medicinali;

l'articolo 1490 del codice civile (garanzia per i vizi della cosa venduta) recita: « Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore »;

l'argomento qui trattato cade anche sotto gli articoli 2050 del codice civile; 441 del codice penale; nonché gli articoli del codice civile dal 1766 al 1782 (contratto di deposito);

una sostanza farmaceutica di cui non possa documentarsi la corretta conservazione ed il trasporto a norma delle vigenti leggi si deve considerare, per prevenire ogni rischio, guasta ed adulterata;

i campioni gratuiti di medicinali vengono abitualmente utilizzati dai medici per prova sui loro pazienti e per inizio cura e pertanto vengono utilizzati in sostituzione dei medicinali acquistati in farmacia;

la quantità circolante di campioni è molto alta, data l'ingente quantità dei medesimi che le industrie farmaceutiche inviano ai loro informatori;

a queste quantità vanno aggiunte quelle molto alte dei farmaci rubati, per esser rivenduti ad operatori disonesti, farmaci sulla cui corretta manutenzione è lecito dubitare;

i depositi presso le private abitazioni degli informatori scientifici sono comunque illegittimi perché difficilmente ispezionabili dagli organi competenti (ministero della sanità-Usl-regioni) e perché la direttiva del Consiglio d'Europa 4 maggio 1992, all'articolo 11, così recita: « Possono essere consegnati a titolo eccezionale campioni gratuiti solo alle persone autorizzate a prescriberli, secondo le condizioni seguenti:

b) ogni fornitura di campioni deve rispondere ad una richiesta scritta datata e firmata da parte del destinatario;

c) coloro che forniscono campioni devono disporre di un adeguato sistema di controllo e di responsabilità. »;

e pertanto, se i campioni devono essere consegnati soltanto sulla base di una libera e spontanea richiesta di chi sente il bisogno di sperimentarli, non ha alcun senso consegnarli prima di detta richiesta, non conoscendo quale essa sia e non disponendo gli informatori di un deposito

contenente tutti i prodotti in listino, ma solo quelli in promozione;

pertanto, la consegna dei campioni, così come avviene oggi, non è la risposta ad una esigenza conoscitiva, ma una vera e propria forzatura del mercato;

la Commissione europea vigila sullo stato di attuazione delle direttive CE;

la legge 29 dicembre 1987, n. 531 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, che ne costituisce il regolamento, hanno definito regole precise e modalità dettagliate per l'acquisizione da parte del ministero della sanità delle informazioni provenienti dalle diverse fonti nazionali sugli effetti indesiderati di un farmaco;

il termine utilizzato per definire tale attività, farmacovigilanza, sottintende uno stato di attenzione ed una capacità di intervento che devono essere mantenuti in essere per tutta la durata della commercializzazione del farmaco;

la scheda di segnalazione di sospette reazioni tossiche e secondarie da farmaci, allegata al Bollettino di informazione sui farmaci, che periodicamente il ministero della sanità invia a tutti i medici, non prevede la segnalazione se il farmaco che ha provocato il danno sia un campione gratuito o un farmaco venduto in farmacia, e pertanto non è possibile stabilire se l'effetto indesiderato sia determinato dalle sostanze contenute (nel caso del farmaco correttamente immagazzinato) o dal deterioramento di dette sostanze causato dalla mancanza di adeguati sistemi di stoccaggio (campioni gratuiti);

le informazioni fornite dal sistema della farmacovigilanza vengono utilizzate a livello internazionale per valutare l'efficacia e la congruità di ogni singolo farmaco;

in tal modo questa disfunzione esclusivamente italiana interferisce negativamente su valutazioni importantissime per la salute di tutti i cittadini non solo italiani;

proprio su questo importantissimo tema, è in atto un confronto fra la normativa italiana e quella europea —:

anche alla luce dello scandalo recente che riguarda la prevenzione da infezione botulinica, cosa intenda fare il Ministro della sanità per regolamentare, nel rispetto delle leggi vigenti, l'intero settore.

(4-03789)

RISPOSTA. — Com'è noto, il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha realizzato la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, nel senso indicato dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal modo, il legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

A tal fine, gli informatori scientifici debbono possedere titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci presentati — ivi comprese le delicate fasi dell'utilizzazione, detenzione e conservazione dei campioni gratuiti loro affidati — sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico, e svolgono la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

Quest'ultima viene monitorata dal « Servizio scientifico » articolato nell'ambito di ciascuna azienda, che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche ed è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda ed a verificare costantemente il corretto esercizio della

loro attività divulgativa e, in riferimento ai campioni medicinali ad essi affidati, a curare che la quantità che ciascuno è chiamato a gestire sia realmente compatibile con le relative limitazioni di distribuzione delineate dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 dello stesso D.Lvo n. 541/92 e a verificare che siano rispettate tutte le necessarie precauzioni nella conservazione e nel trasporto dei « campioni gratuiti ».

Tali campioni di medicinali debbono considerarsi « beni strumentali » delle aziende farmaceutiche, messi a disposizione dei propri informatori scientifici dalle stesse Case, che ne rimangono legittime proprietarie fino alla consegna a ciascun medico destinatario e sono tenute a verificare che tali campioni vengano fino ad allora conservati dai propri informatori scientifici nella forma più corretta e compatibile con la loro natura di medicinali.

Inoltre, i campioni gratuiti di medicinali per uso umano possono essere rimessi soltanto ai medici autorizzati a prescriberli e non possono essere consegnati senza l'apposita richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

Tali prescrizioni normative permettono alle aziende farmaceutiche di valutare il quantitativo di confezioni periodicamente occorrente ad ogni proprio informatore scientifico, calcolandone il numero per periodi limitati, quali quelli occorrenti ad esaurire un singolo « ciclo » di visite, evitando in tal modo sia inutili « giacenze » presso gli stessi informatori sia la dilatazione di questo tipo di consumo.

Le aziende debbono accertare che i propri informatori scientifici siano nelle condizioni ottimali per la gestione del materiale ricevuto, fornendo loro sia le indicazioni più appropriate per la sua corretta conservazione sia ogni attrezzatura utile allo stesso scopo (ad esempio, borse-frigo) e curare, altresì, il rispetto delle condizioni di conservazione eventualmente indicate sull'imballaggio o sul contenitore del medicinale, fino alla consegna di ciascun campione al medico.

Accanto all'obbligo dell'adeguata conservazione dei saggi gratuiti, permane quello di provvedere al ritiro ed alla distruzione, nei

termini di legge, dei medicinali che, nel frattempo, siano giunti a scadenza o, comunque si siano deteriorati.

Al fine di verificare l'effettiva osservanza della vigente normativa in materia di campioni gratuiti di medicinali da distribuire ai medici, questo Ministero ha attivato il Comando Carabinieri N.A.S. per l'effettuazione di controlli mirati a campione.

D'altro canto, a fronte delle dettagliate disposizioni contenute nel D. Leg.vo n. 541/92, occorre ricordare che il Legislatore non ha inteso dettare specifiche prescrizioni su eventuali controlli diretti a verificare il rispetto del citato articolo 13 del D. Leg.vo in argomento.

Né, d'altronde, il disposto dell'articolo 7 del Decreto Leg.vo 29 maggio 1991, n. 178, che attribuisce al Ministero della Sanità la potestà di procedere, in qualsiasi momento, « ad ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali » (comma 1, lettera a), « anche nelle fasi di ricerca e sviluppo dei medicinali nonché nei riguardi dei locali di vendita all'ingrosso o al minuto dei medicinali stessi » (comma 7), sembra legittimare l'accesso di ispettori ministeriali al domicilio dell'informatore scientifico, per accertare se lo stesso detenga correttamente i campioni che si accinge a consegnare ai medici.

Al fine di sensibilizzare le aziende farmaceutiche sugli aspetti della problematica in esame, questo Ministero ha rivolto, tramite i canali della Farindustria, alle stesse Aziende l'invito a far pervenire ai propri informatori scientifici quantitativi di campioni medicinali limitati ad un solo « ciclo » di visite, onde evitare il formarsi di giacenze e a fornir loro attrezzature idonee alla conservazione ed al trasporto dei medicinali che richiedono particolari condizioni di conservazione.

Le aziende farmaceutiche, inoltre, trasmettono al Ministero della Sanità i nominativi dei propri informatori scientifici, corredati dei rispettivi titoli.

Questo Ministero ha richiesto alle aziende la trasmissione degli elenchi dei propri informatori scientifici anche tramite « floppy disk », onde costituire un elenco

generale di tutti gli informatori in attività ed avere un agevole riscontro delle situazioni non corrispondenti alla disciplina normativa in vigore.

A seguito di una serie di verifiche campione è emerso che la quasi totalità delle aziende ha da tempo nominato il responsabile del « Servizio scientifico » dianzi ricordato: i titolari di aziende che ne sono risultate sprovviste sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria ad opera dei Comandi N.A.S. impegnati nelle verifiche in questione.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 541 del 1992, all'articolo 14, comma 1, fa obbligo alle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali di dotarsi di un servizio scientifico, incaricato dell'informazione sui medicinali immessi sul mercato;

il decreto ministeriale 26 giugno 1981 recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », all'articolo 6 stabilisce: « L'informazione tecnico-scientifica sui farmaci deve essere portata a tutti i sanitari interessati alla relativa prescrizione farmaceutica, in base alla propria competenza » (primo capoverso); « Le aziende farmaceutiche devono far pervenire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al ministero della sanità, l'elenco normativo dei rispettivi addetti all'informazione sui farmaci, con l'indicazione del titolo di studio e della residenza, nonché del tipo di rapporto intercorrente con l'azienda » (terzo capoverso);

la recente normativa europea prevede ulteriori istituti per il controllo e la verifica della attività dei farmaci, ivi compresi gli effetti secondari indesiderati —:

se in ottemperanza alle disposizioni legislative summenzionate abbia finora verificato: a) l'organigramma interno delle

aziende farmaceutiche, b) le *Job descriptions* degli addetti all'informazione scientifica, dei *product managers*, dei capi area (altrimenti detti: ispettori, *area managers*, coordinatori), dei direttori vendita, dei direttori commerciali, dei direttori *marketing*, dei responsabili del servizio scientifico e della farmacovigilanza, per constatare se le suddette funzioni siano svolte da personale in possesso dei titoli previsti dalle normative vigenti. (4-04981)

SAVARESE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il 22 giugno 1993 è stata presentata una interrogazione parlamentare, da parte dell'on. De Benetti, attraverso la quale si evidenziava la dipendenza degli informatori scientifici-farmacologi dalle direzioni *marketing* delle aziende farmaceutiche;

nella risposta del Ministro, del 12 ottobre 1993, si fa riferimento ad ispezioni del Ministero presso gli stabilimenti di produzione, al fine di accertare l'applicazione della legge che regola l'attività di produzione, stivaggio ed informazione scientifica sui farmaci, ben sapendo che la direzione *marketing* ha soventemente una sede diversa da quella dello stabilimento di produzione;

in data 12 giugno 1993 è stata presentata una interrogazione al Senato della Repubblica attraverso la quale si faceva notare che i farmacologi dipendono dai reparti di *marketing*, interessati soltanto all'aspetto produttivo e commerciale;

nella risposta del 12 ottobre 1993 il Ministro non menziona neppure il problema —:

se esista dopo gli scandali ben noti, la volontà da parte del Ministro integrato, di affrontare organicamente il problema, assumendo le iniziative necessarie perché siano introdotte anche in Italia le disposizioni europee relative ai farmaci.

(4-05188)

RISPOSTA. — Com'è noto, il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha realizzato la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, nel senso indicato dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal modo, il legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

A tal fine, gli informatori scientifici debbono possedere titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci presentati sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico, e svolgono la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno, mentre le aziende o farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

Quest'ultima viene monitorata dal « Servizio scientifico » articolato nell'ambito di ciascuna azienda, che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche ed è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda ed a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Le aziende farmaceutiche, inoltre, trasmettono al Ministero della Sanità i nominativi dei propri informatori scientifici, corredati dei rispettivi titoli.

A seguito di una serie di verifiche a campione è emerso che la quasi totalità delle aziende ha da tempo nominato il responsabile del « Servizio scientifico » dianzi ricordato: i titolari di aziende che ne sono risultate sprovviste sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria ad opera dei Comandi N.A.S. impegnati nelle verifiche in questione.

Questo Ministero ha richiesto alle aziende la trasmissione degli elenchi dei propri informatori scientifici anche tramite « floppy disk », onde costituire un elenco generale di tutti gli informatori in attività ed avere un agevole riscontro delle situazioni non corrispondenti alla disciplina normativa in vigore.

Tale normativa fa esclusivamente riferimento alla due figure del responsabile del « Servizio scientifico » aziendale e dell'informatore scientifico.

Pertanto, eventuali, ulteriori figure ravvisabili nell'ambito dell'informazione scientifica (« capi area », « capi zona », « area managers » e similari), attengono all'assetto organizzativo che ciascuna azienda intende darsi e non trovano riscontro nel D. Leg.vo n. 541/92.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 24 e 25 ottobre 1996 si è tenuta a Roma la prima conferenza nazionale dei consumatori;

in concomitanza è stata pubblicata una ricerca del Censis dal titolo: « Medietà e voglia di tutela, un ritratto del consumatore italiano »;

da questa ricerca risulta che gli italiani iscritti ad associazioni di consumatori sono circa un milione;

sempre da questa ricerca, emerge che i consumatori italiani avvertono un maggiore bisogno di difesa;

la legge quadro di tutela dei consumatori attende ancora di essere approvata, essendo stata presentata nel corso di cinque legislature successive;

l'Italia è l'unico paese in Europa a non avere ancora tale legge;

nei casi in cui è stata riconosciuta una legge a tutela dei consumatori utenti, come ad esempio con i decreti-legge 538 e 541 del 30 dicembre 1992, che stabiliscono precise norme di salvaguardia per quanto riguarda l'utilizzazione dei farmaci, gli organi preposti, ovvero il Ministro della sanità (dipartimento prevenzione e farmaci), non attuano i necessari controlli previsti dalle leggi vigenti —:

cosa intenda fare a fronte di questa gravissima carenza. (4-05791)

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito della legge n. 833 del 1978, articoli 29 e 31, l'attività di informazione scientifica sui farmaci esercitata dagli informatori scientifici-farmacologi è posta sotto il diretto controllo del ministero della sanità;

ogni magazzino di medicinali, a norma della legislazione nazionale regionale ed europea deve poter essere ispezionato dagli organi preposti all'igiene pubblica;

le aziende farmaceutiche inviano agli informatori-farmacologi ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali da consegnare ai medici i quali, a loro volta, li utilizzano in sostituzione delle prescrizioni;

a norma del decreto del ministero della sanità del 23 giugno 1981, e del decreto legislativo n. 541 del 1992, il ministero della sanità deve essere in possesso dei nominativi, dei titoli di studio e degli indirizzi di abitazione di tutti gli informatori operanti in Italia —:

per quale motivo, fino ad oggi, il competente ufficio del ministero della sanità non abbia comunicato alle rispettive aziende sanitarie locali sparse in tutto il territorio nazionale i nominativi e gli indirizzi di ogni informatore scientifico di tutte le aziende operante all'interno di ogni rispettiva Asl. (4-06057)

RISPOSTA. — *La distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, di attuazione della direttiva 92/25/CEE, « è subordinata al possesso di un'autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma », eccezion fatta per il caso in cui l'interessato sia in possesso dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali di cui all'articolo 2 del D. Leg.vo 29 maggio 1991, n. 178, a condizione che la distribuzione all'ingrosso sia limitata alle materie prime farmacologicamente attive ed ai medicinali oggetto della stessa autorizzazione.*

Il D. Leg.vo n. 538/92 stabilisce, fra l'altro, i requisiti e gli obblighi del titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, (tra cui quello di avvalersi, sia in fase di approvvigionamento sia durante la detenzione nei propri locali sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantirne la corretta conservazione), imponendo alle Regioni ed alle Province autonome l'obbligo di effettuare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'ispezione del magazzino e delle relative installazioni ed attrezzature, per verificarne l'idoneità a garantire una buona conservazione e distribuzione dei medicinali trattati.

In particolare, l'articolo 11 del D. Leg.vo n. 538/92, attribuisce al Ministero della Sanità la facoltà di effettuare « in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi in cui vengono conservati medicinali, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza », insieme a quella di demandare le stesse procedure ispettive alle Regioni ed alle Province autonome.

Attraverso l'articolo 10, le disposizioni del D. Leg.vo n. 538/92 disciplinano anche l'attività dei depositari di medicinali che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti.

Al contrario, la normativa contenuta nel D. Leg.vo n. 538/92 non contempla gli informatori scientifici del farmaco fra i sog-

getti autorizzati od autorizzabili alla distribuzione all'ingrosso di medicinali.

Gli informatori scientifici, pertanto, vengono assoggettati alla disciplina normativa del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 541 (« Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano »).

Per quanto riguarda la lamentata carenza dei controlli previsti dalla normativa vigente (articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 7 del D. Leg.vo n. 178/91; articolo 11 del D. Leg.vo n. 538/92; D. Leg.vo n. 541/92), si precisa che questo Ministero si è avvalso del Comando Carabinieri N.A.S. finanche per verificare l'effettiva osservanza delle disposizioni in materia di campioni gratuiti di medicinali distribuiti ai medici dagli informatori scientifici.

Riguardo, poi, alla proposta di comunicare alle varie A.S.L. dislocate nel territorio gli elenchi contenenti i nominativi degli informatori scientifici, occorre ricordare che l'articolo 6, comma 31 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, emanato in attesa della disciplina legislativa indicata dall'articolo 29, comma 2, lettera g), della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, aveva imposto alle aziende farmaceutiche la trasmissione, al Ministero della Sanità, dell'elenco nominativo dei rispettivi addetti all'informazione sui farmaci, « con l'indicazione del titolo di studio e della residenza, nonché del tipo di rapporto intercorrente con l'azienda ».

Una volta intervenuta la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, mediante il D. Leg.vo n. 541/92, tale disposizione non è stata presa in considerazione dal Legislatore.

Infatti, nel D. Leg.vo n. 541/92 non figura alcun accenno a tali elenchi né, tanto meno, alla loro trasmissione da parte del Ministero della Sanità a soggetti terzi.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAVARESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

L'attivazione del « 117 » per un servizio di pubblica utilità, come ribadito dalla circolare del comando generale della Guardia di finanza n. 172400 del 10 maggio 1996, è, come tale, finalizzata a: a) far risaltare le innumerevoli e diversificate prestazioni quotidiane assicurate dalla Guardia di finanza; b) intensificare ulteriormente la lotta all'evasione fiscale ed alla criminalità economico-finanziaria, valorizzando l'attività investigativa e le conoscenze di carattere informativo acquisibili con un più diffuso e articolato controllo del territorio; c) rendere un servizio analogo ai noti servizi « 112 » e « 113 » delle altre forze di polizia, da cui si distingue collocandosi invece nel quadro delle attribuzioni di natura specialistica che qualifica l'attività del corpo, che riguarda, in via prioritaria, settori di specifico interesse (come normativa tributaria in materia di imposte dirette, tasse ed imposte indirette sugli affari, obblighi fiscali di carattere strumentale, scontrini, ricevute e documenti di trasporto, circolazione merci su strada, normativa doganale, accise, frodi comunitarie, servizi extra tributari);

il nuovo dispositivo di controllo è operante per 24 ore, impiegando reparti AT PT, nuclei mobili delle compagnie, sezioni operative, tenenze e brigate volanti e litoranee;

anche i nuclei provinciali concorreranno in via assolutamente temporanea e minimale per fronteggiare le eventuali carenze dei reparti interessati al « 117 », in attesa dell'immissione in servizio di finanzieri ausiliari;

il « 117 » viene strutturato a livello provinciale, pianificato, coordinato e controllato dal comandante del gruppo e realizzato con le unità disponibili nei reparti dipendenti;

per tale servizio occorreranno 1318 pattuglie giornaliere, per un totale, in termini di risorse da impiegare giornalmente, pari a 3120 finanzieri;

il servizio di pubblica utilità « 117 » tratterà materie riguardanti scontrini e ri-

cevute fiscali, trasporti su strada in materia fiscale, sospetti di violazioni fiscali o altre violazioni, presenza nei luoghi di lavoro di persone non in regola con la normativa fiscale, contributiva, previdenziale e assistenziale, esercizio di attività in « nero », documentazione in « nero » custodita presso abitazioni, uffici e altri locali, disponibilità di magazzini e locali non dichiarati al fisco, evasori fiscali, dogane, monopoli, lotto, lotterie, accise, frodi comunitarie, sofisticazioni alimentari, valuta, riciclaggio, stupefacenti, usura, auto sospette in sosta, immigrazione clandestina, traffico e/o detenzione di armi, attentati dinamitardi e/o stragi, altri reati comuni, tutela del patrimonio artistico, reati contro l'ambiente, richieste di soccorso in montagna o in mare, calamità naturali, incendi, incidenti stradali, collaborazione con le altre forze di polizia e richiesta di informative varie;

sono dunque diversissimi i campi nei quali opera un agente della Guardia di finanza (anche ausiliare) in un suo turno di servizio;

per espletare tale servizio al cittadino viene impiegato moltissimo personale, che viene distolto dai lavori primari di polizia finanziaria (risorse disponibili nei reparti dipendenti, come cita la circolare) a favore di diverse « segnalazioni », molte anche anonime; nel contempo, il succitato personale « tuttofare » verrà impiegato in turni esterni con spreco di benzina, macchine, usura personale e soldi per missioni, straordinari, servizi esterni, aspettando che la sala operativa chieda alla pattuglia di intervenire (macchine e uomini in circolazione ventiquattro ore su ventiquattro nel territorio assegnato non per un pronto intervento, ma per pubblica utilità, quindi senza immediatezza);

è inconcepibile tale utilizzo del personale, mal impiegato e distolto da ciò che veramente il Paese si attende da un corpo di polizia finanziaria, che non dovrebbe intervenire per beghe o ripicche tra cittadini, ma attuarne attività investigativa per reprimere l'evasione e l'elusione fiscale di

micro e macro dimensioni, non andando in giro con macchine e personale a turno ma con una seria attività investigativa in un lasso di tempo non quantificabile —:

quali siano state le cause che hanno determinato l'attivazione del « 117 » istituito dal 16 dicembre 1996 dalla Guardia di finanza;

se il Governo intenda realmente combattere la micro e macro criminalità nel settore fiscale oppure ritenga solamente di aumentare i costi di una branca dell'amministrazione finanziaria (tra l'altro anche forza di polizia) per dare dell'inutile fumo negli occhi del popolo italiano, già tartassato da innumerevoli balzelli, che dovrà sobbarcarsi il costo di questa operazione a zero ritorno per le entrate dello Stato.

(4-06812)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel sollevare perplessità circa il funzionamento e le modalità di utilizzo del numero di pronto intervento « 117 » istituito dalla Guardia di Finanza, ha chiesto di conoscere le cause che hanno determinato l'attivazione del predetto servizio e se si intenda utilizzarlo come un mero « strumento antievasione ».

La S.V. Onorevole, pertanto, ha auspicato la efficace regolamentazione del servizio medesimo al fine di evitare effetti distorsivi nell'utilizzazione da parte del cittadino.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare i fatti nel loro svolgimento e nella loro esatta consistenza.

La prima illustrazione dell'istituendo servizio corrispondente ad un numero verde della Guardia di Finanza avvenne in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine pubblico, presieduto dal ministro dell'Interno pro tempore, da parte del Comandante generale del Corpo, in data 11 ottobre 1994. In quella sede si discuteva di un analogo servizio che l'Unione europea stava approntando, finalizzato alla denuncia di frodi comunitarie. L'istituzione di un simile servizio, del resto, è da ricondurre alle competenze istituzionali del Comandante Generale della Guardia di Finanza che, ai sensi dell'articolo 4 della

legge 23 aprile 1959, n. 189, recante « Ordinamento e disposizioni generali della Guardia di Finanza », dispone che « il Comandante Generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di Finanza »;

L'istituzione del servizio « 117 » è stata inserita nella « Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per il 1996 » emanata dall'allora ministro delle Finanze in data 28 febbraio 1996, e collocata fra le « attività prioritarie » attribuite alla Guardia di Finanza;

in data 10 maggio 1996 è stata diramata dal Comando generale del Corpo la circolare recante le istruzioni per l'operatività del servizio;

il 16 dicembre 1996, quando Telecom ha reso disponibili le linee telefoniche necessarie, il servizio 117 è entrato in funzione nelle forme e con le modalità già in passato stabilite;

il 21 dicembre 1996, il ministro delle Finanze, in risposta alle polemiche sollevate a proposito dell'eventuale accoglimento di denunce anonime, ha dato precise istruzioni al Comandante Generale della Guardia di Finanza perché le denunce anonime non siano recepite, come del resto già risultava dalla circolare emanata nel maggio; le istruzioni del Ministro sono state tradotte in una direttiva immediatamente emanata dal Comando del Corpo, che è entrata a fare parte integrante della circolare precedentemente emanata;

quanto allo spirito e allo scopo di questo servizio, considerarlo come uno strumento strategico per la lotta contro l'evasione o supporre che questa funzione gli venga attribuita dal Ministro o dalla stessa Guardia di Finanza, sarebbe un grossolano errore: la lotta all'evasione è, in Italia, problema di complessità e portata tali da richiedere ben altre iniziative tutte, peraltro, già in corso, e ben più sofisticate tecniche di intervento.

Appare pertanto del tutto fuori luogo supporre che si voglia ricorrere ai cittadini per scoprire l'evasione che l'amministrazione non è in grado di scoprire da sola; altrettanto infondate sono le preoccupazioni di chi teme che per questa via si persegua un incoraggiamento della « delazione ». Altrove, per esempio negli Stati Uniti d'America, è previsto un premio in danaro per chi segnala illeciti fiscali, consentendo un recupero di imposta. Una normativa europea incoraggia la denuncia anche anonima di frodi comunitarie. Il servizio del 117 è diverso: spirito e scopo del servizio vanno ricercati nella opportunità di avvicinare al pubblico un'istituzione dello Stato qual è la Guardia di Finanza, istituendo uno sportello di pubblica utilità al quale sia facilissimo rivolgersi per qualsiasi esigenza dei cittadini di competenza del Corpo.

Può essere utile sottolineare che soltanto parte delle segnalazioni hanno riguardato omissioni di scontrini fiscali o di fatture: per il resto vengono segnalati al servizio 117, casi di usura, di contrabbando, di spaccio di droga, di vere e proprie truffe e perfino la produzione e lo spaccio di valuta falsa. Al servizio giungono, peraltro, segnalazioni della più diversa natura, sempre rispondenti a dubbi o timori dei cittadini, a cui il personale della Guardia di Finanza risponde con professionalità e forte spirito di servizio. Mai nemmeno un intervento è stato attivato in base a segnalazioni anonime, che peraltro giungono in misura marginale e costantemente decrescente. Al contrario, i cittadini che chiamano, non hanno difficoltà nel declinare le loro generalità (che vengono immediatamente controllate) e in molti casi attendono fisicamente sul posto dell'intervento l'arrivo della pattuglia.

Non è azzardato dedurre che così tante richieste e questi comportamenti dimostrano la rispondenza del servizio ad una domanda di presenza delle istituzioni e di partecipazione da parte dei cittadini a cui la Guardia di Finanza si sforza di corrispondere con un servizio, certamente perfezionabile, ma già adesso dotato di indubbia efficienza.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 22 ottobre 1996 si sono riunite le commissioni consiliari permanenti III, IV e V del comune di Roma con all'oggetto l'allargamento del grande raccordo anulare — Gra —, con la presenza dell'ufficio per le periferie, dell'ufficio Roma capitale e dell'ufficio piano regolatore;

l'architetto dell'ufficio piano regolatore ha illustrato il percorso e le aree interessate all'opera in discussione e ha fatto presente « che i tracciati di massima sono stati verificati dalle sovrintendenze per i vincoli ambientali ed archeologici e che la pronuncia per l'impatto ambientale sarà contestuale all'apertura del cantiere »;

al termine della discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, le commissioni congiunte III e IV hanno espresso al riguardo parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta; la V commissione si è riservata di esprimere il proprio parere dopo aver preso visione della documentazione relativa ai progetti ed all'accordo di programma;

su uno dei tratti del grande raccordo anulare, lotto n. 18/b (chilometro 41,165-chilometro 43,280) gli uffici hanno presentato alle commissioni congiunte una sola ipotesi di adeguamento a tre corsie, in entrambi i sensi di marcia, del Gra;

il 17 aprile 1997, il consiglio comunale ha approvato la 41° proposta di deliberazione (Decisione della Giunta Comunale del 21 marzo 1997 n. 34), « articolo 3, legge 15 dicembre 1990, n. 396. Accordo di programma per il completamento dei lavori di adeguamento a tre corsie dell'Autostrada del grande raccordo anulare. Assenso al sindaco per la sottoscrizione dell'accordo comportante varianti urbanistiche »;

l'articolo 2 della delibera comunale del 17 aprile 1997 prevede, tra l'altro, che « Le progettazioni definitive da redigere da parte dell'Anas per l'adeguamento dei

tratti dell'autostrada Gra interessati dal presente accordo di programma dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 1) minimo consumo di suolo e conseguente attenzione alle porzioni residuali di territorio che non devono rimanere prive di utilizzazione; 2) massima mitigazione degli impatti negativi prodotti da alti volumi di traffico in prossimità dell'area attraversata dall'autostrada... »;

risulta all'interrogante che l'Anas sul lotto n. 18/b (chilometro 41,165-chilometro 43,280) avesse redatto tre soluzioni, tra la quale la c.d. « Variante dei Lampadari », ma che nelle commissioni consiliari permanenti sia stata presentata un'unica soluzione;

il tracciato proposto, per la soluzione in variante, ricade in aree che il piano regolatore generale destina a zone E e zone F, con evidente consumo di nuovo territorio utilizzabile al contrario per riqualificare i piani edilizia residenziale pubblica già attuati;

lo stesso tracciato ricadrebbe su un comprensorio interessato da notevolissime preesistenze archeologiche — tracciato degli antichi sette acquedotti —;

a causa di detta variante la sede autostradale si avvicinerebbe verso le abitazioni ERP di Osteria del Curato e diversi nuclei abitativi dotati di regolare concessione edilizia, con inevitabili peggioramenti dell'inquinamento atmosferico ed acustico per i residenti;

la soluzione proposta creerebbe un'isola commerciale abitativa stretta tra la carreggiata interna e quella esterna del Gra, un'isola pari a 20 ettari, con conseguenze sulle condizioni ambientali dei residenti inimmaginabili;

il 5 giugno 1997 è stato depositato il parere interlocutorio negativo della commissione per la Via del ministero dell'ambiente; in questo parere si invita l'Anas ad adottare per quel lotto la soluzione dell'adeguamento in sede: tre corsie più una corsia di emergenza per ogni senso di

marcia, intervenendo sulle sezioni delle complanari attualmente già esistenti;

l'assessore all'ambiente della regione Lazio, sullo stesso lotto, con atti istituzionali, ha dato parere negativo alla proposta Anas;

la recente conferenza dei servizi non si è pronunciata in maniera unanime sul lotto 18/b in seguito alle osservazioni del ministero dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della regione Lazio, pertanto dovrà pronunciarsi il Consiglio dei ministri —:

come mai l'Anas non abbia dato modo ai componenti delle commissioni consiliari permanenti di pronunciarsi su tutte le soluzioni in realtà proposte;

quali interventi intendano adottare nei confronti dei responsabili di questa omissione;

quali atti intendano adottare per la salvaguardia del territorio, delle preesistenze archeologiche e dei cittadini residenti. (4-11128)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Dipartimento per le Aree Urbane — Roma Capitale Giubileo 2000 —, ha comunicato che in data 8 luglio 1997 gli Enti interessati hanno sottoscritto l'Accordo di Programma relativo alla variante urbanistica del lotto 18 B del G.R.A.*

Le soluzioni, redatte dall'ANAS per la realizzazione del lotto in esame, sono state valutate dagli organi tecnici competenti che hanno effettuato una scelta sulla proposta più idonea da sottoporre all'esame degli enti partecipanti all'Accordo di Programma.

In virtù dell'articolo 5 di tale Accordo, l'intervento del lotto 18 B, oltre ad essere assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà realizzarsi in due fasi successive, come di seguito specificate, in considerazione dell'urgenza derivante dall'approssimarsi della scadenza giubilare.

1ª fase l'ANAS procederà:

allo sdoppiamento dell'attuale sede stradale mediante realizzazione, dal lato in-

terno, di una bretella costituita da tre corsie di marcia e da due aree per la sosta di emergenza;

alla realizzazione delle aree di svincolo, ad inizio e fine deviazione, come indicato nelle previsioni progettuali;

2ª fase:

all'adeguamento a sei corsie di marcia e due d'emergenza dell'originaria sede del G.R.A., da realizzarsi entro il quinquennio dalla data del suddetto Accordo, successivamente alla predisposizione dei collegamenti di raccordo del G.R.A. alla viabilità locale, secondo le scadenze ed i finanziamenti stabiliti dalla Commissione per Roma Capitale;

al declassamento della bretella realizzata nella prima fase a strada di servizio e viabilità locale.

Il Dipartimento medesimo ha riferito altresì che la Sovrintendenza Archeologica di Roma, dal momento che l'intervento di che trattasi interessa un'area di particolare valore storico-archeologico, ha posto delle condizioni, che sono specificate nell'Accordo di Programma sopracitato e che saranno rispettate in sede di esecuzione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

SOSPURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:*

chi sia il gestore delle autostrade A/24 e A/25 alla luce del decreto legislativo del 26 luglio 1995;

nel caso in cui il gestore sia l'attuale ente Anas, per quali motivi tale ente non abbia disdettato la gestione provvisoria (venti anni) Sara già dall'entrata in vigore del decreto legislativo citato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1995);

per quali motivi l'Anas solo il 22 gennaio 1997 abbia provveduto a dare disdetta alla Sara, pur non essendo interve-

nuto nessun atto ulteriore dopo l'approvazione del decreto legislativo 26 luglio 1995;

perché il gestore (Ente Anas) essendo subentrato alla Sara di diritto in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 26 luglio 1995, non abbia regolarizzato la posizione del personale dell'ufficio del direttore generale dell'Anas, come previsto dalla legge 12 agosto 1982, n. 531. (4-11585)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente che in virtù della configurazione giuridica assunta in seguito alla trasformazione in Ente Pubblico Economico, è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Azienda Autonoma per le Strade e, quindi, anche nelle funzioni attribuite all'ex Ufficio del Direttore Generale dell'Azienda medesima per la SARA, istituito con decreto-legge 19/77 e convertito con modifiche nella legge 106/77.*

Alla data di decadenza della SARA risultavano ultimati 164 chilometri relativi alle autostrade A24 e A25.

Le opere da eseguirsi successivamente, per complessivi 117 chilometri, affidate all'ANAS con la predetta normativa, sono state tutte realizzate dalla stessa Azienda Autonoma fra il 1976 e il 1990, mediante appositi stanziamenti confluiti in contabilità speciale. Anche le retribuzioni del personale dipendente dal sopra indicato Ufficio del Direttore Generale dell'ANAS sono state poste a carico di fondi speciali a tal fine stanziati.

L'assorbimento di tali fondi ha reso urgente l'esigenza di regolarizzare il rapporto giuridico conseguente alla dichiarata decadenza della Concessionaria SARA. L'individuazione delle modalità per il superamento dell'assetto attuale, dovrà intervenire entro il prossimo dicembre.

Le varie ipotesi percorribili, quali la gestione diretta dell'ANAS delle autostrade in questione, l'assentimento di nuova concessione con o senza procedura concorsuale, sono state evidenziate in una apposita relazione, attualmente al vaglio di questa Am-

ministrazione, per le determinazioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

TABORELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

l'olio di Lorenzo è fino ad oggi a livello mondiale l'unico medicinale che la scienza è stata in grado di scoprire e prescrivere per il trattamento e la cura delle adrenoleucodistrofie (errore metabolico congenito);

la adrenoleucodistrofia, come l'adrenomieloneuropatia, non sono patologie molto diffuse, ma per chi ne è affetto sono causa di enormi sofferenze, che portano alla paralisi e alla morte;

da una indagine di un istituto americano è stato stabilito che i pazienti soggetti e queste patologie nel mondo sono circa un milione ed, essendo l'adrenoleucodistrofia e l'adrenomieloneuropatia malattie ereditarie, esse si presentano quasi sempre in giovane età; anche in Italia vi è la presenza di pazienti soggetti a queste patologie;

tutt'oggi, principalmente negli Stati Uniti, sono in corso ricerche scientifiche per trovare medicinali e terapie che possano definitivamente sconfiggere queste patologie, ma, come detto in precedenza, l'unico farmaco che ha dato e da validi risultati nella cura di tali malattie è l'olio di Lorenzo;

in Italia la fornitura gratuita dell'olio di Lorenzo non è ancora garantita da tutte le regioni italiane, ma tale servizio è presente solo in alcune di esse;

in Italia lo sforzo per la ricerca e il tentativo di informare l'opinione pubblica riguardo a tale problema è obiettivo del « progetto mielina » —:

se non ritenga che in uno Stato sociale e di diritto non sia ingiusto ed oltretutto oltraggioso che un farmaco indispensabile per curare malattie di tale gravità,

che possono condurre alla morte, venga distribuito gratuitamente alle Usl solo da alcune regioni ed in altre tale servizio non sia garantito;

se non ritenga che sia indispensabile riconoscere l'olio di Lorenzo quale unico medicinale attualmente prescrivibile gratuitamente dalla Usl nazionali per la cura delle adrenoleucodistrofie, almeno finché la scienza non dia nuove risposte al problema, così da facilitare alle regioni la distribuzione gratuita del farmaco;

se non consideri il problema sufficientemente grave da non ritenere opportuno aiutare il « progetto mielina » nella sua azione con utili e indispensabili finanziamenti. (4-11370)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti con l'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno sottolineare che, fino ad oggi, non risulta pervenuta a questo Ministero — ai sensi del D. Leg.vo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal D. Leg.vo 18 febbraio 1997, n. 44 — alcuna domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale denominato « olio di Lorenzo », né, d'altronde, è pervenuta alcuna domanda di sperimentazione di un analogo farmaco.*

Per quanto riguarda, invece, la fornitura gratuita dell'« olio di Lorenzo » ai pazienti affetti da adrenoleucodistrofia ed adrenomielopatia, si precisa che l'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 1996, n. 648, che ha convertito, senza modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante « Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 », consente l'erogazione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale di determinati farmaci, fino ad una spesa complessiva di lire 30 miliardi per anno.

In base a tale norma, possono venir dispensati gratuitamente, qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ed i medicinali inno-

vativi, la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non nel territorio nazionale, laddove inseriti in un apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco (C.U.F.), conformemente alle procedure ed ai criteri da essa adottati.

Con il proprio provvedimento del 17 gennaio 1997, la C.U.F. ha istituito l'elenco dei medicinali in questione, specificando che essi vi vengono da essa inseriti per propria diretta iniziativa o a seguito della proposta delle associazioni di malati, delle società scientifiche o di organismi sanitari pubblici o privati.

Anche in questo ambito, tuttavia, malgrado quanto indicato nell'interrogazione in ordine alla « fornitura gratuita » dell'« olio di Lorenzo » da parte delle UU.SS.LL. di talune Regioni italiane, si rappresenta che nessuna domanda ai fini dell'iscrizione dello stesso medicinale in tale elenco, risulta finora pervenuta a questo Ministero.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

TURRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

lunedì 28 luglio 1997 a Sarsina (Forlì), lungo la E 45, in un terribile incidente stradale hanno perso la vita quattro persone, mentre una quinta versa in fin di vita;

la dinamica dell'incidente mette ancora una volta in evidenza la gravissima situazione di insicurezza della supestrada E 45, che aumenta in modo esponenziale per la costante crescita del traffico;

infinite volte l'inadeguatezza della strada e la sua pericolosità sono state messe in evidenza: l'ultima volta, in modo clamoroso al momento dell'inaugurazione della galleria di Sarsina, quando all'allora ministro dei lavori pubblici Antonio Di Pietro venne addirittura consegnato in dono un pezzo di guard rail, proprio per sottolineare la necessità e l'urgenza di mettere in sicurezza la superstrada;

la sottovalutazione dei rischi e l'attenzione costantemente volta alla costruzione di nuove infrastrutture per le quali sono sempre prioritariamente individuate le risorse finanziarie è una delle principali cause degli incidenti —:

se non ritenga che debba essere abbandonata la pratica della inaugurazione di strade con tutte le fanfare, sapendo che esse attrarranno una grandissima quantità di traffico, sopportando con fastidio coloro che mettono invece in risalto i pericoli derivanti dalle caratteristiche intrinseche della strada, della sua inadeguatezza e della sua inadeguata e obsoleta progettazione;

se non ritenga di dover definire progettuamente gli interventi necessari per la messa in sicurezza della E 45, in ragione anche del suo accresciuto traffico;

se non ritenga di dover mettere a disposizione le risorse necessarie per la predetta messa in sicurezza, antepoendo il finanziamento di tali opere ad altre eventuali infrastrutture;

se non ritenga, infine, di dover dare assoluta priorità a tali interventi, facendo sì che venga disposto in tal senso da parte della stessa Anas. (4-12212)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che presso il Compartimento ANAS di Bologna sono in fase di predisposizione i progetti per l'adeguamento della Strada Statale di grande comunicazione « E45 » alla tipologia III CNR; tali progetti sono volti ad un generale miglioramento della sicurezza della circolazione su tale arteria.

L'ANAS precisa, inoltre, che l'incidente automobilistico di cui si fa cenno nell'atto ispettivo è avvenuto in un tratto della E45 già adeguato alla normativa vigente e che la dinamica dello stesso ha accertato che il sinistro si è verificato non a causa di deficienze strutturali dell'arteria, bensì per i comportamenti dell'utenza non consoni alle generali norme di prudenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

VALENSISE e ALOI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nella zona costiera di Torre Lupo, a sud della città di Reggio Calabria, è in atto un fenomeno di erosione del litorale che ha ridotto la profondità della spiaggia da circa quaranta metri agli attuali tre metri, con mare calmo;

la situazione creata dal fenomeno di erosione comporta pericolo in atto per le venti famiglie, circa cento persone, che abitano sul litorale, costrette a sgomberare, abbandonando le proprie case in occasione di mareggiate;

a seguito di valutazione della grave situazione, il Genio civile di Reggio Calabria ha prontamente e meritoriamente elaborato un progetto di opere di difesa dell'abitato in detta località Torre Lupo del comune di Reggio Calabria, realizzabile con i fondi di cui al capitolo 7501 del bilancio del ministero dei lavori pubblici —:

se si intenda provvedere all'attuazione delle progettate opere di difesa a tutela della incolumità degli abitanti di Torre Lupo, ed a difesa delle abitazioni della zona. (4-07861)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria ha comunicato di aver inviato in data 28.03.97 alla competente Direzione Generale delle Opere Marittime la perizia dei lavori necessari per la difesa dell'abitato ricadente nel Comune di Reggio Calabria e precisamente in località Torre Lupo.

Il progetto prevede la costruzione di n. 4 scogliere, ad integrazione di quello già esistente, indispensabili per la protezione dal mare dell'abitato più esposto alle mareggiate. La predetta Direzione Generale in data 9.5.97 ha trasmesso il progetto al Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il citato Consesso con voto n. 224 del 21.05.97 ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione, salvo l'adempimento di alcune modifiche e prescrizioni.

Pertanto l'elaborato in questione è stato restituito al suddetto Ufficio di Reggio Calabria per le conseguenti rettifiche.

Non appena il progetto modificato verrà a questo Ministero, la Direzione Generale delle Opere Marittime non mancherà di provvedere alla approvazione e finanziamento dell'opera.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

VASCON. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

come appreso da organi di informazione (Il Messaggero del 28 aprile 1997) risulta che il vaccino contro la meningite, « mencevax », aveva un costo di lire sedicimila sino ai primi giorni del mese di marzo 1997;

ora lo stesso vaccino è in vendita al costo di lire trentamila —:

se sia al corrente di simile vertiginoso aumento;

se rientri nelle prerogative e nelle facoltà del produttore e del rivenditore del farmaco in oggetto un simile aumento;

se, vista la natura e le finalità del farmaco in oggetto, non ritenga opportuno intervenire con proprio decreto al fine di calmierare i prezzi di farmaci così importanti per la salute dell'uomo;

se, qualora esistessero misure e disposizioni in argomento, non intenda promuovere azioni preventive e repressive nei confronti di coloro che indebitamente promuovono e favoriscono la lievitazione dei prezzi al pubblico. (4-09509)

RISPOSTA. — *Il vaccino batterico contro la meningite denominato « Mencevax ACWY » dell'azienda farmaceutica Smithkline Beecham, è presente in commercio nelle tre confezioni fl. 10 dosi + fl., fl. 1 dose + f. 0,5 ml., 1 fl. + sir 0,5 ml.*

Viene utilizzato un antigene meningococcico tetravalente, polisaccaridico purificato.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco (C.U.F.), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ha inserito le confezioni del vaccino « Mencevax ACWY » nella classe c) con il relativo prezzo a totale carico dei cittadini, fin dal primo provvedimento di riclassificazione dei farmaci del 30 dicembre 1993.

Il prodotto permane tuttora in classe c).

A seguito delle indicazioni dell'articolo 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, che ha delineato il cd. sistema del « prezzo medio europeo » dei farmaci, il CIPE ha provveduto ad individuare i criteri per la determinazione del « prezzo medio europeo » d'acquisto delle specialità medicinali.

Nello stabilire l'ambito di applicazione dei criteri e delle procedure riguardanti il sistema in questione, la Deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994 ha espressamente indicato che tali misure si applicano soltanto alle specialità medicinali rimborsabili — totalmente o nella misura del 50 per cento — da parte del Servizio sanitario nazionale, mentre per tutti gli altri farmaci il prezzo di mercato è libero.

Tale risoluzione sottrae, ovviamente, a questo Ministero qualsiasi potestà d'intervento.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

nella correzione delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario (indetto con decreto ministeriale del 20 dicembre 1991), svoltesi in data 20, 21 e 22 maggio 1992, la commissione di concorso ha proceduto alla correzione degli elaborati in tempi così esigui (poco più di tre minuti in media per ogni elaborato) da apparire del tutto irreali, da suscitare forti sospetti sulla correzione meramente apparente degli stessi elaborati e da meritare la ripetuta censura del Tar del Lazio che, con sentenza 29 luglio 1994 e 4 gennaio 1996, su ricorso di due candidati, ha severa-

mente censurato il metodo seguito dalla stessa commissione;

a seguito delle impugnazioni proposte da due candidati, è nato un contenzioso che si è articolato in ricorsi avanti alle giustificazioni amministrative ed in esposti alle procure della Repubblica di Roma e Perugia, nonché in esposti al Consiglio superiore della magistratura;

il titolare dell'inchiesta perugina chiese alle persone informate sui fatti e danneggiate di qualificare giuridicamente i fatti-reato, altrimenti non avrebbe iniziato alcuna indagine;

il titolare dell'inchiesta perugina dimostrava interesse talmente « grande » per i fatti a lui denunciati da nemmeno sforzarsi di identificare i membri della commissione giudicatrice, riuscendo così a superare magistralmente il principio costituzionale della responsabilità personale negli illeciti penali;

nell'ambito dell'indagine svolta avanti la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, ha partecipato agli interrogativi dei concorrenti esclusi (sentiti come denunciati e quindi come persone danneggiate dal reato) una uditrice che era risultata vincitrice del concorso e che quindi aveva potenzialmente un interesse all'esito della stessa indagine penale;

è stata denunciata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia e al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia la mancanza di documenti trasmessi da Roma senza che sia stata presa in merito alcuna iniziativa giudiziaria;

il ministro di grazia e giustizia, lungi dall'intervenire per assicurare la massima e rigorosa trasparenza sui criteri adottati e sui metodi di correzione seguiti, ha ripetutamente dato istruzione all'Avvocatura dello Stato perché quest'ultima impugnasse le succitate sentenze, che accoglievano le censure proposte da alcuni candidati frettolosamente non ritenuti idonei dalla stessa commissione;

il Ministro non ha trasmesso al pubblico ministero i fatti a lui denunciati come illecito penale;

gli elaborati corretti nella seduta del 6 ottobre 1992 constano di complessive trecento facciate, scritte con quindici grafie diverse ed esaminate in due ore e venti minuti;

in tale seduta è stato corretto uno dei componimenti di diritto amministrativo, il n. 624, che risulta nelle ultime tre pagine assolutamente illeggibile;

lo stesso Ministro di grazia e giustizia si è opposto con ogni mezzo a che le copie degli elaborati dei concorrenti venissero rilasciate, ostacolando così la possibilità del raffronto tra gli elaborati dei candidati ritenuti idonei con quelli dei candidati ritenuti inidonei;

alla discussione ed alla successiva votazione su istanza di certo dottor Berardi, concorrente dichiarato inidoneo, avvenuta nella seduta del Consiglio superiore della magistratura del 14 dicembre 1994 ha partecipato il dottor Siena, membro della commissione giudicatrice e quindi persona interessata alla decisione sulla regolarità della condotta della commissione medesima;

ha partecipato alla discussione ed alla successiva votazione sull'opportunità di impugnare e chiedere la sospensiva alla provvisoria esecutività della sentenza a favore del dottor Berardi del 4 novembre 1996 alla seduta del *plenum* del Consiglio superiore della magistratura del 22 gennaio 1997 il dottor Siena, nelle qualità sopra riferite e con funzioni di segretario; alla medesima seduta ha preso parola il dottor Paolo D'Alessandro, membro della medesima commissione di cui trattasi —:

quali valutazioni dia dei metodi seguiti dalla stessa commissione e quali provvedimenti intenda adottare per accertare i fatti sopra denunciati. (4-10594)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un esposto con allegata documentazione, concernente fatti presumibilmente

illeciti e probabili gravissime irregolarità connesse durante la correzione degli scritti del concorso per uditore giudiziario (bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991) veniva depositato nel maggio 1996 presso il gabinetto del Ministro interrogato a firma di tali Pierpaolo Berardi e Teresa Calbi;

a distanza di pochi giorni dal ricevimento, il suddetto esposto e la relativa documentazione, per il tramite della direzione degli affari penali, veniva trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, nonostante il fatto che una porzione del medesimo esposto avesse ad oggetto le condotte di magistrati di detta procura;

al succitato Pierpaolo Berardi, a seguito di rituale richiesta sull'esito della procedura radicata in conseguenza dell'esposto, veniva risposto con lettera firmata dal dottor Loris D'Ambrosio, secondo cui il tutto era stato inviato alla procura della Repubblica di Perugia;

richiesta la procura della Repubblica di Perugia dell'esito della procedura a seguito della trasmissione degli atti da parte del ministero di grazia e giustizia, la procura della Repubblica certificava non essere mai pervenuto alcun esposto (a firma di tali Pierpaolo Berardi e Teresa Calbi) e relativa documentazione dal detto ministero concernente il succitato concorso per uditore giudiziario —:

quali provvedimenti si intenda assumere per accertare, sotto ogni profilo, i fatti suddescritti e per adottare i conseguenti provvedimenti. (4-12245)

RISPOSTA. — *Le interrogazioni indicate in oggetto sottolineano presunte irregolarità, di tipo amministrativo e penale, verificatesi nello svolgimento del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991.*

Sotto il primo profilo si lamenta, in particolare, l'esiguità dei tempi di correzione degli elaborati scritti. La censura è al vaglio del giudice amministrativo ed in particolare del Consiglio di Stato. Questo, con ordi-

nanza n. 812/97, ha sospeso l'esecuzione della sentenza n. 2122/96, con la quale il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi presentati dal dott. Pierpaolo Berardi sia avverso il giudizio di non idoneità sia avverso la graduatoria degli idonei, annullando il provvedimento di non ammissione del predetto alle prove orali.

In ordine a tale aspetto si rappresenta che l'Amministrazione, non essendo competente a valutare nel merito le doglianze dell'esponente, ha già provveduto ad attivarsi perché l'Avvocatura Generale dello Stato presentasse al Consiglio di Stato istanza di prelievo per una sollecita trattazione e fissazione dell'udienza. Come riferito dalla stessa Avvocatura, è prevedibile che detta udienza venga fissata, al più tardi, entro circa dieci mesi, un anno.

Sempre sotto il profilo amministrativo, il dott. Berardi ha, poi, presentato più richieste di accesso ai verbali del concorso e agli elaborati di coloro che hanno superato le prove scritte del concorso.

La competente Direzione generale, basandosi sul parere del Consiglio di Stato n. 286 del 18 maggio 1995, aveva, originariamente, provveduto a rilasciare solo copia degli elaborati esaminati nella stessa seduta nella quale furono valutate le prove del richiedente; successivamente all'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Berardi al TAR Lazio, la stessa diramazione ministeriale ha, invece, autorizzato il rilascio anche di copia dei verbali e degli elaborati corretti in altre sedute, così accogliendo sia l'istanza del dott. Berardi del 3 luglio 1997 sia quelle del 29 e 30 settembre 1997.

Riguardo a queste ultime deve rilevarsi che detta articolazione ministeriale ha rappresentato all'istante l'impossibilità di rilasciare, per il momento, copia degli elaborati del candidato indicato nel verbale con il n. 1101, a causa della mancanza in archivio del relativo fascicolo. Il mancato reperimento di detto fascicolo forma, peraltro, oggetto di inchiesta da me disposta il 10 novembre 1997 e attivata dall'Ispettorato Generale.

Il 22 agosto 1997 il dott. Berardi ha, altresì, presentato istanza di accesso alla documentazione « confezionata » dall'Ammi-

nistrazione anteriormente al giugno 1996. In proposito l'Ufficio di Gabinetto ha provveduto a trasmettere al richiedente copia della documentazione e ha, altresì, invitato la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria a provvedere in relazione agli altri atti in suo possesso.

Riguardo, poi, al profilo penale si deve precisare che l'esposto del maggio 1996, cui si riferisce l'interrogazione n. 4-12245, non venne trasmesso all'Autorità Giudiziaria, in quanto i fatti in esso contenuti erano già all'esame della stessa. Risulta, infatti, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito degli esposti presentati dal dott. Berardi e dalla dott.ssa Calbi, candidata non ammessa alle prove orali del concorso in esame, avviò indagini dirette ad accertare la regolarità dei concorsi di uditore giudiziario e trasmise, successivamente, gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. Il relativo procedimento si è concluso con richiesta di archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 15 gennaio 1996 e avverso tale decreto è stato, poi, proposto dal dott. Berardi ricorso per Cassazione,

dichiarato inammissibile con ordinanza del 16 ottobre 1996.

Da ultimo, il dott. Berardi ha fatto pervenire due note, del 17 e 29 settembre u.s., in cui vengono prospettate ulteriori irregolarità. Questa Amministrazione ha provveduto, perciò, a investire, al riguardo, sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sia quella presso il Tribunale di Roma.

Dette note sono, altresì, state trasmesse alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e all'Ispettorato generale per la valutazione dei profili disciplinari.

Il dott. Berardi ha infine richiesto di esperire ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia.

L'Ufficio legislativo del Ministero, interpellato al riguardo, ha ritenuto che non sussistono profili di violazione di legge che possano determinare la decisione di ricorrere per Cassazione avverso detto decreto di archiviazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.